



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Appalti, contratti ed e-procurement

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»

11 luglio 2023

a cura dell'avv. Filippo Cece

Come leggere il Codice dei Contratti Pubblici.

Principi, Soggetti, Procedure

- Come leggere il nuovo codice ed i suoi allegati
- Entrata in vigore e disposizioni transitorie
- Principi generali del nuovo codice (*focus* su risultato, fiducia, affidamento-buona fede-equilibrio contrattuale)
- Digitalizzazione delle procedure, trasparenza e accesso agli atti (cenni)
- I soggetti delle stazioni appaltanti: il Responsabile Unico di Progetto - DL/DE - cenni
- Autorità Nazionale Anticorruzione: compiti e funzioni
- Gli operatori economici e i requisiti di partecipazione
- Le procedure sotto soglia: modalità di affidamento - cenni
- Le procedure sopra soglia (tipologie, differenze)

La Gara e l'Esecuzione del Contratto


- Lo Svolgimento della gara:
- Criteri di aggiudicazione
- Commissione di gara cenni
- Soccorso istruttorio
- Avalimento premiale
- La verifica dell'anomalia
- Clausola sociale e Contratti collettivi e dichiarazione di equivalenza ex art. 11
- Verifiche di requisiti e "impegni"
- Aggiudicazione e stipula del Contratto
- Anticipazione, Garanzie e Pagamenti
- Revisione dei prezzi (come può essere inserita in gara e come si potrebbe applicare in esecuzione)
- L'Esecuzione del contratto cenni su:
- Ruoli del RUP e del DE
- Subappalto (anche subappalto a catena)
- Sospensione dell'esecuzione
- Varianti e modifiche contrattuali
- Verifiche di conformità, penali

Il procedimento di acquisto publicistico

MACRO ATTIVITA'
Stipulazione
Consegna lavori/servizi
Verbalizzazione
Verifiche in corso d'esecuzione
Verifica o Collaudo
Pagamenti

MACRO ATTIVITA'
Determinaz. a contrare
Pubblicazione o invito
Ricezione offerte
Nomina commissione
Ammissione/esclusione
Valutazione offerte
Aggiudicazione

Programmazione Inizio procedimento





Come leggere il Codice dei contratti pubblici

Preambolo

Cinque Libri

Duecentoventinove Articoli

Trentotto Allegati

(*Delibere ANAC di attuazione del Codice*)

Come leggere il Codice

Indice e allegati

Fonti (tra nuovo e vecchio)

Principi:

- principi generali,
- digitalizzazione,
- norme comuni, (1-12, 19-31, 56-61)



I LIBRI

- Libro I. Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione
- Libro II. Dell'appalto
- **Libro III. Dell'appalto nei settori speciali**
- Libro IV. Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni
- Libro V. Del contenzioso e dell'autorità nazionale anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie



Libro I. Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione

- Parte I Dei principi
 - Titolo I I principi generali
 - Titolo II L'ambito di applicazione, **il responsabile unico** e le fasi dell'affidamento
- Parte II Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- Parte III Della programmazione
- Parte IV Della progettazione



Libro II. Dell'appalto

- Parte I Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee
- Parte II Degli istituti e delle clausole comuni ([rinvio ai principi](#))
- Parte III Dei soggetti
- Parte IV Delle procedure di scelta del contraente
- Parte V Dello svolgimento delle procedure
- Parte VI Dell'esecuzione
- Parte VII Disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari



Libro III. Dell'appalto nei settori speciali

- **Parte I Disposizioni generali**
- **Parte II Delle procedure di scelta del contraente**
- **Parte III Dei bandi, degli avvisi e degli inviti**
- **Parte IV Della selezione dei partecipanti e delle offerte**



Libro IV. Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni

- Parte I Disposizioni generali
- Parte II Dei contratti di concessione
- Parte III Della locazione finanziaria
- Parte IV Del contratto di disponibilità
- Parte V Altre disposizioni in materia di partenariato pubblico-privato
- Parte VI Dei servizi globali



Libro V. Del contenzioso e dell'autorità nazionale anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie

- Parte I Del contenzioso
- Parte II Della governance
- Parte III Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni



Gli Allegati I. 1-7

- Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti
- Allegato I.2 Attività del RUP
- Allegato I.3 Termini delle procedure di appalto e di concessione
- Allegato I.4 Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto
- Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo
- Allegato I.6 Dibattito pubblico obbligatorio
- Allegato I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo



Gli Allegati I. 8-14

- Allegato I.8 Verifica preventiva dell'interesse archeologico
- Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
- Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure
- Allegato I.11 Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- Allegato I.12 Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione
- Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazione
- Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali



Gli Allegati II. 1-7

- Allegato II.1 Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
- Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte
- Allegato II.3 Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti
- Allegato II.4 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
- Allegato II.5 Specifiche tecniche ed etichettature
- Allegato II.6 Informazioni in avvisi e bandi
- Allegato II.7 Caratteristiche relative alla pubblicazione



Gli Allegati II. 8-13

- Allegato II.8 Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
- Allegato II.9 Informazioni contenute negli inviti ai candidati
- Allegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
- Allegato II.11 Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri
- Allegato II.12 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
- Allegato II.13 Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia



Gli Allegati II. 14-20

- Allegato II.14 Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità
- Allegato II.15 Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche
- Allegato II.16 Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione
- Allegato II.17 Servizi sostitutivi di mensa
- Allegato II.18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
- Allegato II.19 Servizi di ricerca e sviluppo
- Allegato II.20 Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza



Gli Allegati III.-VI.

- ~~Allegato III – (ndr. manca)~~
- Allegato IV.1 Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182
- Allegato V.1 Compensi degli arbitri
- Allegato V.2 Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico
- Allegato V.3 Modalità di formazione della Cabina di regia



La nuova impostazione normativa

La prima novità che dal Codice è il superamento, sia del sistema articolato basato su Codice-Soft law sia del sistema dicotomico Codice-Regolamento (reintrodotta solo formalmente con il Decreto Sblocca Cantieri, nel precedente Codice n. 50-2016).

Tutta la Disciplina è contenuta nel Codice e nei 38 Allegati (almeno per ora...)



Le Fonti

Rubrica: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»

Nel **Preambolo:**

- Art. 76 e 87 della Costituzione;
- Art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
- **Direttiva 2014/25/UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;**
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;



Le definizioni

Per leggere correttamente il codice occorre tenere a mente le «definizioni» contenute nell'allegato I.1 suddivise in **tre gruppi**:

- 1) dei soggetti,
- 2) dei contratti,
- 3) delle procedure e degli strumenti»



CONTENZIONSO **NOVITA'**

MODIFICHE AGLI ARTICOLI DEL C.P.A. IN MATERIA DI RITO APPALTI

- Art. 120 - (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a))
- Art. 121 - (Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni)
- Art. 124 - (Tutela in forma specifica e per equivalente)
- Inoltre è previsto un rito speciale in materia di accesso (*rinvio*)



Norme finali e regime transitorio (224-229)

Meccanismo complesso:

- Entrata in vigore (1.4.2023) ed efficacia del nuovo codice (1.7.2023)
- Periodo di transizione tra vecchio e nuovo Codice
- procedimenti/procedure in corso SI APPLICA il vecchio codice anche oltre il periodo transitorio
- Numerosi disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo vita efficaci dal 1 gennaio 2024 (225, c.2)
- Principio di modificabilità solo esplicita di Codice e Allegati (NO ABROGAZIONE IMPLICITA) (227)
- Clausola di invarianza finanziaria (criticità applicativa) (228)

Art. 225. (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

Fino al 31 dicembre 2023:

gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella **GURI**, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

-trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli **70 (Bandi di Gara), 72(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi), 73(Pubblicazione a livello nazionale), 127(Pubblicità e avviso periodico indicativo nei settori speciali), comma 2, 129 (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati nei settori speciali), comma 4** del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. **50** e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 (si tratta del d.m. 2 dicembre 2016, in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017 - n.d.r.).

-continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84 e 85.

Art. 225. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) c.2

Dal 1 gennaio 2024 e eino al 31 dicembre 2023:

Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115 (Controllo tecnico contabile e amministrativo), comma 5 (piattaforme e BDNCP), 119 (Subappalto), comma 5 (BDNCP), e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:

- a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
 - c) all'accesso alla documentazione di gara;
 - d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
 - e) alla presentazione delle offerte;
 - f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
 - g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
3. Il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all' articolo 6, comma 1, lettera c) dell'Allegato II-4 del codice è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024.(disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale)

PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

[Art. 19.](#) (Principi e diritti digitali)

[Art. 20.](#) (Principi in materia di trasparenza)

[Art. 21.](#) (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)

[Art. 22.](#) (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement))

[Art. 23.](#) (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

[Art. 24.](#) (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)

[Art. 25.](#) (Piattaforme di approvvigionamento digitale)

[Art. 26.](#) (Regole tecniche)

[Art. 27.](#) (Pubblicità legale degli atti)

[Art. 28.](#) (Trasparenza dei contratti pubblici)

[Art. 29.](#) (Regole applicabili alle comunicazioni)

[Art. 30.](#) (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)

[Art. 31.](#) (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti)

[Art. 32.](#) (Sistemi dinamici di acquisizione)

[Art. 33.](#) (Aste elettroniche)

[Art. 34.](#) (Cataloghi elettronici)

[Art. 35.](#) (Accesso agli atti e riservatezza)

[Art. 36.](#) (Norme procedurali e processuali in tema di accesso)

PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 225. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) c.8

Investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati con PNC E PNRR

si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.



Art. 225. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) c.14-16 **Allegati al CODICE**

14. Qualora, entro novanta giorni dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, siano emanati regolamenti governativi o adottati regolamenti ministeriali sostitutivi di allegati al codice, il cui contenuto sia identico a quello dell'allegato stesso, sugli schemi dei regolamenti non è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

15. Salvo quanto previsto dal comma 14, gli schemi dei regolamenti di cui agli articoli 17, comma 3, 40, comma 2, 41, commi 2 e 4, 45, comma 1, 47, comma 4, 54, comma 3, 61, comma 5, 70, comma 3, 71, comma 5, 84, comma 1, 89, comma 2, 100, comma 3, 105, comma 1, 106, comma 8, 114, comma 5, 120, comma 14, 135, comma 3, 182, comma 2 e 213, comma 15, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 30 trenta giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere comunque emanati o adottati.

16. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.



Dalla Relazione di accompagnamento al CODICE...

- completa il meccanismo della delegificazione speciale costruito nel codice in relazione agli allegati per ottenere un codice immediatamente autoesecutivo
- detta una disciplina di prima applicazione di questo modello di delegificazione, precisando che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del codice (1° aprile 2023, da distinguere dalla data in cui esso acquista efficacia, che è il 1° luglio 2023), è possibile procedere alla sostituzione degli allegati al codice con un regolamento, meramente riproduttivo dello stesso, da adottarsi con semplice delibera del Consiglio dei Ministri (per i regolamenti governativi) o del Ministro competente (per quelli ministeriali), corredata dei previsti concerti. Si attua così il **principio di cedevolezza degli allegati al codice rispetto alla fonte regolamentare**, che consente una maggiore snellezza e celerità nell'approntare la disciplina di dettaglio.
- oltre a dettare una norma di raccordo sull'eliminazione dei regolamenti attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016, sancisce il superamento delle linee guida dell'ANAC, in luogo delle quali si applicano le disposizioni del codice e dei suoi allegati. **Le linee guida non vincolanti sono sostituite, altresì, dalle indicazioni contenute nella presente relazione**

Art. 226. (Abrogazioni e disposizioni finali)

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è **abrogato dal 1° luglio 2023**.
2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 **continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso**. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
 - a) le procedure e **i contratti** per i quali i **bandi o avvisi** con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati **pubblicati prima della data** in cui il codice acquista efficacia;
 - b) in caso di **contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi**, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, **siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte**;
 - c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
 - d) per le **procedure di accordo bonario** di cui agli articoli 210 e 211, di **transazione** e di **arbitrato**, le procedure relative a **controversie aventi a oggetto contratti pubblici**, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati **pubblicati** prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli **avvisi a presentare le offerte siano stati inviati** prima della suddetta data.



I PRINCIPI GENERALI Artt. 1-12

1. Principio del risultato
2. Principio della fiducia.
3. Principio dell'accesso al mercato.
4. Criterio interpretativo e applicativo
5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.
7. Principio di auto-organizzazione amministrativa
8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito
9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale
10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore.
Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

(12. Rinvio esterno)



Articolo 1: Il Risultato

Soggetti: stazioni appaltanti e enti concedenti perseguono

Finalità: il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione
massima tempestività (nel minor tempo possibile)
miglior rapporto qualità prezzo.

nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza

Valore funzionale della concorrenza e della trasparenza, tutelate non come mero fine, ma, più correttamente, come mezzo in vista del raggiungimento del risultato. Tale principio è correlato all'articolo 97 della Costituzione (buon andamento) ed ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Criterio prioritario:


- per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la **responsabilità** del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli **incentivi** secondo le modalità previste dalla **contrattazione collettiva**.

Nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea (...anche PNRR).

Articolo 1: Risultato





Articolo 2: Fiducia

L'**attribuzione** e l'**esercizio del potere** nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia dell'azione legittima, trasparente e corretta di

Soggetti: pubbliche amministrazioni, suoi funzionari, operatori economici,

Finalità: favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici con particolare riferimento alle **valutazioni** e alle **scelte** per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il **principio del risultato**.

Definizione e "limitazione" della **colpa grave (ossia della responsabilità contabile)**: costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a **indirizzi giurisprudenziali** prevalenti o a **pareri delle autorità competenti**.

Per promuovere la fiducia le s.a. e gli e.c. adottano

Copertura **assicurativa** dei rischi per il personale, **Riqualificazione** delle stazioni appaltanti, Rafforzamento e valorizzazione dalle **capacità professionali** dei dipendenti (corsi ex art.15, comma 7).



Articolo 2

Dalla Relazione illustrativa al Codice, si evince che la volontà-opportunità di cristallizzare con tale norma il «perimetro della colpa grave» è dato dalla necessità di rendere meno vago il confine tra colpa grave e colpa lieve, così da evitare incertezze interpretative.


Di particolare interesse la sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 2022: «paura della firma e burocrazia difensiva».

Articolo 3: Accesso al mercato

Soggetti: stazioni appaltanti e gli enti concedenti

Finalità: devono garantire agli operatori economici accesso al mercato, secondo il Codice e i principi generali dell'azione amministrativa, (correttezza, imparzialità e non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità).

N.B. Il principio di pubblicità è altresì di derivazione comunitaria (Trattato dell'Unione Europea) già di diretta applicabilità e prevalente sulla normativa interna.





In sintesi

Il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, rappresentano dei principi cardine che consentono alle Pubbliche Amministrazioni – stazioni appaltanti, una maggiore libertà d'iniziativa ed autoresponsabilità, determinando un potenziamento del potere discrezionale chiaramente nei limiti delle regole dettate dalla disciplina di settore.

Circa la trasparenza per consentire l'accesso al mercato: Corte di Giustizia sent. 7/12/2000 c.324/98 sancisce che la s.a. deve garantire in favore di ogni possibile offerente un livello idoneo di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizi alla concorrenza nonché il controllo sulla imparzialità della procedura di aggiudicazione.

Pubblicità: corretta-adequata pubblicità dell'oggetto della selezione dei criteri obiettivi correlati alla valutazione delle offerte e motivazione della scelta effettuata dalla s.a.



Articolo 4: Criterio interpretativo e applicativo

Le disposizioni del nuovo codice si applicano e si interpretano secondo i principi di Risultato, Fiducia e Accesso al mercato.

Si ribadisce l'importanza e la centralità dei primi tre principi del Codice anche alla luce della necessità di dare attuazione al PNRR finanziato dalla UE.

I destinatari del criterio interpretativo e applicativo sono le p.a. (ed i suoi dirigenti e funzionari) coinvolte nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti, ma anche l'ANAC, i magistrati amministrativi, i magistrati contabili.



Criterio interpretativo e applicativo segue...

La disposizione in esame evidenzia la natura fondante dei primi tre principi, che devono essere utilizzati per sciogliere le questioni interpretative che le singole disposizioni del codice possono sollevare.

Nel dubbio, quindi, la soluzione ermeneutica da privilegiare è quella che sia funzionale a realizzare il risultato amministrativo, che sia coerente con la fiducia sull'amministrazione, sui suoi funzionari e sugli operatori economici e che permetta di favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori economici.



Articolo 5: Buona fede/Affidamento

Nella procedura di gara le **s.a.**, gli **e.c.** sia gli o.e. devono rispettare i principi di buona fede e di affidamento.

Si tratta di principi di tutela di posizioni «soggettive»: sia prima dell'aggiudicazione, sia in caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi, o in autotutela.

In caso di tale annullamento, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale **richiesta ai concorrenti**.

Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai **pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto** sulle scelte contrattuali **dell'operatore economico**.

Ai fini dell'**azione di rivalsa** della **s.a.** o dell'**e.c.** condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la **concorrente responsabilità dell'operatore economico** che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima **con un comportamento illecito**.



Buona fede/affidamento segue

Il comma 1, in linea con la giurisprudenza sia dell'Adunanza Plenaria che delle Sezioni Unite, e con il modello generale stabilito dalla legge n. 241 del 1990 (art. 1, comma 2-bis), introduce una norma specifica sull'obbligo **reciproco** di correttezza (per p.a. e operatore economico) che a maggior ragione si giustifica nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, le quali hanno una chiara valenza pre-contrattuale.

Il comma 2 recepisce i principi sulla tutela **dell'affidamento incolpevole** (anche con riferimento al danno da provvedimento favorevole poi annullato) enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 5 del 2018 e nn. 19 e 20 del 2021. In linea con tale giurisprudenza, il senso della norma è quello di evidenziare che l'affidamento rappresenta un **limite al potere amministrativo** che può venire in considerazione sia in materia di diritti soggettivi che di interessi legittimi ed inerire, pertanto, anche ai rapporti connotati da un collegamento con l'esercizio del potere.



Giurisdizione su affidamento

Nella materia degli appalti pubblici, il giudice amministrativo gode di giurisdizione esclusiva (art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.), che si estende, oltre che ai comportamenti amministrativi (in base alla previsione generale contenuta nell'art. 7 c.p.a.), anche alla “controversie risarcitorie”.

Sarebbe, tuttavia, opportuno che le incertezze in punto di giurisdizione (come chiaramente emergente dal conflitto interpretativo delineatosi fra Sezioni Unite della Corte di Cassazione e Adunanza plenaria del Consiglio di Stato) vengano risolte con una norma ad hoc, che espliciti che, almeno in materia di procedure di evidenza pubblica e in tutti gli altri casi di giurisdizione esclusiva, quest'ultima include anche il danno da lesione dell'affidamento, laddove esso matura in un contesto procedimentale e il comportamento “scorretto” imputato all'amministrazione presenta collegamenti, anche indiretti o mediati con l'esercizio del potere.



Articolo 6: Solidarietà e Sussidiarietà orizzontale

La p.a. può apprestare, in relazione ad **attività a spiccata valenza sociale**, modelli organizzativi **di co-amministrazione**, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con soggetti del **Terzo Settore** (non lucrative) che contribuiscano al perseguimento delle **finalità sociali** in condizioni di **pari trattamento**, in **modo effettivo e trasparente** e in base al principio del **risultato**.

Gli affidamenti di tali attività agli enti non lucrative avvengono nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).



...dalla Relazione al Codice su solidarietà e sussidiarietà orizzontale

La norma recepisce anche la normativa comunitaria (Considerando 28, 117 e 118 della direttiva 2014/24; art. 10, lettera h), della stessa direttiva, intitolato **«Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi»**; art. 77 della direttiva citata, intitolato «Appalti riservati per determinati servizi»), e la recente giurisprudenza europea, secondo cui:

- “L’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che servizi di **trasporto sanitario di urgenza ed emergenza** possano essere attribuiti mediante **convenzione, in via prioritaria, soltanto a organizzazioni di volontariato e non a cooperative sociali** che possono distribuire ai soci ristori correlati alle loro attività” (Corte di giustizia dell’Unione Europea, sezione VIII, sentenza 7 luglio 2022, cause riunite C 213/21 e C 214/21, Italy Emergenza Cooperativa Sociale contro Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani);

...dalla Relazione al Codice su solidarietà e sussidiarietà orizzontale...dalla Relazione al Codice su solidarietà e sussidiarietà orizzontale (2)

1) Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente alle autorità locali di attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, ad associazioni di volontariato, purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio. 2) Qualora uno Stato membro consenta alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, un'autorità pubblica che intenda stipulare convenzioni con associazioni siffatte non è tenuta, ai sensi del diritto dell'Unione, a una previa comparazione delle proposte di varie associazioni. 3) Qualora uno Stato membro, che consente alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, autorizzi dette associazioni a esercitare determinate attività commerciali, spetta a tale Stato membro fissare i limiti entro i quali le suddette attività possono essere svolte. Detti limiti devono tuttavia garantire che le menzionate attività commerciali siano marginali rispetto all'insieme delle attività di tali associazioni, e siano di sostegno al perseguimento dell'attività di volontariato di queste ultime" (Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, sentenza 28 gennaio 2016, in causa C-50/14, Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA) e altri contro Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4), Regione Piemonte)

Articolo 7: Auto-organizzazione amministrativa (in house)



Le pp.aa. organizzano autonomamente **l'esecuzione** di lavori o la **prestazione** di beni e servizi attraverso il ricorso a tre modelli tra loro alternativi: a) auto-produzione, b) esternalizzazione; c) cooperazione con altre pubbliche amministrazioni.

Le **s.a.** e gli **e.c.** possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di Risultato, Fiducia, Accesso al Mercato.

MOTIVAZIONE ESPRESSA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE: vantaggi per la collettività, connesse esternalità e congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. Anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a.

L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale **di livello locale** è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

L'articolo riformula e influisce sugli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico.



Articolo 7: Auto-organizzazione amministrativa (cooperazione tra ss.aa. o ee.cc.)

4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune **non rientra nell'ambito di applicazione del codice** quando **concorrono tutte le seguenti condizioni:**
- a) interviene esclusivamente **tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti**, anche con competenze diverse;
 - b) **garantisce la effettiva partecipazione** di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e **senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;**
 - c) determina una **convergenza sinergica** su attività di **interesse comune**, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, **purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;**
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto **meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.**



Articolo 8: Autonomia Contrattuale

Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di **autonomia contrattuale** e possono concludere **qualsiasi contratto**, anche gratuito (eccetto se vietati da altri articoli del codice o dalla legge).

La pubblica amministrazione garantisce anche l'applicazione del principio dell'**equo compenso** visto che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente.

Le pubbliche amministrazioni **possono ricevere beni** che sono nell'interesse pubblico **anche senza obbligo di gara**.



Articolo 9: Conservazione dell'equilibrio contrattuale


NOVITA'

In caso di circostanze imprevedibili che toccano ad una delle due parti, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Nel caso che queste circostanze rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

...SEGUE



La norma regola il fenomeno identificato nella prassi internazionale con il termine **hardship** e riconosciuto da diversi sistemi giuridici

La disposizione specifica, quindi, quali sono le **soppravvenienze** da cui sorge il diritto alla rinegoziazione,

precisando che, oltre che sopravvenute e **imprevedibili**, devono essere **estranee** anche **al normale ciclo**

economico, integrando uno **shock esogeno** eccezionale e imprevedibile.

La disposizione deve, pertanto, essere interpretata restrittivamente e richiede un rilevante squilibrio tra le prestazioni, da valutarsi alla luce delle concrete circostanze e dello specifico contenuto negoziale.

È necessario, poi, che tali **rischi non siano stati volontariamente assunti dalla parte**, sebbene non sia necessaria una assunzione espressa.

Solo ove risultino integrati tutti i requisiti indicati nel primo comma della disposizione viene riconosciuto alla parte svantaggiata, sulla quale grava, conformemente alle regole generali, l'onere di fornire i relativi elementi a comprova, il **diritto** alla rinegoziazione.



Articolo 10: Tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.

I contratti pubblici **non sono affidati** agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.

Le cause di esclusione (art 94 e 95) sono **tassative** e **integrano** di diritto i bandi e le lettere di invito. **Cause ulteriori** di esclusione sono **nulle** e si considerano non apposte.

Fermi i necessari requisiti di **abilitazione** all'esercizio dell'attività professionale, gli offerenti e i gareggianti possono introdurre **requisiti speciali**, di carattere **economico-finanziario** e **tecnico professionale**, attinenti e **proporzionati** all'oggetto del contratto, favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla **riduzione della spesa** pubblica, **l'accesso al mercato** e la possibilità di **crescita delle pmi**..



Articolo 11: Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore

Principio: Al **personale impiegato** nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato **il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore** per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente **più rappresentative** sul piano nazionale **e quello** il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione.

Obbligo 1: le s.a. e gli e.c. indicano nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile

Libertà di impresa: Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Obblighi 2: le s.a. e gli e. c.

- Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, acquisiscono la **dichiarazione** con la quale l'operatore economico individuato **si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale** per tutta la durata del contratto, ovvero la **dichiarazione di equivalenza delle tutele**.
 - **assicurano**, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai **lavoratori in subappalto**.
 - **trattengono** in caso di **inadempienza contributiva** risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a **personale** dipendente dell'affidatario o del **subappaltatore** o dei soggetti titolari di **subappalti e cottimi**, impiegato nell'esecuzione del contratto, dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- in caso di **ritardo** nel pagamento delle **retribuzioni** dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto



Articolo 11: Applicazione dei contratti collettivi nazionali di Settore (in fase di gara)

Principio: Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione.

Obbligo 1: le s.a. e gli e.c. indicano nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile

Libertà di impresa: Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Obblighi 2: le s.a. e gli e. c.

- Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, acquisiscono la **dichiarazione** con la quale l'operatore economico individuato **si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale** per tutta la durata del contratto, ovvero la **dichiarazione di equivalenza delle tutele**.

Articolo 11: Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (fase di esecuzione)

Obblighi in fase di esecuzione: le s.a. e gli e. c.

- **assicurano**, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai **lavoratori in subappalto**.
- **trattengono** in caso di **inadempienza contributiva** risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a **personale** dipendente dell'affidatario o del **subappaltatore** o dei soggetti titolari di **subappalti e cottimi**, impiegato nell'esecuzione del contratto, dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- in caso di **ritardo** nel pagamento delle **retribuzioni** dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto



Articolo 12: Rinvio Esterno (*ndr. diritto pubblico e diritto privato*)

Per quanto non sia previsto nel codice, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano:

- a) le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
- b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.



Ambito di applicazione (13), il Codice si applica

- ai contratti di **appalto** e di **concessione**. **Nell'Allegato I.1** sono incluse le definizioni.

- all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle **opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale** del contributo previsto per il rilascio del permesso ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. **L'allegato I.12** individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione ascomputo del contributo di costruzione.



Ambito di applicazione (13), il Codice NON si applica

-ai **contratti esclusi** (*rinvio*), ai contratti **attivi** e ai contratti **a titolo gratuito**, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto, il cui affidamento, tuttavia, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1 (risultato), 2 (fiducia) e 3 (accesso al mercato);

-ai **contratti di società** e alle **operazioni straordinarie** che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni.

-alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione del contratto da svolgersi **all'estero** (regolate da apposito D.M.).



NON SI APPLICA....

Per “**contratti attivi**”, si intendono i contratti che non producono spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione (art. 2, lett. h) dell’Allegato I.1); per “**contratti a titolo gratuito**”, si intendono i contratti in cui l’obbligo di prestazione o i sacrifici economici direttamente previsti nel contratto gravano solo su una o alcune delle parti contraenti (art. 2, lett. g) dell’Allegato I.1) per “**contratti esclusi**”, si intendono i contratti previsti dalla sezione II della direttiva n. 2014/23/UE, dalla sezione III della direttiva 2014/24/UE, dalla sezione II della direttiva 2014/25/UE, che non rientrano nel campo di applicazione del codice (art. 2, lett. m) dell’Allegato I.1). in sintesi, si tratta di appalti aggiudicati nei **settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali**; di esclusioni specifiche nel settore delle **comunicazioni elettroniche**; di appalti pubblici aggiudicati e **concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali**; di esclusioni specifiche per gli appalti di **servizi (cfr. art. 56 Codice)**; di appalti di servizi aggiudicati in base a un **diritto esclusivo**; di **appalti pubblici tra enti** nell'ambito del settore pubblico.



NON SI APPICA...

Ai **contratti di società** e le **operazioni straordinarie** che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. In tali ambiti, rimangono ferme le specifiche norme del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) che disciplinano la **scelta del socio privato**, in cui si prevede l'utilizzo di procedure ad evidenza pubblica (art. 17, comma 1 T.U.cit) e la **cessione di quote o di azioni**, per le quali è previsto il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e, solo in casi eccezionali, ove l'offerta sia particolarmente conveniente, la negoziazione diretta con un singolo acquirente (art. 10, comma 2 T.U.cit).



Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti (14)

1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono (SETTORI ORDINARI):
 - a) euro **5.382.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b) euro **140.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della **difesa**, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
 - c) euro **215.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'Allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
 - d) euro **750.000** per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE



Soglie di rilevanza europea Settori speciali

Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74

Codice CPV	Descrizione
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici]	Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi
85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni]	Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura
75300000-9	Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (*)
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1	Servizi di prestazioni sociali
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3	Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative
98131000-0	Servizi religiosi
da 55100000-1 a 55410000-7 da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti] 55520000-1 Servizi di catering, 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto, 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni, 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica 55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione mensa, 55523100-3 Servizi di mensa scolastica	Servizi alberghieri e di ristorazione
da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5;	Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 10, lettera c bis)
da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3	Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche
da 75200000-8 a 75231000-4	Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività

Codice CPV	Descrizione
da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9	Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 10, lettera e bis)
da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1 [Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti]	Servizi investigativi e di sicurezza,
98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali]	Servizi internazionali
64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna]	Servizi postali
50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro]	Servizi vari

(¹) Tali servizi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale.



Calcolo dell'importo stimato

-Di un **appalto** è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla s.a.: tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara; di premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti.

-Di un **appalto o di una concessione** tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le singole unità operative della s.a. e dell'e.c., salvo che si tratti di unità operativa distinta responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione.

-**Divieto di elusione** soglie e frazionamento non giustificato

-Quantificato al **momento dell'invio dell'avviso** o dell'avvio della procedura (quando è senza gara)

Lavori: compresi servizi e forniture (solo quelli necessari)

Lavori e Servizi: importo complessivo stimato della totalità dei lotti; applicazione Codice a ciascun lotto;

Forniture omogenee: importo complessivo stimato della totalità di tali lotti applicazione Codice a ciascun lotto

DEROGA (l,s,f): quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l'importo cumulato dei lotti [ndr. così] aggiudicati non superi il 20% dell'importo complessivo di tutti i lotti.



forniture o servizi (criteri di calcolo)

Se presentano caratteri di **regolarità** o sono destinati ad essere **rinnovati** entro un determinato periodo, è posto **come base per il calcolo** dell'importo stimato dell'appalto:

- a) **l'importo reale complessivo** dei **contratti analoghi** conclusi **nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente [ndr. SPESA STORICA]**, **rettificato**, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità **o di importo che potrebbero sopravvenire** nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) **l'importo stimato complessivo** dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.



forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti (criteri)

Importo da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

- a) durata **determinata**
 - **pari o inferiore a dodici mesi**=importo di durata dell'appalto
 - o, se **supera i dodici mesi**, =importo complessivo, ivi compreso l'importo stimato di quello residuo;
- b) durata **indeterminata** o che non può essere definita, l'importo mensile moltiplicato per quarantotto.



Altri appalti pubblici di servizi

Importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

- a) per i servizi **assicurativi**, il **premio da pagare** e altre forme di remunerazione;
- b) per i servizi **bancari** e altri servizi **finanziari** gli **onorari**, ovvero c) la **progettazione**, le **commissioni** da pagare, gli **interessi** e **altre forme di remunerazione**;
- d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
 - 1) durata determinata **pari o inferiore a quarantottomesi=intera loro durata**;
 - 2) durata indeterminata o **superiore a quarantottomesi=mensile** moltiplicato **per 48**.



Appalti misti «criterio di prevalenza economica»

Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto di **servizi e forniture** si fonda sull'importo totale dei **servizi** e delle **forniture**, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle operazioni di posa e di installazione.

- Ma.. il nuovo codice, al fine di individuare le regole di affidamento dei contratti misti, **non circoscrive l'applicazione del criterio quantitativo** basato sulla **prevalenza economica** di una prestazione rispetto all'altra **ai soli** ai soli contratti misti di servizi e forniture ma lo fa assurgere al ruolo di **unico criterio generale**, dunque applicabile anche alle fattispecie contrattuali **comprehensive di lavori**.



...anche per i contratti di lavori servizi e forniture

18. I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. **L'oggetto principale è determinato in base all'importo stimato più elevato** tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di **lavori, servizi e forniture** prevista dal contratto.



Appalti misti scelta o «prevalenza settori ordinari»

- (ordinari+esclusi) prestazioni solo in parte nel campo di applicazione del codice, le s.a. possono scegliere di aggiudicare appalti distinti (ciascuno con le proprie regole) o di aggiudicare un appalto unico (in tal caso prevalgono le regole per i settori ordinari). (c.20)
- (appalto+concessioni) elementi sia di appalti (l,s,f) nei settori ordinari sia di concessioni prevalgono le regole dei settori ordinari, purché l'importo stimato dell'appalto sia pari o superiore alla soglia pertinente.



Appalti misti altre regole

Per ordinari più speciali: regole specifiche
dal comma 21 al comma 27

Per ordinari+difesa e sicurezza: rinvio
all'articolo 137.

Per i contratti misti di concessione (l+s) :
si applica l'articolo 180.



Responsabile unico del **progetto** (RUP) (15)

E' più di un RUP da l. 241/1990.

Nomina nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto (e va indicato negli avvisi, bandi, inviti di gara o procedura e nell'affidam.diretto) .

RUP per le **fasi** di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, **preferibilmente** in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui **all'allegato I.2**

L'ufficio di RUP è **obbligatorio** e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.



Gli «altri RUP»

Ferma restando l'unicità del RUP, le s.a. e gli e.c. possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di

- un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione
- e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP



Il RUP assicura

il **completamento** dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate **nell'allegato I.2***, **o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.**

(per questo e per altri Allegati In sede di prima applicazione del Codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con decreto MIT)*



Obblighi divieti e scelte della p.a.

Possibilità di istituire una struttura di supporto al RUP

Possibilità di destinare risorse finanziarie non superiori all'1 % dell'importo posto a base di gara per **l'affidamento diretto da parte del RUP** di incarichi di assistenza al medesimo.

Obbligo di adozione, in coerenza la programmazione triennale, di un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

Divieto di attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

Obbligo: Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.



ALLEGATO I.2 - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice)

Art. 1. Ambito di applicazione.

Art. 2. Modalità di individuazione del RUP.

Art. 3. Struttura di supporto.

Art. 4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

Art. 5. Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

Art. 6. Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

Art. 7. Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.

Art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

Art. 9. Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.



Conflitto di interessi (16) [cfr. Fiducia]

- Definizione: quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può **influenzare**, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un **interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito** come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
- 2. **In coerenza con il principio della fiducia** e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza **deve essere provata da chi invoca il conflitto** sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a **interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro**.
- 3. **Il personale** che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà **comunicazione** alla stazione appaltante o all'ente concedente e si **astiene** [*ndr. possibile empasse con obbligo di RUP*] dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
- 4. **Le stazioni appaltanti** adottano **misure adeguate** per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e **vigilano** affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.



IL DIRETTORE LAVORI ED IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (RINVIO A LEZIONE SU ESECUZIONE)

ART. 114 CCP: L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate

- ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Articolo 114, comma 5)



Fasi delle procedure di affidamento (17)

Prima dell'avvio delle procedure, adozione della **decisione di contrarre**:

-in caso di gare, individuando gli **elementi essenziali del contratto** e i **criteri di selezione** degli operatori economici e delle offerte.

-in caso di **affidamento diretto**, individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Conclusione delle procedure di selezione nei termini indicati **nell'allegato I.3*** (Termini delle procedure di appalto e di concessione).

(N.B.) il superamento dei termini costituisce **silenzio inadempimento** e rileva anche **al fine della** verifica del rispetto del dovere di **buona fede**, **anche in pendenza di contenzioso**.

Ogni concorrente può presentare **una sola offerta**, che è **vincolante** per il **periodo indicato nel bando** o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per **centottanta giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La s.a e l'e.c., con **atto motivato**, possono chiedere agli offerenti il **differimento** del termine.



Fasi delle procedure di affidamento (17)

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la ***proposta di aggiudicazione*** alla migliore offerta non anomala.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'***aggiudicazione***, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'***offerta dell'aggiudicatario*** è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18 (il contratto e la sua stipulazione).



Fasi delle procedure di affidamento (17)

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 [esecuzione anticipata], ***l'esecuzione*** del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza.

L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, **ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea [norma PNNR]**.

La pendenza di un ***contenzioso*** non può ***mai*** giustificare la ***sospensione*** della procedura o dell'aggiudicazione, **salvi** i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Digitalizzazione



Le s.a. e gli e.c. (in attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) assicurano:

- digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- principio dell'unicità dell'invio
- utilizzo di piattaforme e servizi digitali infrastrutturali delle s.a.
- revisione dei processi e dei regolamenti, misure di sicurezza e formazione e aggiornamento del personale, tracciabilità e trasparenza delle attività svolte, accessibilità ai dati e informazioni (Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.), conoscibilità dei processi decisionali automatizzati, ove possibile procedure automatizzate nella valutazione delle offerte,

Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici e-procurement

L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali e/o fornite da terzi interconnessi e interoperanti abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici che consentono in particolare:

- a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
- d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- e) la presentazione delle offerte;
- f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.



Banca dati nazionale dei contratti pubblici (23)

L'ANAC è **titolare in via esclusiva** della Banca dati nazionale dei contratti pubblici interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate ed i sistemi operativi delle s.a. e degli e.c.

Nei casi in cui si **omettano informazioni** o **attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati**, l'ANAC effettua una **segnalazione all'AGID** per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all' articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005**.

L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce **violazione di obblighi di transizione digitale** punibili ai sensi dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo **possono essere utilizzati nell'ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale** nei tempi previsti dalle leggi di spesa.

** valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare.
l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000.



DELIBERA ANAC N. 261 20 giugno 2023

Novita'

Oggetto Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»



Fascicolo virtuale dell'operatore economico

Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che **consente la verifica** dell'assenza delle cause di esclusione o dei requisiti.

Fascioli **aggiornati automaticamente** mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa

l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico

DELIBERA ANAC N. 262 20 giugno 2023

NOVITA'

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24 Art. 24.
(Fascicolo virtuale dell'operatore economico), comma 4, del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia
Digitale



Piattaforme di approvvigionamento digitale

Insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti

- per svolgere una o più attività di **trasparenza** e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero **ciclo di vita** dei contratti pubblici, interoperative con la **Banca dati nazionale** dei contratti pubblici
- per svolgere le **procedure di affidamento** e di esecuzione dei contratti pubblici
- non possono alterare la **parità** di accesso degli operatori, né impedire o limitare la **partecipazione** alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la **concorrenza**, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara
- Le s.a. e gli e.c. (soprattutto **piccoli comuni**) non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma
- sono realizzate secondo **regole tecniche di AGID** e ANAC, previa **certificazione** AGID, che consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.



Publicità legale degli atti (27) (canalizzazione attraverso la BDNCP)

E' garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 (pubblicazione europea) e 85 (pubblicazione nazionale) secondo quanto definito dal regolamento ANAC (entro 60 gg. dal Codice)

Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 **decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale** dei contratti pubblici.

La documentazione di gara è resa **costantemente disponibile** attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.




DELIBERA N. 263 20 giugno 2023

NOVITA'

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»

Trasparenza dei contratti pubblici (28)



Informazioni su **programmazione** e **procedure** del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 (limitazioni accesso) ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 (difesa e sicurezza), sono trasmessi tempestivamente alla BDN attraverso le piattaforme digitali.

Le s.a. e gli e.c. assicurano il **collegamento** tra la sezione «**Amministrazione trasparente**» del sito istituzionale e la **BDN** (attraverso la **piattaforma unica della trasparenza**), secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ove sono pubblicati

- composizione e curricula della commissione giudicatrice,
- resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto circa

- la **struttura proponente**, **l'oggetto del bando**, **l'elenco degli operatori invitati** a presentare offerte, **l'aggiudicatario**, **l'importo di aggiudicazione**, **i tempi di completamento** dei lavori, servizi o forniture e **l'importo delle somme liquidate**.



ART. 224 del Codice

«Art. 37 - (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.».

Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici



Ove possibile, automatizzare le attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti (pubblicati su «Amministrazione Trasparente»), attraverso:

- disponibilità del **codice sorgente**, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;
- **clausole** volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione
- principi di:
 - a) **conoscibilità e comprensibilità**, per ogni operatore economico di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;
 - b) **non esclusività della decisione algoritmica**, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;
 - c) **non discriminazione algoritmica**, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici



DELIBERA N. 264 20 giugno 2023

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla **programmazione** di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del **ciclo di vita** dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli **obblighi di pubblicazione** di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33



Anagrafe degli operatori economici

- E' istituita presso l'ANAC l'Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese, che censisce gli **operatori economici**, **nonché i soggetti**, le persone fisiche e i **titolari di cariche** ad essi riferibili (con valore certificativo).
- I dati sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme delle p.a., per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.



Strumenti e modalità di acquisto elettronici

- . Sistemi dinamici di acquisizione
- . Aste Elettroniche
- . Cataloghi elettronici



Sistemi dinamici di acquisizione

Si tratta di:

- uno «strumento» di acquisto (non di una procedura competitiva)
- un procedimento interamente elettronico **aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico** che soddisfi i criteri di selezione **suddiviso in categorie** definite di prodotti, lavori o servizi secondo caratteristiche (anche quantitativi massimi e area geografica)
- aggiudicazione secondo le norme previste per la **procedura ristretta** di cui all'articolo 72 (rinvio)

Le regole di ingaggio sono descritte all'art. 32.

IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

Art. 32

Un sistema dinamico di acquisto è un **processo di acquisizione interamente elettronico**, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione, limitato nel tempo (max 4 anni) ed aperto per tutta la sua durata (requisiti di selezione–offerta indicativa) a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onori.

•E' caratterizzato da dinamismo della partecipazione e delle offerte (è possibile migliorare successivamente l'offerta presentata)

Caratteristiche

- Suddivisione del procedimento in 2 fasi (modello procedura ristretta)
- Informatizzazione dell' intero procedimento
- Dinamismo della partecipazione e delle offerte
- Concorrenzialità della procedura

Processo di istituzione e di ammissione dei partecipanti al S.D.A.P.A- 1 fase

Stazione appaltante

Operatore economico

Predisposizione e pubblicazione del Bando Istitutivo del Sistema Dinamico

Risposta al Bando Istitutivo del Sistema Dinamico - Presentazione delle Offerte indicative

Valutazione delle Richieste di ammissione e delle Offerte Indicative

Predisporre il bando istitutivo del SDAPA, il relativo capitolato e gli eventuali documenti complementari. Pubblica il bando e rende disponibile l'intera documentazione tramite internet. Durata di regola, non superiore a 4 anni.

1

Chiede di essere ammesso nel sistema eventualmente se richiesto presentando un'offerta indicativa migliorabile in qualsiasi momento per l'intera durata del sistema.

2

Verifica che le richieste di ammissione e le offerte indicative pervenute siano conformi alle prescrizioni contenute nel bando istitutivo del sistema dinamico e nel relativo capitolato entro 10 gg. dalla relativa data di presentazione e comunica agli offerenti l'ammissione al sistema o il rigetto.


3

sdapa 2 fase



Stazione appaltante

Operatore economico





Aste elettroniche

Le s.a. e gli e.c. **possono** ricorrere ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte strutturate come un processo elettronico per **fasi successive**, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.

Mai su prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori.

Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, può essere previsto che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un **accordo quadro**.

3. L'asta elettronica è aggiudicata sulla base di:

- a) esclusivamente i **prezzi**, quando l'appalto è aggiudicato sulla sola base del prezzo;
- b) il **prezzo** o i **nuovi valori** degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.



Cataloghi elettronici

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere che (nell'ambito di una **gara**) le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico (anche nell'ambito di un **accordo quadro**). Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.

I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono aggiudicare appalti basati su un **sistema dinamico di acquisizione** richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le regole di ingaggio sono descritte all'art. 34

Appalti esclusi nei settori ordinari

- servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un **diritto esclusivo**
- Volti a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di **reti di telecomunicazioni** o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche
- **Procedure** diverse stabilite da (i) uno strumento giuridico che crea **obblighi internazionali**, quali un accordo internazionale o (ii) da **un'organizzazione internazionale**
- n base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione
- aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni
- aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media **audiovisivi o radiofonici**
- concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- concernenti servizi **legali** di rappresentanza giudiziale o arbitrale, o consulenza a ciò finalizzata, notai, fiduciari o tutori designati, connessi con all'esercizio dei pubblici poteri
- **intermediazione finanziaria**
- prestiti
- contratti di lavoro;
- difesa civile e protezione civile
- servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana
- servizi connessi a campagne politiche
- acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani
- convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici,

2. Norme e istituti comuni (Artt. 57 – 61)

- Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi - criteri di sostenibilità energetica e ambientale
- Suddivisione in lotti
- Accordi quadro
- Revisione prezzi
- Contratti riservati

Clausole sociali del bando di gara (Art. 57 comma 1)

Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento (...) devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (art. 57 comma 1)

Le clausole sociali consistono in specifiche previsioni inserite all'interno nel bando di gara o documento equipollente che hanno la finalità di imporre il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per l'esecuzione dei contratti pubblici. Ciò avviene tramite l'introduzione di elementi estranei agli interessi delle parti del contratto

La necessità di includere clausole di questo tipo all'interno delle procedure di gara deriva dal diritto europeo, in particolare dall'Art. 18 paragrafo 2 Direttiva (UE) 2014/24: tale disposizione stabilisce che gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro

Secondo la CGUE (C-395/18, 30 gennaio 2020, TIM SpA), la disposizione citata costituisce un principio fondamentale di diritto europeo in materia di contratti pubblici, al pari dei principi di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità

Clausole sociali del bando di gara: caratteristiche e tipologie

Le clausole in questione possono suddividersi in tre tipologie:

- Clausole sociali di equo trattamento o di prima generazione: impongono il rispetto degli standard di trattamento economico previsti dai CCNL di settore; nel precedente codice, ad es., si contemplava all'Art. 3 lett. oo) la definizione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore
- Clausole sociali di riassunzione o di seconda generazione: impongono all'impresa subentrante di far riassumere i lavoratori impiegati dall'impresa uscente nella gestione di un'attività in appalto o in concessione (un esempio di una clausola del genere legislativamente imposta si rinviene all'Art. 28 comma 6 del D.lgs. 164/2000, che si riferisce al mercato interno del gas)
- Clausole sociali di pari opportunità di genere e generazionali: previste dall'Art. 47 del d.l. n. 77/2021 per gli «appalti PNRR», impongono una serie di obblighi per incentivi all'assunzione improntati alle pari opportunità (ad es., obbligo di assunzione di una percentuale di personale giovanile al fine dell'esecuzione dell'appalto)

Clausole sociali: funzionamento

Le linee guida ANAC n.13/2019 specificano il funzionamento in concreto della clausole sociali, in particolare per gli appalti ad alta intensità di manodopera (quelli in cui il costo del lavoro è superiore al 50% del totale posto a base di gara)

- l'operatore economico è tenuto ad accettare espressamente la clausola sociale, a pena di esclusione dalla gara (i)
- l'obbligo del rispetto è riportato nel contratto (ii)
- ai fini della conoscenza da parte dei concorrenti del personale da riassorbire del gestore uscente, la stazione appaltante è tenuta a fornire i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, indicando anche il CCNL da applicarsi (iii)
- il concorrente è tenuto ad allegare all'offerta un progetto di assorbimento (iv)
- le stazioni appaltanti devono inserire penali o clausole risolutive per il caso in cui l'aggiudicatario risulti inadempiente agli obblighi imposti dalla clausola sociale (v)

È pacifico in giurisprudenza, dopo varie oscillazioni, che l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori uscenti debba essere bilanciato con l'organizzazione prescelta dall'imprenditore subentrante

I contratti riservati (Art. 61)

Stabilisce l'Art. 61 – disposizione ispirata alla stessa ratio delle clausole sociali – che:

«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati»

In queste circostanze, *«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate»*

Gli appalti riservati (Art. 129) in materia di contratti di servizi sociali

Sulla falsariga delle clausole sociali in quanto ispirati alle medesime finalità (tutela di interessi estranei ai consueti scopi patrimoniali sottesi alla stipulazione di un contratto), sono i c.d. appalti riservati, così definiti perché esprimono la facoltà della stazione appaltante di riservare - appunto - appalti e concessioni alla sola partecipazione di operatori economici che impieghino per almeno il 30% del totale lavoratori svantaggiati (così disponeva la previgente disciplina)

- Il nuovo codice, invece, permette la possibilità alle stazioni appaltanti di bandire procedure di gara riservate solo nel caso in cui siano cumulativamente rispettate le seguenti condizioni:
 - a) gli enti riservatari devono avere come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi sanitari, sociali e culturali;
 - b) deve essere previsto un vincolo di reinvestimento dei profitti, per il conseguimento degli obiettivi statutari o, comunque, una distribuzione o redistribuzione fondata su considerazioni partecipative;
 - c) le strutture di gestione o proprietà degli enti devono essere basate su principi partecipativi o di azionariato dei dipendenti, ovvero richiedere la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati

I criteri di sostenibilità energetica ed ambientale (Art. 57 comma 2, prec. Art .30)

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (...) Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (...) Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi (Art. 57 comma 2)

I criteri ambientali minimi costituiscono un elemento obbligatorio della documentazione di gara, come già statuiva la previgente disciplina, costituendo inoltre consolidato orientamento giurisprudenziale

Criteria ambientali minimi: in che cosa consistono

I CAM sono le caratteristiche tecniche che un bene o un'attività deve avere per essere considerato «ecosostenibile» e che le stazioni appaltanti devono necessariamente prendere in considerazione al momento dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per addvenire all'acquisto.

- I CAM possono fare riferimento ai requisiti di un prodotto in assenza dei quali l'offerta non può essere presa in considerazione
- Oppure, possono riguardare i requisiti premiali, valutati nella fase di selezione dell'offerta
- Attualmente, sono stati adottati 18 CAM per altrettante categorie di forniture e affidamenti
- sono stati di recente aggiunti alla lista tre ulteriori CAM, con i dd.mm. nn. 254-255-256/2022 relativi alla fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni (d.m. 254/2022), all'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (d.m. 255/2022) e relativi all'affidamento del servizio di progettazione e dei lavori per interventi edilizi (d.m. 256/2022) che entreranno in vigore nel dicembre 2022

Alcune pronunce giurisprudenziali in materia di CAM

- Il mancato rispetto dei CAM è stato sanzionato più volte in sede giurisdizionale: il mancato richiamo dei criteri ambientali minimi nei documenti di gara costituisce omissione di una “norma imperativa e cogente dell’ordinamento” (TAR Veneto, Sez. I, 18 marzo 2019, n. 329; Cons. Stato, Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903; TAR Toscana 14 maggio 2018, n. 645; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 24 aprile 2020, n. 685; Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972)
- È stata disposta dal giudice l’esclusione dell’offerta che non rispettava i requisiti richiesti dalle specifiche tecniche rispondenti ai criteri ambientali minimi (TAR Toscana, Sez. I, 14 maggio 2019, n. 645; TRGA Trento 14 maggio 2020, n. 66; TAR Toscana, Sez. III, 20 febbraio 2020, n. 225; TAR Campania, Napoli, 8 marzo 2021, n. 1529; TAR Toscana 2 agosto 2021, n. 9140)

Decreti ministeriali e relativi CAM

- DM 12 ottobre 2009: Carta in risme, Ammendanti (aggiornati con DM 13/12/2013);
- DM 22 febbraio 2011: Prodotti tessili, Arredi per ufficio (entrambi rivisti con DM 11/1/2017);
- Illuminazione pubblica (DM 23/12/2013);
- DM 7 marzo 2012: Servizi energetici (raffrescamento, riscaldamento, forza motrice ed illuminazione di edifici); DM 6 maggio 2012: Veicoli su strada;
- DM 24 maggio 2012: Servizi di pulizia;
- DM 6 giugno 2012: Criteri sociali;
- DM 4 aprile 2013: Carta per copia e carta grafica;
- DM 13 febbraio 2014 Gestione dei Rifiuti Urbani;

Decreti ministeriali e relativi CAM

9. DM 5 febbraio 2015 Arredo urbano; DM 5 febbraio 2015: articoli per l'arredo urbano;
10. DM 24 Dicembre 2015: Ausili per l'incontinenza;
11. Servizio di progettazione e lavori, per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici (modificato il DM 11 Gennaio 2017);
12. DM 18 Ottobre 2016: Sanificazione delle strutture ospedaliere e prodotti detergenti;
13. DM 27 Settembre 2017 Illuminazione Pubblica;
14. DM 11 Ottobre 2017: Edilizia;
15. DM 28 Marzo 2018 Servizio Illuminazione Pubblica;
16. DM 17 maggio 2018 Calzature da lavoro, articoli e accessori in pelle;
17. DM 17 Ottobre 2019 Servizio di stampa gestita, noleggio stampanti e apparecchi multifunzione e cartucce toner
18. DM 10 Marzo 2020: Servizi di ristorazione collettiva e forniture di prodotti alimentari e Gestione del Verde Pubblico

Piano d'azione sulla sostenibilità ambientale (PAN GPP)

- Ha l'obiettivo di massimizzare la diffusione del green public procurement (appalti verdi) presso gli enti pubblici in modo da farne dispiegare in pieno le sue potenzialità in termini di miglioramento ambientale, economico ed industriale; è stato revisionato da ultimo con d.m. 10 aprile 2013
- Al suo interno sono contenute le specifiche tecniche dei prodotti e servizi relativi ai criteri ambientali minimi

Gli enti pubblici sono chiamati a:

- effettuare un'analisi dei propri fabbisogni con l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il decoupling (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale)
- identificare le funzioni competenti per l'attuazione del GPP coinvolte nel processo d'acquisto
- redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in ambito GPP

La suddivisione in lotti dell'oggetto del contratto (Art. 58, prec. Art. 51)

- Scopo della suddivisione in lotti è quello di garantire la partecipazione più ampia possibile alle procedure ad evidenza pubblica da parte delle PMI; si tratta di un obiettivo del diritto europeo, che in questo modo mira a tutelare e sviluppare la concorrenza tra le imprese; inoltre, aumentando il numero dei lotti, aumentano le opportunità di aggiudicazione per le PMI, per questo motivo «È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti» (Art. 58 comma 3)
- Si tratta di un istituto nato nel diritto della *commande publique* francese, ove per la prima volta si era posto l'obbligo di ricorrere all'*allotissement*

Le PMI, MPMI, micro imprese sono le categorie di operatori economici destinatarie di questo istituto: le definizioni di esse sono contenute nella Raccomandazione n. 2003/361/CE:

- medie imprese: le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o in alternativa un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- piccole imprese: le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- microimprese: le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

La suddivisione in lotti: disciplina

Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti sono tenute a motivare la mancata suddivisione dell'appalto in lotti;

Allorché si proceda alla suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere «*adeguato*» in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. Per dare conto di questo, le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti (Art. 58, commi 2 e 3)

È possibile suddividere l'appalto in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi

- Con «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti
- Con «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto
- Con «lotto quantitativo», uno specifico oggetto di appalto o concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese

Quest'ultima costituisce una nozione innovativa, che ha la finalità di aumentare ulteriormente le chance di aggiudicazione dell'appalto da parte delle PMI

Possibili motivazioni giustificative della mancata suddivisione in lotti dell'appalto, come enucleate dalla giurisprudenza

- Principio generale determinato in materia è che Il favor accordato alla suddivisione in lotti dell'appalto non può essere inteso quale “regressione del coesistente interesse pubblico alla scelta del miglior contraente” (TAR Lombardia, Sez. IV, 20 aprile 2017, n. 906 e TAR Lazio, Sez. II, 30 agosto 2016, n. 944)
- In questo senso, una motivazione giustificativa può consistere nel caso in cui l'esecuzione del contratto diventa troppo costosa, se l'oggetto venisse diviso in più lotti (si tratta, dunque, dell'interesse «*all'efficiente svolgimento della prestazione contrattuale*» Consiglio di Stato, sez, III, n. 5224/2017), sempre su questa linea, è stata giustificata in giurisprudenza la mancata suddivisione in lotti nel caso in cui il coordinamento tra i diversi operatori economici per i lotti poteva seriamente pregiudicare la corretta esecuzione del contratto (circostanza che si evince dal Considerando n. 78 della Direttiva 2014/UE/24)
- è inoltre orientamento consolidato la circostanza per cui la scelta discrezionale dell'amministrazione di derogare alla regola generale della suddivisione in lotti non è «*suscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità, tanto più nel caso in cui l'unitarietà sia imposta dall'oggetto dell'appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare*» (Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081; T.A.R. Campania, Sez. V, 15 maggio 2017, n. 2607; T.A.R. Campania, Sez. V, 13 gennaio 2017, n. 55756)

Altri istituti ispirati al principio della massima apertura delle procedure ad evidenza pubblica alle medie imprese

- Possibilità per le imprese di partecipare in forma aggregata alle gare (tramite consorzi, cooperative, raggruppamenti temporanei, reti di imprese ecc.) -> parte III, titolo II del codice
- Possibilità di ricorrere all'avvalimento di requisiti di natura tecnica od economica posseduti da altre imprese al fine di partecipare proficuamente alla procedura e senza rischiare l'esclusione per mancanza dei requisiti minimi di partecipazione -> art. 104
- Possibilità di entrare all'interno della procedura ad evidenza pubblica «*a valle*» mediante il ricorso al subappalto, che con il nuovo codice permette potenzialmente di subappaltare ad altra impresa, magari più piccola e specializzata, la prestazione oggetto del contratto -> art. 119

Gli accordi quadro (Art. 59): strumento di semplificazione e di programmazione

Gli accordi quadro sono definiti dall'Art. 2 lett. n) dell'Allegato I.1 al codice come *l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste*

Si tratta di uno strumento che all'inizio era previsto per i soli settori speciali (per esempio, gas, elettricità, trasporti) e, grazie alla Direttiva 2004/18/CE, è stato generalizzato a tutti gli appalti pubblici

In pratica, l'accordo quadro, una volta stipulato, fissa le principali condizioni alle quali verranno stipulati tra le parti i futuri contratti: si tratta dei c.d. contratti a valle

L'ambito preferenziale di applicazione dell'accordo quadro sono gli appalti aventi ad oggetto beni standardizzati, ad esempio le forniture periodiche, rispetto ai quali si pone solo la questione di stabilire la quantità esatta di fornitura necessaria all'Amministrazione in uno specifico momento

La durata massima dell'accordo quadro è fissata in quattro anni, per evitare limitazioni eccessive della concorrenza; L'accordo quadro, in ogni caso, *indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale* (Art. 59 comma 1)

In sede di aggiudicazione dell'accordo quadro, pertanto, la stazione appaltante indica: l'importo stimato totale delle prestazioni complessive oggetto dell'accordo (i) il valore di ciascuna commessa (ii) i periodi di tempo tendenziali entro cui la stazione appaltante procederà ad affidare nuovamente il contratto (iii)

ACCORDO QUADRO

ART. 59

*E' un accordo concluso tra **una o più stazioni appaltanti** e **uno o più operatori economici** e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i **prezzi e le quantità previste***

E' uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento

«modello negoziale, riconducibile, agli schemi del **contratto normativo e del contratto preliminare**, e si sostanzia in un accordo con efficacia limitata nel tempo, concluso con uno o più operatori economici al fine di stabilire i termini e le condizioni dei futuri contratti da affidare, e, quindi, le caratteristiche generali dei beni, servizi e lavori richiesti dalla stazione appaltante.

Quest'ultima non assume, dunque, nell'immediato, in virtù di tale strumento negoziale, alcuno specifico obbligo contrattuale nei confronti della controparte privata, ma consegue, per un determinato arco temporale, la possibilità di acquisire le prestazioni oggetto dell'accordo, allorquando ne ravvisi la necessità»

(TAR Campania, Napoli, n. 4264/2016)

Gli accordi quadro: il divieto di affidamento di prestazioni diverse da quelle stabilite a monte nell'accordo quadro

Regola generale è che «*Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso*» (art. 59 comma 3); non è possibile accordarsi per prestazioni diverse rispetto a quelle previste a monte nell'accordo quadro

Per evitare che l'accordo quadro venga utilizzato per affidamenti differenti da quelli previsti nelle condizioni generali, è stata introdotta inoltre la norma a mente della quale «*ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto conseguenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.*» (Art. 59 comma 1) Questa precisazione è stata ritenuta opportuna sulla circostanza per cui, nel corso dei lavori di stesura della bozza di codice, è stato evidenziato che era invalsa nella prassi la pratica di affidare appalti di lavori attraverso l'accordo quadro sostanzialmente differenti rispetto alle condizioni stipulate a monte con l'operatore economico o gli operatori economici aggiudicatari, attuando una vera e propria elusione della disciplina dell'evidenza pubblica. Su queste basi si era altresì specificato – come si legge nella *Relazione al codice* – che poteva essere opportuno effettuare un collegamento con i lavori di manutenzione ordinaria di cui all'Art. 3 del t.u. edilizia nel senso di escludere dall'ambito di applicazione dell'istituto dell'accordo quadro tutti gli appalti che comportassero interventi di diversa natura e potenzialmente foriere di affidamenti di natura diversa rispetto a quelli stabiliti a monte

Ad ulteriore presidio di questo principio, l'Art. 59 comma 2 stabilisce che «*Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro*»

Gli accordi quadro: il confronto concorrenziale a valle tra gli operatori economici risultati aggiudicatari dell'accordo

Ai sensi del comma 4 dell'Art. 59, il confronto può avvenire nei seguenti modi:

- secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
- riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- in parte senza la riapertura del confronto competitivo e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo.

ACCORDO QUADRO

CARATTERISTICHE

Oggetto: Con una unica gara la P.a. accorpa per un periodo determinato prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, rispetto alla quali non v'è certezza ex ante in ordine alla quantità di **servizi, forniture, lavori** che nel tempo dovranno essere acquisiti, procedendo all'affidamento dei singoli appalti man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite

Procedure: procedure ad evidenza pubblica (aperte, ristrette e competitive con negoziazione) in tutte le fasi, con ordinari criteri di aggiudicazione

Valore: max stimato, netto IVA, del complesso degli appalti previsti per la durata dell'Accordo Quadro;

Durata: max 4 anni;

Immodificabilità: *“In sede di aggiudicazione basati su un A.Q. le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale A.Q., in particolare nel caso di un solo operatore”*

ACCORDO QUADRO

ESEMPI DELLA COMMISSIONE UE

L'uso più appropriato di un accordo quadro si ha quando un'amministrazione aggiudicatrice ha un'esigenza ripetuta di lavori, servizi o forniture, ma le quantità esatte che saranno richieste non sono note, come nei seguenti casi:

1. “Una centrale di committenza agisce per conto di 10 enti sanitari e stipula un accordo quadro con 4 fornitori per la fornitura di veicoli di emergenza”
2. “Quattro autorità locali vicine stipulano un accordo quadro con un operatore economico per la manutenzione di strade”
3. “Un singolo dipartimento governativo stipula un accordo quadro per l'approvvigionamento di articoli di cancelleria con 3 fornitori”

ACCORDO QUADRO

AQ concluso con un solo operatore economico: gli appalti esecutivi sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate

senza
completamento
dell'offerta

con completamento
dell'offerta

AQ concluso con più operatori economici (di regola, almeno 3) poi gli appalti esecutivi possono essere aggiudicati

mediante applicazione delle condizioni stabilite nell' 'A.Q. senza nuovo confronto competitivo

i singoli appalti sono affidati dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole

ACCORDO QUADRO

LA DURATA DEI CONTRATTI ESECUTIVI

La durata massima di un accordo quadro negli appalti nei settori ordinari è di 4 anni,

tuttavia

*«mentre gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell'accordo quadro stesso, la durata dei singoli appalti basati su un accordo quadro **non deve necessariamente coincidere con la durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore** (cons. 62 direttiva 2014/24). Con la locuzione “appalti da aggiudicare durante un dato periodo”, la definizione ha inteso, dunque, **dare rilievo autonomo alla durata dei contratti esecutivi**»*

(CDS n. 1455/2019)

Ma quale è la differenza tra accordo quadro e convenzione?

L'Accordo quadro, è uno strumento di acquisto concluso fra una o più P.A. e uno o più OE, finalizzato a fissare le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, indicando i prezzi e, se del caso, le quantità.

Quando l'AQ è stipulato con un unico OE è completo e sono disciplinate tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi (quindi i successivi appalti saranno solo l'attuazione di quanto in precedenza concordato) in pratica coincide con la **convenzione quadro**

La **convenzione-quadro** è una sottocategoria dell'AQ, sebbene più risalente nel tempo (art. 26 L. 488/1999) allo scopo di fornire a Consip uno strumento giuridico per la stipula di contratti

L'OE prescelto si impegnava ad accettare ordinativi di fornitura di beni e servizi, alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara, fino al raggiungimento del limite massimo previsto (il cd. massimale) di beni e servizi aventi la caratteristica di elevata standardizzazione.

Le convenzioni-quadro possono essere stipulate solo dai Soggetti Aggregatori, che sono Centrali di committenza iscritte nell'apposito elenco presso l'Anagrafe Unica della Stazioni Appaltanti

La convenzione a differenza dell'AQ che è un contratto di durata (4 anni) è un contratto basato su un **massimale prestabilito dalle parti**, al raggiungimento del quale il contratto sarà adempiuto ed estinta l'obbligazione dell'impresa fornitrice a prescindere dal tempo ancora da trascorrere fino alla durata contrattualmente prevista

3. Gli atti preparatori (Art. 77 – 82)

- Consultazioni preliminari di mercato
- Specifiche tecniche ed etichettature
- Avvisi di pre-informazione e documenti di gara

Le consultazioni preliminari di mercato (Artt. 77 – 78)

Hanno la finalità di permettere alla stazione appaltante di dialogare con gli operatori economici fin dalla fase preparatoria della gara

In questo modo, l'amministrazione pubblica ha la possibilità di comprendere in modo più adeguato le proprie esigenze e specificare in modo più preciso la propria domanda di beni e servizi al mercato colmando l'eventuale asimmetria informativa sussistente rispetto al mercato

In concreto, le consultazioni preliminari di mercato possono assolvere a due funzioni:

- Ottenere informazioni per predisporre in modo preciso la documentazione di gara
- Ottenere informazioni per la scelta del tipo di procedura da utilizzare (aperta, ristretta, negoziata)
- Informare gli operatori economici delle future procedure di gara che saranno svolte dalla stazione appaltante

Le consultazioni preliminari di mercato: disciplina

- La disciplina delle consultazioni preliminari di mercato è rimasta pressoché invariata rispetto a quella del codice del 2016
- Gli elementi che possono essere acquisiti attraverso le consultazioni preliminari sono *informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica*; tali elementi possono essere utilizzati per la predisposizione della documentazione di gara: non deve prodursi tuttavia l'effetto di falsare la concorrenza (per esempio, fornendo informazioni che avvantaggino uno specifico concorrente rispetto ad altri)
- In coerenza con il divieto di produrre effetti distorsivi sulla concorrenza, l'Art. 78 stabilisce che la stazione appaltante deve adottare misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente che abbia contribuito, con le proprie informazioni o con la propria documentazione, alla preparazione della procedura di gara (Art. 78 comma 1)
- Qualora non sia possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, la stazione appaltante invita il candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare che la sua partecipazione alla preparazione e alla scelta della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura.
- Seguendo le parole della Relazione al codice e agli Allegati, la disciplina delle consultazioni preliminari di mercato è stata mantenuta volutamente minimalista al fine di incentivare la discrezionalità della stazione appaltante nel dialogare nel modo più proficuo in vista del miglior risultato, cioè la selezione della migliore offerta e l'esecuzione tempestiva del contratto

Ulteriori caratteristiche

- Le consultazioni preliminari di mercato trovano il loro naturale campo di applicazione per la predisposizione di contratti con oggetto complesso, in cui si tenta di trovare soluzioni innovative o prodotti maggiormente eco-compatibili rispetto a quelli nella disponibilità dell'Amministrazione
- Per questo motivo, all'interno delle Linee Guida ANAC del 2019, si legge che sarebbe «*da escludersi l'applicazione dell'istituto nei casi di appalti di routine e appalti relativi a prestazioni standard*»
- Secondo le parole delle Linee Guida, attraverso le consultazioni preliminari di mercato è possibile «*calibrare obiettivi e fabbisogni della stazione appaltante e realizzare economie di mezzi e risorse anche in relazione all'assetto del mercato, servendosi dell'ausilio di soggetti qualificati*»
- L'avvio delle consultazioni preliminari di mercato costituisce una facoltà per le amministrazioni; all'indizione delle consultazioni preliminari di mercato, inoltre, non consegue alcun obbligo di successiva procedura ad evidenza pubblica
- In assenza di specifica previsione di legge, si ritiene che l'avvio delle consultazioni spetti al responsabile unico del progetto (RUP)
- L'assenza di incentivi al ricorso all'istituto – con il rischio per l'o.e. di essere escluso dalla gara – ne ha frenato la diffusione

Specifiche tecniche ed etichettature

Le specifiche tecniche sono disciplinate dall'Allegato II.5 del codice: in esso si stabilisce che le specifiche tecniche:

Per quanto riguarda gli appalti di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dalla stazione appaltante; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per persone con disabilità), la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;

nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche costituiscono le caratteristiche previste per i lavori, servizi e forniture poste a base di gara. Tali caratteristiche possono riferirsi al processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

Le specifiche tecniche devono:

- Garantire pari accesso agli operatori economici
- Tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti

Le specifiche tecniche sono redatte secondo una delle seguenti modalità:

- in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
- mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»;
- in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate

Le etichettature

1. Le stazioni appaltanti che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri a esso connessi;

b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;

d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;

e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante

2. Se le stazioni appaltanti non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le stazioni appaltanti che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte quelle che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dalla stazione appaltante o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi a esso non imputabili, la stazione appaltante accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dalla stazione appaltante.

4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel punto 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le stazioni appaltanti non possono esigere l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche

La determina a contrarre: atto prodromico al bando

La stazione appaltante, prima di avviare una gara pubblica per l'affidamento di un contratto di lavori, servizi, forniture, deve adottare una determina a contrarre (o decreto, a seconda del tipo di amministrazione e di organizzazione), nella quale indica:

la tipologia di procedura scelta per la individuazione degli offerenti (i) (procedura aperta, ristretta, negoziata, dialogo competitivo);

il criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) (ii)

l'importo a base d'asta, l'impegno di spesa e gli elementi essenziali del contratto. Al suo interno possono inoltre essere indicate anche le eventuali motivazioni circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti (iii)

Con lo stesso provvedimento si possono altresì approvare il bando (o la lettera d'invito) e gli altri documenti di gara (capitolato speciale e disciplinare) nonché lo schema di contratto che si dovrà stipulare al termine della procedura di affidamento

In questo ultimo caso, Le stazioni appaltanti motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo predisposto da ANAC (si tratta del modello sulla base del quale ai sensi del previgente Art. 71 dovevano essere redatti i bandi di gara delle stazioni appaltanti). La finalità è quella di omogeneizzare le condotte delle stazioni appaltanti

In data 21.4.2023 ANAC ha provveduto a predisporre il bando tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, attualmente in consultazione fino al 22.5.2023

Avviso di pre – informazione e bando di gara

Costituiscono gli strumenti mediante cui le stazioni appaltanti danno pubblicità al mercato alla volontà di indire una procedura ad evidenza pubblica:

- L'avviso di preinformazione costituisce lo strumento attraverso il quale le stazioni appaltanti rendono nota, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire appalti e concessioni per l'anno successivo
- Il bando di gara dà pubblicità dell'indizione della procedura ad evidenza pubblica al mercato ed è l'atto consequenziale al provvedimento di determina a contrarre

Avviso di pre-informazione (Art. 81 e Allegato II.6)

L'avviso di preinformazione deve contenere le indicazioni di cui all'Allegato II.6, B.1 e cioè:

- Nome e indirizzo della stazione appaltante
- Tipologia della stazione appaltante
- Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto
- L'indicazione della circostanza se si tratti o meno di una centrale di committenza
- L'indirizzo internet del sito istituzionale della stazione appaltante
- Codici CPV; se l'appalto è diviso in lotti, tale informazione è fornita per ciascun lotto
- Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi
- Breve descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi
- Se l'avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l'appalto/gli appalti di cui all'avviso di pre-informazione

Informazioni ulteriori da fornire se l'avviso di pre-informazione costituisce anche bando di gara

- Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla amministrazione appaltante il loro interesse per l'appalto o gli appalti.
- Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implicino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziazione).
- Eventualmente, indicare se si tratta di un accordo quadro; se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
- Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto.
- Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
 - a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;
 - b) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
 - c) una breve descrizione dei criteri di selezione

Il bando di gara: la gerarchia differenziata introdotta dal nuovo codice

Dopo che l'amministrazione ha emanato l'atto di determina di contrattare, viene pubblicato il bando di gara che – al pari dell'avviso di pre informazione – ha la finalità di dare conoscenza al mercato della indizione di una procedura ad evidenza pubblica. Si tratta dell'invito ad offrire rivolto agli operatori economici. Insieme al capitolato e al disciplinare di gara, il bando costituisce la *lex specialis* di gara, cioè la disciplina di dettaglio che regola lo svolgimento della gara insieme alla normativa del codice dei contratti pubblici

A differenza della disciplina previgente, è stata fatta chiarezza sulla gerarchia delle fonti da utilizzare per determinare la prevalenza di un documento rispetto ad un altro sul piano interpretativo (in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di gara, prevalgono le disposizioni del bando o dell'avviso: così stabilisce il comma 2 dell'Art. 82)

- In particolare, il bando di gara rappresenta il «*documento fondamentale del procedimento di evidenza pubblica, al quale è rimesso di individuare i necessari riferimenti e gli eventuali collegamenti agli (ulteriori, correlati e successivi) atti di gara, i quali derivano il proprio contenuto (e la propria “legittimazione” funzionale) necessariamente dal primo*» recependo l'orientamento giurisprudenziale consolidato (Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2022, n. 7573)

In questa prospettiva, il bando di gara costituisce il documento principale della procedura ad evidenza pubblica, mentre il capitolato e il disciplinare possono solo integrarlo o fungere da supplemento, ma non possono andare contro le prescrizioni ivi contenute; per le procedure ristrette e negoziate si parla di inviti ai candidati

L'invito ai candidati (Art. 89)

Alternativamente al bando di gara, di solito utilizzato nelle procedure aperte, si prevede che - nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione - le stazioni appaltanti invitino simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte a negoziare ovvero, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo; con le medesime modalità le stazioni appaltanti invitano a confermare nuovamente interesse, nel caso di indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici che già hanno espresso interesse a partecipare

- Il contenuto della lettera d'invito è il medesimo previsto per il bando di gara
- Gli inviti sono corredati dei documenti di gara se non sono stati resi disponibili ai sensi dell'articolo 88

Oneri di pubblicità del bando (Artt. 84 – 85)

- Pubblicazione a livello nazionale:

I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici tenuta da ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante

- Pubblicazione a livello europeo (solo per contratti superiori alle soglie di livello europeo di cui all'Art. 14 del codice):

Il bando viene trasmesso all'Ufficio pubblicazione dell'Unione Europea, che procede alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea

Disciplinare di gara e capitolato speciale

Il disciplinare di gara costituisce la specificazione del contenuto giuridico del bando di gara (modalità di esecuzione della prestazione, specificazione dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica, modalità di versamento della cauzione provvisoria e definitiva, modalità con cui richiedere i chiarimenti)

Il capitolato speciale costituisce la specificazione degli elementi tecnici contenuti nel bando (le caratteristiche della fornitura, del servizio richiesti)



OBIETTIVI DELL'ANAC

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di **vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche** e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese.

ART. 222 ANAC POTERI – FUNZIONI

SINTESI

- Vigilanza-controllo anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione;
- bandi tipo, capitolati tipo, contratti tipo ed altri atti amministrativi generali al fine di garantire la promozione dell'efficienza, della qualità, dell'attività delle stazioni appaltanti, fornendo così supporto anche informativo e omogeneità dei procedimenti amministrativi (consultazioni, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, adeguata pubblicità, etc.);
- vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici; segnala e formula al Governo proposte per modifiche della normativa, nonché invia anche al Parlamento la relazione annuale sull'attività svolta; vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici dei lavori e può adottare sanzioni; vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure non coerenti a quelle ordinarie, controllando altresì l'utilizzo delle eventuali discipline derogatorie; opera una vigilanza collaborativa per gli affidamenti di particolare interesse; contribuisce al coordinamento della digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici da parte della Cabine di regia;
- gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
- può disporre ispezioni;
- in presenza di irregolarità accertate trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo ed in presenza di irregolarità con rilevanza penale, interessa le competenti procure, in caso di pregiudizio per il pubblico erario invia gli atti e i rilievi alla Procura generale della Corte dei Conti;

...segue



- collabora con l'Autorità Garante della concorrenza del mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del rating di legalità;
- Anac può utilizzare per le finalità di cui al comma 2, la Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'art. 23;
- è istituito presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ove è annotato secondo modalità indicate dall'Anac, tutte le informazioni, notizie e dati riguardanti gli operatori economici, con riferimento alle iscrizioni previste dall'art. 94 (cause di esclusione automatica);
- può sanzionare la stazione appaltante o l'Ente concedente in caso d'inadempimento rispetto agli obblighi di trasmissione previsti dall'art. 23, comma 5 (banca dati nazionale contratti pubblici) e 28 comma 1 (trasparenza dei contratti pubblici);
- è istituito presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ove è annotato secondo modalità indicate dall'Anac tutte le informazioni, notizie e dati riguardanti gli operatori economici, con riferimento alle iscrizioni previste dall'art. 94 (cause di esclusione automatica);
- Anac ha il potere di erogare sanzioni amministrative e pecuniarie (facendo applicazione di principi della legge 689 del 1981, nei confronti dei soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano/omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa autorità. Tali sanzioni possono essere emesse anche nei confronti di quegli operatori economici che risultino inottemperanti alle richieste della stazione appaltante/ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento (sanzione minima € 500, massima € 5.000);
- presso L'ANAC è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori.

Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC

1. Su **iniziativa** della s.a, dell'e.c. o di una o più delle altre parti, **l'ANAC** esprime **parere**, previo **contraddittorio**, su questioni insorte durante lo **svolgimento delle procedure** di gara, **entro trenta** giorni dalla ricezione della richiesta. L'operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito lo può **impugnare** esclusivamente per **violazione delle regole di diritto** relative al merito della controversia. La stazione appaltante o l'ente concedente che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre il ricorso di cui al comma 3.
2. **L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio** per l'impugnazione dei bandi, degli altri **atti generali e dei provvedimenti** relativi a contratti di rilevante impatto, **emessi da qualsiasi stazione appaltante**, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
3. **Se ritiene** che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del codice l'ANAC emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un **parere motivato** nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Con il **regolamento** di cui al comma 4, l'Autorità individua un termine massimo, che decorre dall'adozione o dalla pubblicazione dell'atto contenente la violazione, entro il quale il parere può essere emesso. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante. **Se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a trenta giorni dalla trasmissione, l'Autorità può presentare ricorso, entro i successivi 30 trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo**, ai sensi dell'[articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#).
4. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti, anche relativi alla fase esecutiva, con riferimento ai quali esercita i poteri di cui ai commi precedenti.



ANAC: Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Delibera n. 267 del 20 giugno 2023

Articolo 4 (Ambito oggettivo di applicazione) 1. I pareri di precontenzioso sono espressi dall'Autorità su questioni controverse insorte tra le parti interessate durante lo svolgimento della **procedura di gara** per l'affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, ad esclusione di quelle in materia di accesso agli atti.

2. L'Autorità esprime pareri di precontenzioso anche per la risoluzione di controversie insorte durante la **fase esecutiva** del contratto, nei soli casi in cui è previsto l'esercizio di un potere autoritativo da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente, in relazione a:

- 1) **divieto di rinnovo** tacito dei contratti;
- 2) clausola di **revisione del prezzo** e il relativo provvedimento applicativo;
- 3) **modifiche contrattuali** apportate senza una nuova procedura di affidamento in assenza dei presupposti legittimanti;
- 4) **diniego** di autorizzazione al **subappalto**.



I Soggetti nel Codice

Parte III Dei soggetti

Titolo I - Le stazioni appaltanti

Art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)

Art. 64. (Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi)

Titolo II - Gli operatori economici

Art. 65. (Operatori economici)

Art. 66. (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

Art. 67. (ConSORZI non necessari)

Art. 68. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)


Art. 69. (Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali)



Aggregazioni e centralizzazione delle committenze(62)

Tutte [qualificate o non] le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di **forniture e servizi** di importo non superiore alle soglie previste per gli **affidamenti diretti [140k]**, e all'affidamento di **lavori** d'importo pari o inferiore a **500.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Per effettuare le procedure di importo **superiore alle soglie qui indicate**, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4*. Per tali procedure, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non **qualificate**



Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Delibera n. 266 del 20 giugno 2023

Art. 6 (Presentazione della domanda) Le stazioni appaltanti ovvero le centrali di committenza **non adeguatamente qualificate** per eseguire la procedura d'affidamento che si necessita, a seguito di interpello, con esito negativo, di almeno una stazione appaltante e/o centrale di committenza adeguatamente qualificata per lo svolgimento della stessa, **presentano a mezzo PEC, o mediante applicativo nel momento che tale funzione verrà implementata, domanda di assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza** indicando oltre ai dati anagrafici, le stazioni e/o le centrali di committenza interpellate e le ragioni dell'indisponibilità opposte, l'ambito di competenza di cui si necessita (progettazione/affidamento e/o esecuzione), l'oggetto (appalto o partenariato pubblico privato) e la tipologia (lavori, servizi e/o forniture) di affidamento da svolgere, l'importo dell'affidamento individuato ai sensi dell'articolo 14 del Codice, nonché eventuali termini decadenziali per l'avvio della procedura. Il richiedente presenta la domanda utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Autorità.



Qualificazione delle stazioni appaltanti delle centrali di committenza (63)

- Elenco presso ANAC
- Qualificazione su tre fasce di importo
- Svolgimento procedure corrispondenti al livello di qualificazione
- Centrali di committenza ex lege (es: CONSIP Spa, Sport e Salute Spa, Provveditorati etc..)
- L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta
- L'ANAC verifica il possesso dei requisiti



Allegato II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza Lavori

1. Per la progettazione e l'affidamento di **lavori (sopra 500k)** :
 - a) qualificazione di primo livello (**L3**) per importi fino a 1mln di euro (requisiti+30pt);
 - b) qualificazione di secondo livello (**L2**) fino alle soglie di rilevanza europea (requisiti+ 30pt)
 - c) Qualificazione di terzo livello (**L1**) senza limiti di importo (requisiti+30pt).

Requisito	Punteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali	20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	20 punti
Numero di gare di importo superiore a 500.000 euro svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022	40 punti
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC	5 punti

Allegato II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza servizi e forniture



(5) 1. Per i servizi e le forniture (sopra-soglia):

- a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro (requisiti+30pt);
- b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 euro (requisiti+40pt);
- c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo (requisiti+50pt);


Requisito	Punteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali	20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	20 punti
Numero di gare svolte di importo superiore alla soglia europea nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022	40 punti
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC	10 punti
Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229	5 punti

Le s.a. qualificate - poteri

Possono:

- a) **effettuare**, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, **gare** di importo superiore alle soglie qui indicate (lavori 500k, sf sopra-soglia);
- b) **acquisire** lavori, servizi e forniture **avvalendosi di una centrale di committenza qualificata**;
- c) svolgere attività di **committenza ausiliaria**;
- d) procedere mediante **appalto congiunto**;
- e) procedere mediante **utilizzo autonomo** degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- f) procedere **all'effettuazione di ordini** su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- g) **eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate** nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

Stazioni appaltanti non qualificate - poteri

- 
- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori **ricorrendo a una centrale di committenza qualificata**;
 - b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
 - c) procedono ad affidamenti per **servizi e forniture** di importo **inferiore alla soglia europea** nonché ad affidamenti di **lavori** di manutenzione ordinaria d'importo **inferiore a 1 milione** di euro mediante utilizzo **autonomo** degli **strumenti telematici di negoziazione** messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
 - d) effettuano **ordini** su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, **con preliminare preferenza per il territorio regionale** di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
 - e) **eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione**;
 - f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
 - g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, **ricorrono a una stazione appaltante qualificata**, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla **nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante**.



Le Centrali di Committenza - poteri

- a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
- e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate

Possono inoltre svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale

L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica [es: Regolamento] sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza



Come ricorrere ad una CdC o ad una S.A. qualificata

Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell' articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

Distribuzione di funzioni e responsabilità



La **stazione appaltante**, nell'ambito delle procedure di committenza, è **responsabile** del rispetto del codice per le attività a essa direttamente imputabili, quali:

- a) **l'aggiudicazione** di un appalto nel quadro di un **sistema dinamico** di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
- b) lo svolgimento della **riapertura** del confronto competitivo nell'ambito di un **accordo quadro** concluso da una centrale di committenza;
- c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.



Distribuzione di funzioni e responsabilità

Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un **RUP**, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un **responsabile del procedimento** per le attività di propria pertinenza



Aggregazione di s.a.

Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune

Esempio convenzione di CdC tra comuni



COMUNE DI MORTARA



COMUNE DI ALBONESE

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

L'anno duemilaquattordici addì undici del mese di agosto

TRA

il Comune di Mortara (PV), in persona di FACCHINOTTI Marco - Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale FCCMRC54P22F205O), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 36 del 29.07.2014;

E

il Comune di Albinese (PV), in persona di BAZZANO Andrea - Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale BZZNDR76B13F754W), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 22 del 15.07.2014;

PREMESSO

CHE come fissato dall'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge n. 15/2014, a decorrere dal 1° **Luglio**



I Soggetti – Gli Operatori economici

operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 «l) «**qualsiasi** persona o ente, **anche senza scopo di lucro**, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, **può offrire** sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica»

nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi


c.3: La PA può imporre alle persone giuridiche di indicare nome e qualifiche delle persone incaricate della prestazione (serv/lav) e **può esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente**

Gli operatori economici



- a) gli **imprenditori individuali**, anche artigiani, e le **società**, anche cooperative;
- b) i **consorzi fra società cooperative** di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i **consorzi stabili**, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i **consorzi ordinari** di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le **aggregazioni tra le imprese** aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di **gruppo europeo di interesse economico (GEIE)** ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

GLI OPERATORI ECONOMICI





Le definizioni di RTI e Consorzio

- «**raggruppamento temporaneo**», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito **o costituendo**, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
- ~~«**consorzio**», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;~~

Segue..



Definizioni di Candidato e Offerente

- «**candidato**», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;
- ~~«**offerente**», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;~~



Definizione Di Imprenditore

art. 2082 Codice Civile

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi



Anac (EX avcp) su definizione di operatore economico - Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010

- QUESITO:
- È possibile di ammettere alle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici soggetti giuridici diversi da quelli ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006, quali ad esempio le fondazioni, gli istituti di formazione o di ricerca, le Università [n.d.r. e che non sono neanche imprenditori]?
- RISPOSTA:
- l'elenco riportato nell'articolo 34 del D.lgs. 163/2006 non è da considerarsi esaustivo dei soggetti di cui è ammessa la partecipazione alle gare indette per l'affidamento dei contratti pubblici;
- gli accordi tra amministrazioni non possono essere stipulati in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare non devono interferire con il perseguimento dell'obiettivo della libera circolazione dei servizi e dell'apertura del mercato degli appalti pubblici alla concorrenza, nel rispetto dei principi illustrati nella presente determinazione
- (cfr. CGUE sentenza 23 dicembre 2009 C-305/08).



In Fase di Esecuzione Del Contratto

- dopo l'aggiudicazione, se necessario per la buona esecuzione del contratto, la PA può imporre ai RTI di assumere una forma giuridica specifica (art. 68 c. 4, lett. A)
- la PA può richiedere l'indicazione nell'offerta del nome e della qualifica delle persone incaricate di fornire la prestazione
- la PA può richiedere ai RTI - se proporzionate e giustificate - condizioni di esecuzione diverse da quelle degli operatori singoli (art. 68 c. 10)

- Art. 45 Nuovo Codice (Operatori economici)



I consorzi

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della l. 422/1909,
- i consorzi tra imprese artigiane di cui alla l. 443/1985
- I consorzi stabili
- I consorzi ordinari
- I consorzi stabili di soc. di professionisti o di ingegneria



I Consorzi Di Società Cooperative E Quelli Tra Imprese Artigiane

Rappresentano consorzi di “secondo grado”, dotati di soggettività giuridica autonoma e stabile, da tener distinti dalle RTI.

“Il consorzio partecipa alla procedura non in qualità di mandatario ma ex se come portatore di un interesse proprio” (CdS n. 2183/03).

- Il consorzio di cooperative costituisce un soggetto autonomo, disciplinato da una normativa speciale di favore, che può autonomamente partecipare alle gare, anche se i requisiti generali di partecipazione devono essere posseduti dalle singole imprese esecutrici del servizio (C.G.A. Sicilia, n. 712/07).
- Il consorzio di cooperative non è un semplice intermediario, in quanto è il concorrente alla gara che partecipa e stipula in nome proprio, ancorché nell’interesse dei consorziati, che vanno indicati (CdS n. 8720/09).



ConSORZI Stabili

- I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa oppure: soc. consortile.



Requisiti dei consorzi (coop/artigiani/stabili/ing.)

- Da disciplinare con il regolamento – intanto All. II.12, «fermo restando»:
 - «cumulo alla rinfusa» dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria
- Per artigiani/stabili/ing:
 - i requisiti generali sono posseduti dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti
 - Titoli abilitativi (per lav/serv) dall'esecutore
- I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati
- I consorzi di coop/artigiani la eseguono tramite in consorziati



Requisiti dei consorzi di cooperative

- I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.



I Consorzi

- I consorzi stabili/artigiani devono indicare nell'offerta per quale consorziato concorrono
- *La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97*



Raggruppamento Temporaneo Di Imprese punti fermi vecchi codici

- Verticale - orizzontale – misto
- Non sempre responsabilità solidale di tutti
- Prevalenza capogruppo
- Corrispondenza quote
- Quota minima



IL NUOVO RTI

- Appare la parola «costituendi»
- Obbligo di indicare le parti di esecuzione di ciascuno «con l'impegno di questi a realizzarle»
- Corrispondenza quota esecuzione/qualificazione (c.11)
- Sempre responsabilità solidale verso PA e verso subappaltatori
- Cumulo dei requisiti, ma la PA (se è «proporzionato e giustificato da motivazione obiettive») può:
 - Specificare le modalità con cui i raggruppamenti devono possedere i requisiti
- Ammesso il recesso



Appalto e Distacco nei Contratti Di Rete

Legge Biagi dlgs 276/2003 art. 30

4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

(comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, legge n. 99 del 2013)



Contratti di Rete

- articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
- Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.



GEIE – differenza da società

- Il gruppo si differenzia da una società soprattutto per il suo scopo che è soltanto quello di facilitare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri per permettere loro di migliorare i propri risultati; che, a causa di tale carattere ausiliario, l'attività del gruppo deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e non sostituirsi ad essa e che, in tale misura, per esempio, il gruppo stesso non può esercitare nei confronti dei terzi libere professioni e che la nozione di attività economica deve essere interpretata nel senso più largo



GEIE - Regolamento Unione Europea n 2137/1985

- Coloro che intendono costituire un gruppo devono stipulare un contratto e procedere alla iscrizione prevista nel registro designato da ogni stato.
- Il gruppo in tal modo costituito ha la capacità, a proprio nome, di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio a decorrere dalla iscrizione.



GEIE - Regolamento Unione Europea n 2137/1985

Nel contratto di gruppo devono figurare almeno:

- a) la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall'espressione « gruppo europeo di interesse economico » o dalla sigla « GEIE », a meno che tale espressione o sigla figurino già nella denominazione;
- b) la sede del gruppo;
- c) l'oggetto del gruppo;
- d) i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero ed il luogo di iscrizione di ciascun membro del gruppo;
- e) la durata del gruppo, se quest'ultimo non è costituito a tempo indeterminato



GEIE - DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1991, n. 240

Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

- **Premessa**
- **Art. 1** Ambito di applicazione
- **Art. 2** Forma del contratto
- **Art. 3** Iscrizione e deposito
- **Art. 4** Pubblicità
- **Art. 5** Persona giuridica amministratore
- **Art. 6** Esclusione di diritto
- **Art. 7** Scritture contabili
- **Art. 8** Liquidazione
- **Art. 9** Fallimento del GEIE
- **Art. 10** Opere, forniture e lavori pubblici. Legislazione antimafia
- **Art. 11** Imposte dirette
- **Art. 12** Imposte indirette
- **Art. 13** Sanzioni



Domande, DGUE, offerte (91)

- a) domanda di partecipazione;
 - Identificazione del concorrente
 - Indicazione dei dati e dei docc relativi ai requisiti speciali (+avvalimento)
- b) documento di gara unico europeo;
 - Dichiarazioni su possesso requisiti generali e speciali
 - Ripartizione quote
- c) offerta;
 - Prezzo
 - Costi personale + sicurezza
 - Impegno all'esecuzione
- d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.



Termini (92)

- Proroga adeguata se:
 - Richiesta di informazioni supplementari significative (ricevute meno di 6/4 gg prima della scadenza)
 - Modifiche ai docc di gara
 - Malfunzionamento temporaneo piattaforme digitali
- In caso di proroga è possibile ritirare l'offerta e ripresentarla
- Termine per adempimenti del privato su richiesta della SA: 10 gg se non diversamente previsto



**REQUISTI SOGGETTIVI DI «ORDINE PUBBLICO»
C.D. DI «ONORABILITA'»**

94. (Cause di esclusione automatica)

95. (Cause di esclusione non automatica)

Cause di esclusione automatica (94)

Nei confronti di **persone fisiche** riferibili all'O.E. (titolari, direttori tecnici, soci, amministratori, etc..) **(c.3 e 4)**:


- sentenza definitiva o decreto penale di **condanna** divenuto irrevocabile per determinati reati (art. 94 **c.1**)
- ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla normativa **antimafia (c.2)**, **salvo controllo giudiziario**

Nei **confronti dell'O.E.(c.5.)**:

- sanzione interdittiva per responsabilità amministrativa per **lavoro irregolare** e per la tutela della **salute e sicurezza dei lavoratori**
- Mancata certificazione per impiego **categorie protette**
- mancato rapporto su **pari opportunità** in finanziamenti **PNRR [NUOVO!]**,
- Stato di liquidazione, salvo **presentazione** di domanda per concordato preventivo su **autorizzazione** del giudice **[NUOVO!]**
- iscrizione nel **casellario** informatico tenuto **dall'ANAC** per aver presentato **false dichiarazioni** o **falsa documentazione**
- **(c.6)** violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse** o dei **contributi previdenziali**

(c.7)Esclusione per reati depenalizzati, soggetti riabilitati, reati e pene estinte, condanne revocate

Esclusione per sentenze decreti e interdittive nei confronti di

- 
- (c.3) a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [responsabilità amministrativa delle persone giuridiche];
 - b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - e) dei **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata **conferita la legale rappresentanza**, ivi compresi gli **institori** e i **procuratori generali**;
 - f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo**;
 - g) del direttore tecnico o del socio unico;
 - h) **dell'amministratore di fatto** nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

(c.4) Nel caso in cui il **socio sia una persona giuridica** l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti **degli amministratori** di quest'ultima.

Il 94 nella relazione del codice...

- Il c. 1 corrisponde al comma 1 del vigente art. 80.
 - Il c. 2 (corrispondente al comma 2 del vecchio art. 80) è stato modificato nei termini che seguono: (self cleaning, commi 2-6 art. 96) è stata prevista **l'inoperatività** della causa di **esclusione** discendente dall'emissione di una misura interdittiva antimafia ove l'impresa sia stata **ammessa al controllo giudiziario** ex art. 34 bis del decreto legislativo n. 159/2011 entro la data dell'aggiudicazione;
 - Commi 3 e 4 (vecchio c.3 art. 80):
 - (3) espunte le fattispecie di esclusione attinente i **soggetti cessati**, nonché il **socio di maggioranza** in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, sostituite dall'amministratore di fatto.
 - (4) Quanto al **socio persona giuridica** si è formata, de iure condito, una duplice giurisprudenza:
 - la persona giuridica non rileva rispetto alla previsione del contagio al socio unico, in quanto riferita espressamente al solo socio unico persona fisica (Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2020 n. 5782);
 - la persona giuridica rileva quale socio di maggioranza (Consiglio di Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975).
- Il **riferimento agli amministratori** sembra corretto in quanto la gestione delle partecipazioni nelle società altrui non rientra nel potere dell'assemblea ai sensi dell'art. 2364 e ss. c.c. mentre rientra nel potere di gestione degli amministratori ai sensi dell'art. 2380 bis, a meno che non sia attribuito dallo statuto ad altro organo.

Il 94 nella relazione del codice...



- Il c. 5 raggruppa talune cause di esclusione obbligatoria che prima si rinvenivano “sparse” nell’art. 80 e due novità:
- PNRR
- Stato di liquidazione (con salvezza in caso di domanda di concordato preventivo: tra il deposito della domanda e il decreto di apertura della procedura la partecipazione alle gare pubbliche è possibile purché sia autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato)[cfr. Adunanze plenarie CdS nn. 9, 10 e 11 del 2021]

Omesso pagamento di imposte e tasse nella relazione al codice

- Il comma 6, corrisponde alla prima parte comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (esclusione “obbligatoria” da omesso pagamento di imposte tasse e contributi). Come è noto, il comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 raggruppava sia una causa obbligatoria di esclusione, che una “facoltativa”, aventi la medesima “causale” (omesso pagamento di imposte, tasse contributi previdenziali). In ossequio alle esigenze di chiarezza che hanno condotto a collocare in distinti articoli le cause “automatiche” e quelle “non automatiche” (rispettivamente: art. 94 e art. 95) si è preferito strutturare due distinte previsioni, l’una allocata tra le esclusioni “automatiche”(art. 94 comma 6), e l’altra (art. 95 comma 2), tra le “non automatiche”

All. II.10 violazioni obblighi imposte e tasse (1)

Articolo 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo **94, comma 6**, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo **48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602**. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo **95, comma 2**, del codice si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;

b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;

c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli **36-bis e 36-ter** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo **54-bis** del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

All. II.10 violazioni obblighi imposte e tasse (2)

Articolo 3.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera **grave** quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di **imposte o tasse** per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, **è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto**. Per gli appalti suddivisi in lotti,

la soglia di gravità **è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre**. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al **subappaltatore** o al partecipante al **raggruppamento** o al **consorzio** è rapportata al **valore della prestazione** assunta dal singolo operatore economico. **In ogni caso**, l'importo della violazione **non deve essere inferiore a 35.000 euro**. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Articolo 4.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento **e l'atto impositivo o la cartella di pagamento** siano stati **tempestivamente impugnati**.

2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una **pronuncia giurisdizionale favorevole** all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati **adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa**.

NOVITA'

DELIBERA ANAC N. 262 20 giugno 2023

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24 Art. 24.
(Fascicolo virtuale dell'operatore economico), comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale

Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 94, comma 1	Sentenza di condanna definitiva Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p. che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati indicati all'articolo 94, comma 1.	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 94, comma 2	Ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011	Comunicazione antimafia – Informazione antimafia	Ministero dell'Interno
Art. 94, comma 2	Tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011	Informazione antimafia	Ministero dell'interno
legge 190/2012, art. 1 comma 53	Iscrizione nelle White list per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa	Domanda di iscrizione/iscrizione nelle White List provinciali	Ministero dell'interno
Art. 94, comma 5, lettera a)	Sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione	Provvedimento sanzionatorio	Ministero della Giustizia - Anagrafe sanzioni dipendenti da reato
Art. 94, comma 5, lettera a)	provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	Provvedimento Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Art. 94, comma 5, lettera b)	Mancata presentazione della dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003).	dichiarazione del legale rappresentante	Servizio nel cui territorio il datore di lavoro ha la sede legale (ex art. 8, c.5 del DPR 333 del 2000)
Art. 94, comma 5, lettera c) Art. 61, comma 2 Art. 102, comma 1, lett. c) Allegato II.3	Mancata produzione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale (per i contratti PNRR e per gli affidamenti in relazione ai quali sono previsti requisiti necessari o premiali volti a favorire le pari opportunità).	Produzione del rapporto sulla situazione del personale (per operatori che occupano più di 50 dipendenti)	Ministero del Lavoro
Art. 94, comma 5, lettera d)	Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato Camera di Commercio	CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Procedimento in corso per l'accesso alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato tribunale fallimentare/Camera di Commercio	Cancellerie tribunali fallimentari/CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del tribunale, per i casi in cui sia stata depositata la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, e del giudice delegato per i casi in cui sia stato adottato il decreto di apertura della procedura.	Provvedimento del tribunale o del giudice delegato	CCIAA/caricati da OE
Art. 94, comma 5, lettera e)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti		Casellario ANAC
Art. 94, comma 5, lettera f)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione		Casellario ANAC
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva	DURC e certificati Casse private	INPS INAIL Casse Edili, Cassa geometri, Inarcassa
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/ dati/Documenti relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'OE
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/ Caricati da OE
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/caricati da OE

Cause di esclusione non automatica (95)

- a) gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
- b) conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) distorsione della concorrenza;
- d) offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) illecito professionale grave (ex art. 98)
- Violazione delle norme su imposte, tasse, contributi previdenziali non definitivamente accertate

ALLEGATO II – CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA

Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 95, comma 1, lettera a)	Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. Allo stato, sono rilevate le sole infrazioni gravi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008, sono considerate gravi le sanzioni di cui all'allegato I del richiamato decreto.	Se prevista la procedura di prescrizione: contestazione della sanzione e attivazione della procedura di prescrizione. La sanzione è considerata definitivamente accertata con la regolarizzazione e il pagamento della sanzione. Laddove non prevista la procedura di prescrizione, comunicazione della notizia di reato alla Procura competente. La sanzione è considerata definitivamente accertata con l'emissione della sentenza di condanna definitiva o del decreto penale di condanna irrevocabile.	Ispettorato Nazionale del Lavoro ASL Carabinieri Guardia di Finanza Vigili del fuoco Ministero della Giustizia
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva	DURC + certificazioni casse private	INPS, INAIL, Casse Edili, Cassa Geometri, INARCASSA
Art. 98, comma 3, lettera a)	Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto	provvedimento Autorità di settore	Autorità di settore
Art. 98, comma 3, lettera c)	Significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera d)	Grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera e)	Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;	Iscrizione del Registro delle società fiduciarie	Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 98, comma 3, lettera f)	Omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.	La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati indicati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando	Procuratore della Repubblica
Art. 98, comma 3, lettera g)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1. Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1.	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h). Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza di condanna non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna irrevocabile, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/dati/documenti relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/ caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/Caricati dall'operatore economico



Il «procedimento» di esclusione

96. (Disciplina dell'esclusione)

97. (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti)

98. (Illecito professionale grave)

99. (Verifica del possesso dei requisiti)

DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE (96)

- Può avvenire «in qualsiasi momento della procedura» per fatti verificatisi prima o durante la gara
- Per tutte le fattispecie di cui agli artt. 94 e 95 (ad eccezione tasse) l'esclusione non opera se l'OE adotta (e comunica) misure di self cleaning (l'adozione di queste misure non può ritardare la procedura)
- Il self cleaning non opera se la sentenza prevede la pena accessoria del divieto di contrarre con la PA (in questo caso la durata è indicata dai cc. 8 e 9)
- Le cause di esclusione facoltative rilevano:
 - Per 3 anni dal fatto per violazione norme salute e sicurezza lavoro
 - Per la sola gara per conflitto di interesse/distorsione concorrenza/unico centro decisionale
 - Per 3 anni
 - Da emissione provvedimento cautelare
 - Dal provvedimento sanzionatorio ANAC
 - Dalla commissione del fatto
- Se l'OE non comunica il fatto (e questo non è menzionato nel fascicolo virtuale) i 3 anni iniziano a decorrere dalla conoscenza
- La mancata comunicazione non è causa di esclusione automatica, ma può essere valutata come illecito professionale
- La falsa dichiarazione produce la segnalazione e eventuale iscrizione nel casellario ANAC



Esclusione raggruppamenti (97)

- Obblighi di comunicazione
- Possibile estromissione e **sostituzione** fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata
- Applicabile anche a consorzi ordinari
- A quelli stabili e artigiani limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono



Illecito professionale grave (98)

- Riferiti all'OE (e ai soggetti di cui all'art. 95 per quanto riguarda i reati)
- Tre condizioni
 - Elementi suff a integrare il grave illecito professionale
 - Incidenza su affidabilità e integrità dell'OE
 - Adeguate mezzi di prova
- Indicazione illeciti (c.3)
- Valutazione gravità (c.4)
- Omissioni dichiarative (c.5)
- Mezzi di prova (c.6)
- Motivazione dell'esclusione (cc. 7 e 8)



Requisiti di ordine speciale (100)

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto



L'idoneità professionale

- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto o iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11* per gli stati esteri.
- lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro attestazione di qualificazione rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.
- Per servizi e forniture: regolamento, in via transitoria c. 11



Cauzione provvisoria (106)

- Novità:
 - solo fideiussioni native digitali
 - La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva (AP 7/22)
 - Modificate le riduzioni
 - Viene meno impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE



I TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE

Allegato I.3

	QUALITA'/PREZZO	SOLO PREZZO
Procedura aperta	9 mesi	5 mesi
Procedura ristretta	10 mesi	6 mesi
Negoziata senza bando	4 mesi	3 mesi
Competitiva con negoziazione	7 mesi	4 mesi
Dialogo Competitivo	7 mesi	
Partenariato per l'innovazione	9 mesi	

I termini decorrono dalla pubblicazione del bando o dall'invio degli inviti fino all'aggiudicazione alla miglior offerta e non possono essere sospesi neanche per un ricorso. Se c'è la verifica di anomalia proroga di un mese.

Il superamento dei termini equivale a silenzio inadempimento e rileva per la violazione del principio di buona fede (art. 17)

Le Procedure classiche

❖ Procedura Aperta Art. 71

E' la vecchia asta pubblica: tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando possono partecipare alla procedura.

Termini minimi - 30 giorni dalla trasmissione del bando alla data di ricezione delle offerte riducibili a 15 per urgenza o se c'è stata preinformazione

❖ Procedura Ristretta Art. 72 Nuovo codice

E' la vecchia licitazione privata; ogni operatore economico può chiedere di partecipare ma possono presentare un'offerta soltanto gli OE invitati dalle PA con le modalità stabilite dal codice

Termini minimi

30 giorni dalla trasmissione del bando alla ricezione della richiesta di invito

Riducibili a 15 per urgenza

30 giorni dalla trasmissione della lettera di invio alla ricezione dell'offerta

Riducibili a 10 per urgenza o se c'è stata preinformazione

Le Procedure Negoziare

Sono definite «*Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negozano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto*».

Come il precedente, nel Codice sulla scorta delle Direttive UE si prevedono due differenti approcci

**Se preceduta da un bando
o avviso pubblico
prende il nome di
**procedura competitiva
con negoziazione****

Senza bando
(eventualmente
indagini di mercato)

LA PROCEDURA NEGOZIATA – ART. 76

E' possibile aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

- A) quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti
- B) dandone motivato conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3

A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei

I presupposti

- ① se non viene presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata (cioè non pertinente o inadeguata o da chi non è conforme ai requisiti generali) in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta purché le condizioni iniziali non siano mutate e trasmessa relazione alla Commissione Europea
- ② quando i lavori i servizi e le forniture possono essere **forniti unicamente da un determinato operatore economico perché**
 - Lo scopo è creare o acquisire un'opera d'arte
 - La concorrenza è assente per motivi tecnici
 - Tutela diritti esclusivi e di proprietà intellettuale
- ③ **Per ragioni di urgenza** derivante da eventi imprevedibili e non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per quelle competitive con negoziazione, non possono essere rispettati

ANCHE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

In caso di forniture

- a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati **esclusivamente a scopo di ricerca**, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
- b) **nel caso di consegne complementari** effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, **qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti**, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero **incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate**; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- c) **per forniture quotate** e acquistate sul mercato delle materie prime;
- d) per l'acquisto di forniture o servizi a **condizioni particolarmente vantaggiose**, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

Lavori e Servizi

consistente nella **ripetizione di lavori o servizi analoghi**, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime PA, a condizione che:

- a) **Siano conformi** al progetto a base di gara aggiudicato secondo una procedura “ordinaria”.
- b) Il progetto a base di gara **indichi l'entità di eventuali lavori o servizi complementari** e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.
- c) La **possibilità** di avvalersi di tale procedura **è indicata** sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione
- d) **l'importo totale** previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie
- e) La procedura sia effettuata nel **triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.**

USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

Modalità

Le Stazioni appaltanti individuano **almeno 3 operatori economici** da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto

dei principi di trasparenza, concorrenza

L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante le procedure ordinarie.

Le procedure flessibili

L'art. 70 prevede che le stazioni appaltanti utilizzano la procedura **competitiva con negoziazione** o il **dialogo competitivo**:

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) quando le esigenze perseguite non possono essere soddisfatte con le altre procedure;
- 2) **quando le esigenze implicano soluzioni o progetti innovativi**;
- 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari (natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi);
- 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla P.a. con riferimento a una norma, una valutazione tecnica, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico di cui all'allegato II.5

Le procedure flessibili

Segue

b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili.

In tal caso la P.A. non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura **tutti, e soltanto**, gli offerenti in possesso dei requisiti generali (artt. 94 e 95) **che avevano presentato offerte conformi** ai requisiti formali della procedura di appalto

Sono inammissibili le offerte:

- a) **non conformi** ai documenti di gara;
- b) ricevute **oltre i termini** indicati negli atti di gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di **corruzione o collusione**;
- d) considerate **anormalmente basse**;
- e) presentate da offerenti che **non possiedono la qualificazione** necessaria;
- f) il cui prezzo **supera l'importo** posto a base di gara

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

Come da Considerando 42/43 della Direttiva 24/2014

... è particolarmente indicata per **i servizi o le forniture che richiedono attività di adattamento o progettazione e nel caso di appalti di una certa complessità riguardanti acquisti quali prodotti sofisticati, servizi intellettuali...**

È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di ricorrere ad una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo in varie situazioni **qualora risulti che procedure aperte o ristrette senza negoziazione non possano portare a risultati di aggiudicazioni di appalti soddisfacenti**

Esempi

- **per i progetti innovativi**
- **per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati**
- **di grandi reti informatiche**
- **progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato.**

I vantaggi...

per l'Amministrazione

La progettazione è più flessibile ed è orientata ad aspetti funzionali e prestazionali, tanto che i documenti di gara devono:

- individuare l'oggetto dell'appalto,
- fornire una descrizione delle esigenze,
- illustrare le caratteristiche richieste,
- definire i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare
- identificare i criteri per l'aggiudicazione.

Per gli operatori

- Minor costo di progettazione per effetto del meccanismo della possibile doppia presentazione dell'offerta. L'offerta iniziale risulterà meno gravosa, non avendo ancora i requisiti di progetto definitivo.
- La progettazione finale (in sede di gara), integrerà il progetto definitivo, e il concorrente grazie chiarificazioni conseguenti al contraddittorio con la P.A. potrà integrare, correggere e mettere meglio a fuoco propria proposta.

Sintesi dello svolgimento della procedura 73 nuovo codice

- Pubblicazione avviso di indizione con:
 - 1) **descrizione** delle esigenze da soddisfare,
 - 2) **illustrazione delle caratteristiche richieste** per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare
 - 3) definizione **dei requisiti minimi** che tutti gli offerenti devono aver
 - 4) eventuale riserva di aggiudicare sulla base solo delle offerte iniziali
- Domanda ammissione con della documentazione amministrativa dei candidati interessati (min. 10 giorni)
- Ammissione e invio lettere invito ai candidati in possesso dei requisiti
- Presentazione dell'offerta (solo tecnica) iniziale da parte dei concorrenti ammessi entro i termini (min. 30 giorni)
- Nomina Commissione gara; ammissione delle offerte tecniche iniziali;
- Valutazione delle offerte tecniche iniziali; **se previsto riduzione del numero delle offerte** da valutare. Individuazione delle migliori offerte.

Sintesi dello svolgimento della procedura

- **Negoziazione** (eventuale) **con i soggetti selezionati**
(*best practice*: predisposizione da parte della Commissione di un documento contenente un'analisi delle offerte iniziali con indicazione dei possibili percorsi di miglioramento; consegna agli O.E con la lettera di invito a presentare offerta finale e indicazione di una data precedente a quella per l'offerta finale per incontro in contraddittorio di negoziazione con ognuno dei selezionati);
- Presentazione delle offerte tecnico ed economiche finali;
- Valutazione delle offerte tecniche finali
- Attribuzione dei punteggi e (seduta pubblica) apertura offerte economiche;
- Eventuale procedura di anomalia;
- Aggiudicazione

IL DIALOGO COMPETITIVO

74 NUOVO CODICE

E' una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di **elaborare una o più soluzioni** atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte. **Qualsiasi operatore economico** può **chiedere** di partecipare a tale procedura

Presupposti

- ✓ esigenze della P.A. che non può soddisfare senza con altre procedure
- ✓ necessità di progettazioni o soluzioni innovative
- ✓ necessità di preventive negoziazioni su aspetti finanziari/giuridici/tecnici/rischi
- ✓ le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione

Fase di dialogo

- Bando (indicazione esigenze e requisiti di ammissione)
- Selezione candidati
- Dialogo con candidati ammessi fino a definizione soluzione/mezzi più idonei a soddisfare esigenze - Individuazione soluzione e redazione del **documento descrittivo**

Fase competitiva

- Invito ad offrire
- Presentazione offerte finali (non modificative nei suoi elementi essenziali)
- Aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa)

Art. 70

SINTESI DEGLI STEPS DEL DIALOGO COMPETITIVO

Fase preliminare

Inquadramento delle esigenze e dei requisiti che gli offerenti debbono soddisfare

- 1) Indicazione delle esigenze da soddisfare e in relazione ai fabbisogni dell'ente
- 2) Individuazione dei requisiti che ogni candidato da inserire nell'avviso di dialogo
- 3) Determina di avvio del dialogo che dovrà motivare l'utilizzo della procedura del dialogo competitivo in relazione ad una delle seguenti ipotesi
 - a) le esigenze perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con altre procedure;
 - b) implicano progettazione o soluzioni innovative;
 - c) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
 - d) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla Stazione appaltante.

Il provvedimento deve chiarire, in modo puntuale, la rilevanza dei presupposti che consentono il ricorso all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione

SINTESI DEGLI STEPS DEL DIALOGO COMPETITIVO

Fase dialogo

- ❑ Pubblicazione avviso di indizione della procedura di dialogo competitivo;
- ❑ I documenti di gara devono indicare l'oggetto del contratto e fornire:
 - a) descrizione delle esigenze da soddisfare,
 - b) illustrazione delle caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare
 - c) indicazione dei requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare;
- ❑ Presentazione degli operatori delle informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa (entro termini fissati min. 30 giorni);
- ❑ Ammissione degli operatori che hanno regolarmente fornito le informazioni richieste; Invio lettere d'invito agli operatori economici ammessi
- ❑ Presentazione di una o più soluzioni corredate da una relazione tecnica descrittiva con la relativa previsione di costo, da parte dei concorrenti ammessi, entro i termini (min. 30 giorni)

SINTESI DEGLI STEPS DEL DIALOGO COMPETITIVO

Segue fase dialogo

- ❑ Valutazione delle soluzioni proposte (a cura del RUP che può avvalersi di collaboratori);
- ❑ Dialogo con i soggetti selezionati (predisposizione da parte del RUP di un documento scritto contenente un'analisi delle soluzioni presentate con indicazione dei possibili percorsi di miglioramento; consegna ai partecipanti selezionati del documento; possibilità di organizzare consultazioni con gli OE in contraddittorio con redazione di apposito verbale)
- ❑ Ad esito possibilità di recesso dei soggetti non più interessati
- ❑ Riduzione progressiva del numero delle soluzioni da discutere (fase eventuale)
Individuazione della soluzione o delle soluzioni che possano soddisfare le necessità dell'ente



chiusura del dialogo cui seguirà

SINTESI DEGLI STEPS DEL DIALOGO COMPETITIVO

Fase gara

- ❑ Invio lettera di invito a presentare offerta finale;
- ❑ Nomina commissione di gara Presentazione delle offerte tecnico economiche finali;
- ❑ Valutazione delle offerte tecniche finali; svolgimento eventuale di una negoziazione con ognuno dei selezionati con la commissione giudicatrice, finalizzata a migliorare le offerte;
- ❑ Attribuzione dei punteggi;
- ❑ Apertura offerte economiche (seduta pubblica);
- ❑ Eventuale procedura di anomalia;
- ❑ Aggiudicazione

Differenze tra le due procedure «interattive»

	Dialogo competitivo	Competitiva con negoziazione
Definizione di esigenze e requisiti richiesti nell' avviso che indice la gara	SI	SI
Definizione delle caratteristiche dei lavori/servizi/forniture richiesti nell' avviso che indice la gara	NO	SI
Articolazione in fasi della procedura	Possibile	Possibile
Previsione di premi e corrispettivi per la partecipazione	Possibile	NO
Aggiudicazione sulla base dell' offerta iniziale senza negoziazione	NO	Possibile
Negoziazioni con l' offerente che risulta aver presentato la migliore offerta	Possibile	NO

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

ART. 75

Le P.A. possono farne ricorso per **sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi non presenti sul mercato** a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le P. A. e i partecipanti.

La P. A. può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

- Le amministrazioni, nei documenti di gara, devono manifestare **l'esigenza di fare ricorso al partenariato** fissando i requisiti minimi che gli offerenti devono soddisfare.
- E' strutturato in **fasi successive** secondo la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori.
- Fissa **obiettivi intermedi** che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.

L'iter di gara è assimilabile ad una Procedura competitiva con negoziazione

Si possono individuare due fasi principali:

- 1) **Pubblicazione della documentazione di gara:** per la selezione qualitativa degli operatori economici che devono presentare progetti di ricerca e di innovazione.
- 2) **Negoziazione:** Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive **per ridurre il numero di offerte** da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando.

I PARTENARIATI PER L'INNOVAZIONE

LA PROCEDURA

Sintesi
iter
procedurale



- **Pubblicazione bando e documenti di gara**
- Possibilità di instaurare il Partenariato con uno o con più partner
- **Termine domande di partecipazione: 30 giorni**
- Solo gli operatori invitati possono presentare l'offerta
- Possibilità di limitare il numero di candidati
- **Ricezione offerte (progetti di ricerca e di innovazione) ev. fabbricazione prodotti/prestazione servizi/realizzazione lavori**
- Non è possibile negoziare i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione
- Garanzia della parità di trattamento
- **Fase di negoziazione** ⇒ **offerte successive per migliorare il contenuto**
- **Possibilità fasi successive ed obiettivi intermedi**
- Chiusura della negoziazione ⇒ **individuazione dell'offerta migliore**

SINTESI DEI TERMINI MINIMI DA CONCEDERE NELLE PROCEDURE

	ordinari	ridotti
Procedura aperta	30 giorni	15 giorni
Procedura ristretta richiesta invito	30 giorni	15 giorni
Procedura ristretta offerta	30 giorni	10 giorni
Competitiva con negoziazione domande partecipazione	10 giorni	
Competitiva con negoziazione offerte iniziali	25 giorni	
Dialogo competitivo domanda di partecipazione	30 giorni	
Partenariato per l'innovazione domanda di partecipazione	30 giorni	

SUI TERMINI - ART. 92

La fissazione dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte devono essere adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto anche del tempo necessario alla visita dei luoghi

I termini sono prorogati in misura adeguata e proporzionale:

- a) se un OE abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta e le abbia ricevute meno di 6 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte, ovvero meno di 4 giorni prima;
- b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara;
- c) nei casi di malfunzionamento delle piattaforme (art. 25, co. 2) con eventuale sospensione per il periodo necessario

In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla



PPP è un'operazione economica

Nuova nozione generale di partenariato pubblico-privato, comprensiva sia del partenariato pubblico-privato contrattuale, sia del partenariato pubblico-privato istituzionale.

Fenomeno di cooperazione fra il settore pubblico e gli operatori privati nella realizzazione di un'attività che è rivolta a coniugare il perseguimento di finalità di interesse generale, la



Il partenariato pubblico-privato

È un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.

Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità

Le Concessioni



L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un **rischio operativo** legato alla **realizzazione dei lavori** o alla **gestione dei servizi** e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell'offerta o da entrambi. Per **rischio dal lato della domanda** si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per **rischio dal lato dell'offerta** si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

2. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, **non** sia **garantito il recupero degli investimenti** effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una **effettiva esposizione** alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione **il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario**.

3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.



Durata Valore Livello progettuale delle concessioni

La **durata** delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente **concedente** **in funzione dei lavori o servizi** richiesti al concessionario.

La durata massima della concessione deve essere **indicata nei documenti di gara**, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.

Il **valore di una concessione** è costituito dal **fatturato totale** del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Per l'aggiudicazione dei contratti di cui al presente Titolo, l'ente concedente pone a **base di gara almeno un progetto di fattibilità**. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione del successivo livello progettuale.



Criteri di aggiudicazione delle concessioni

I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L'ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione.

L'ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.

Se l'ente concedente, se riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un ente concedente diligente, quest'ultimo può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione. In tal caso l'ente concedente informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte.

5. Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

6. I componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti. Il bando può prevedere l'oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato l'offerta.



Finanza di progetto (193)

Nuova disciplina semplificata in modo rilevante. In particolare:

- 1) sono stati eliminati tutti i riferimenti alla nautica di diporto;
- 2) è stata eliminata la finanza di progetto ad iniziativa pubblica, (duplicazione gara pubblica per l'affidamento di una Concessione). Sono stati pertanto soppressi i primi 14 commi del vecchio art. 183.
- 3) nella finanza di progetto ad iniziativa privata è stata eliminata la precisazione secondo la quale gli operatori economici potevano presentare proposte anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, poiché una volta inserita la previsione sul programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato si è ritenuto che la disposizione non avesse più alcuna utilità. Resta comunque salva la possibilità per gli operatori economici di presentare proposte sia con riferimento ad iniziative non presenti negli strumenti di programmazione, sia con riferimento ad iniziative ivi presenti, proponendo modalità diverse di realizzazione.



Bonus points (alla «cilena») a favore del promotore

Riconosciuto al promotore un punteggio premiale (c.d. sistema alla cilena, così come suggerito dagli economisti solo nei casi in cui tale criterio sia stato prefigurato in sede di programmazione.

Sistema incentivante per il promotore diverso rispetto al solo diritto di prelazione (10% - 20% score) in quanto consente al proponente di presentare un'offerta finale e ottenere l'aggiudicazione del contratto ogni volta che può eguagliare la migliore offerta del proprio concorrente.

Tale sistema, diversamente dalla previsione del diritto di prelazione (che sotto il profilo strettamente civilistico è in realtà un diritto di opzione), ha come effetto quello di incentivare la concorrenza, poiché spinge le imprese a presentare offerte migliori al fine di vincere la gara superando il punteggio attribuito al promotore.

I contratti sottosoglia

Contratti sottosoglia art. 50

a) AFFIDAMENTO DIRETTO senza consultazione di più operatori

Fino a 139.999 per servizi (anche di ingegneria e architettura) e forniture

Fino a 149.999 per lavori

a soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento

b) PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO ad eccezione di contratti aventi un interesse transfrontaliero (cui all'art. 76) con invito

di almeno **5 operatori** per contratti

da 140.000 fino a soglie (215.000/750.00) per forniture e servizi

da 150.000 fino a € 999.999 per lavori

almeno **10 operatori**

€ 1.000.000 a 5.382.000 lavori

Individuati con **indagini di mercato** o tramite **elenchi** nel rispetto del **criterio di rotazione**



Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea (187)

1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'[articolo 14, comma 1, lettera a\)](#), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara [sopra soglia] disciplinate dal presente Titolo II.
2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte.

La rotazione art. 49

Serve ad evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità di essere affidatari di un contratto pubblico

L'applicazione implica il **divieto di invito al contraente uscente di due consecutivi precedenti affidamenti nello stesso settore o categoria**

Si applica alle procedure rientranti **nel medesimo settore merceologico**, categorie di opere e settore di servizi di **quelle precedenti**, nelle quali la P.A. opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati.

I **regolamenti interni possono prevedere fasce**, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici.

L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico **ha carattere eccezionale** e deve essere motivato, salvo si tratti di affidamento sotto € 5 mila

La rotazione **NON si applica** in caso di procedura aperta e nel caso in cui l'indagine di mercato precedente sia stata fatta senza alcun limite

Le modalità di formazione degli elenchi e le indagini di mercato sono definite nell'allegato II.1.

All. II. 1 – Formazione degli elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

Art. 1 - disposizioni generali

- a) gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti sotto soglia comunitaria sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti;
- b) le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate, tra le altre cose, le modalità di conduzione delle indagini di mercato, le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici e criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.

All. II. 1 segue

Art. 2 - Indagini di mercato:

- c) la PA assicura **la pubblicità dell'esplorazione del mercato**, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, fermo restando l'obbligo di pubblicazione dell'avviso per un periodo minimo di 15 giorni, ovvero 5 giorni in caso di urgenza;
- d) l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i **criteri di scelta** che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
- e) Il **sorteggio** o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi **sono consentiti solo in casi eccezionali** in cui il ricorso ai criteri oggettivi è impossibile o comporta per la PA oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 3 - Elenchi di operatori

- f) In alternativa all'indagine di mercato, la P.A. può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da **elenchi** appositamente costituiti;
- g) gli **elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico**, reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della P.A. e sulla BDNCP dell'ANAC;
- h) l'avviso indica i **requisiti di carattere generale e speciale** che gli OE devono possedere, la suddivisione in categorie e fasce di importo;
- i) la **scelta degli OE** da invitare deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
- j) il **sorteggio** o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti **solo in casi eccezionali** in cui il ricorso a criteri oggettivi è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- k) possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di **tre inviti nel biennio**.

I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Massimo
ribasso

**Nel sottosoglia
I due criteri sono equivalenti**

**Miglior rapporto
qualità/prezzo**

ma

obbligo di aggiudicazione con OEPV per appalti di servizi recanti alta intensità di manodopera (oltre il 50% dell'importo totale del contratto) e per servizi sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica ovvero per lavori caratterizzati da **notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo**

Nel caso di aggiudicazione dei contratti con **il criterio dell'OEPV**, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente (art. 51)

Publicità – art. 50, commi 8 e 9

Anche per i bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti “sottosoglia”, la pubblicazione avviene a livello nazionale sulla BDNCP e sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Con le stesse modalità è pubblicato l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento; nei casi di procedure negoziate senza bando, esso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati

Garanzie – art. 53

No richiesta garanzie provvisorie salvo particolari esigenze da indicare nei documenti di gara. Quando richiesta, non può superare l’**1%** dell’importo a base di gara (c. 2)

Garanzia definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale ma la P.A. può, motivatamente, non chiederla (c. 4)

In generale l’affidamento e l’esecuzione dei contratti “sottosoglia” si svolgono nel rispetto dei principi generali di cui al Libro I

Altre norme sul sotto soglia

- **Esclusione automatica** delle offerte anomale in caso di appalto non transfrontaliero se previsto in gara e in presenza di almeno 5 offerte ammesse (art. 54 e allegato II.2)
- **No applicazione** in caso di affidamento diretto con richiesta di più preventivi
- Indicazione negli atti di gara del metodo per l'individuazione delle offerte anomale scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 ovvero tramite sorteggio
- Possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa
- Possibile ricorrere all'esecuzione anticipata del contratto, anche al di fuori dei casi di urgenza, dopo la verifica dei requisiti. Nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori
- Stipula del contratto entro **30 giorni dall'aggiudicazione** (art. 55, c.1)
- No **stand still period** (art. 55 c.2)

Mercato Elettronico della P.A. (MEPA)







gestito da Consip una società per azioni creata nel 1997

Il Mercato Elettronico della P.A. – al disotto delle soglie di rilevanza comunitaria
– favorisce l'apertura e la trasparenza del mercato

I principali vantaggi sono:


- Riduzione di costi e tempi di acquisto accessibilità a una base potenzialmente maggiore di fornitori abilitati (che rispondono a standard comprovati di efficienza e affidabilità);
- Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa;
- Possibilità di tracciare gli acquisti e quindi di controllare la spesa, eliminando ogni supporto cartaceo;
- Negoziazione diretta con i fornitori di tempi, prezzi e condizioni

Mercato Elettronico della P.A. (MEPA)

← → ↻ acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html      

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. - realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip - affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement.

[consulta la sezione normativa >>](#)



IL PORTALE ACQUISTI IN RETE



IL COMPITO DI CONSIP

Realizzare un Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., che si basa sull'utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità innovative per gli acquisti delle amministrazioni
(convenzioni per l'acquisto di beni e servizi, le gare telematiche, il MEPA)

Per la P.A.

Consip costituisce un centro di competenze per l'ottimizzazione degli acquisti e la semplificazione dei processi di approvvigionamento, in grado di veicolare verso la P.A. un'ampia gamma di prodotti e servizi a costi competitivi e ad adeguati standard qualitativi.

Imprese

Avere strumenti di acquisto innovativi in grado di generare una riduzione dei costi commerciali a fronte dell'accesso ad un mercato ad elevato potenziale.

- ❖ Le **convenzioni** sono accordi-quadro, sulla base dei quali le imprese fornitrici - *aggiudicatrici di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche* - **s'impegnano ad accettare, alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli standard di qualità previsti nei capitolati**, ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni, fino al “massimale”.

Le convenzioni attivate da Consip riguardano una **spesa standard**, cioè l'acquisto di quei beni e servizi che vengono largamente utilizzati da tutte le amministrazioni (computer, stampanti, gasolio per il riscaldamento degli edifici, buoni pasto, telefonia mobile e fissa ecc.).


- ❖ Consip definisce in appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione e la registrazione dei Fornitori e delle Pubbliche Amministrazioni.

le convenzioni cosa sono

Le Convenzioni sono **contratti quadro** stipulati da Consip a seguito di una procedura di gara tradizionale o smaterializzata. Tale strumento d'acquisto mette a disposizione delle P.A. beni e servizi, individuati attraverso l'analisi delle esigenze, e offrono alle Imprese l'opportunità di soddisfare la domanda pubblica assicurando il rispetto dei principi di **concorrenza e trasparenza**.

Le Convenzioni pongono in essere un **"sistema di impegni"** caratterizzato principalmente da:

- l'oggetto della Convenzione (ovvero i beni/servizi oggetto della fornitura)
- i tempi di esecuzione e la durata della Convenzione
- la durata dei singoli contratti stipulati tra le P.A. ed il fornitore
- i quantitativi massimi e le caratteristiche degli ordinativi del bene/servizio
- le modalità di erogazione del servizio di fornitura (ad es. modalità di consegna del bene/servizio ecc.)
- i responsabili del servizio di fornitura



Mercato Elettronico della P.A. (MEPA)

MODALITA' UTILIZZO MEPA

Il Mercato Elettronico consente alle Amministrazioni di procedere all'acquisto attraverso due diverse modalità

1. **Ordine diretto Acquisto**
2. **Richiesta di Offerta**

l'acquisto tramite ordine diretto

L'ordine diretto è l'unica modalità di acquisto in Convenzione e una delle due modalità di acquisto del Mercato Elettronico. Gli Accordi quadro prevedono o l'ordine diretto o la richiesta di offerta.

Scelta prodotto

Selezione del prodotto dalle vetrine (Che strumento vuoi usare?) o dalle ricerche (Che cosa vuoi acquistare? - Sfoglia catalogo, AZ, Ricerca per codice ...)
Arrivo sul catalogo prodotti
Consultazione del catalogo e della documentazione dell'iniziativa a cui fa riferimento il prodotto

Carrello

Inserimento del prodotto nel carrello, suddiviso per strumento di acquisto (il carrello è sempre salvato)
Selezione della freccia "Crea ordine"

Composizione dell'ordine


Denominazione dell'ordine
Inserimento quantità, IVA ed eventuali articoli accessori
Definizione metodo di pagamento
Inserimento indirizzi (eventuale multi-indirizzo)
Inserimento eventuali note e allegato

Invio dell'ordine

Salvataggio in bozza
Invio al PO (nel caso di predisposizione da parte del PI)
Generazione dell'ordine
Firma digitale e invio on line oppure firma tradizionale e invio via fax
Nel caso di invio via fax, conferma on line dell'avvenuto invio cartaceo

l'acquisto tramite richiesta di offerta

La richiesta di offerta è una delle due modalità di acquisto del Mercato Elettronico, mentre non è prevista nelle Convenzioni. Gli Accordi quadro prevedono o l'ordine diretto o la richiesta di offerta.



Il procedimento di acquisto publicistico



AFFIDAMENTI DIRETTI

Possono esistere affidamenti senza gara?

Si ma sono **un'eccezione** alla regola della gara (RINVIO)




- Infungibilità dei prodotti o servizi da acquistare
- Estensioni contrattuali

Si tratta di situazioni che caratterizzano diversi settori, come anche il sanitario, le acquisizioni di servizi e forniture informatiche, i servizi di manutenzione e acquisto di materiali di consumo

AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI INFUNGIBILI

Ricorso a procedure negoziate senza bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

Ipotesi di bene o un servizio
infungibile



*se sono gli unici che possono
garantire il soddisfacimento di un
certo bisogno*

- L'infungibilità può essere dovuta all'esistenza di **privative industriali** ovvero essere la conseguenza di scelte razionali del cliente.
- In tali casi **l'esito** di un'eventuale gara risulterebbe scontato e l'indizione di una procedura negoziata con la pubblicazione di un bando determinerebbe *uno spreco di tempo e di risorse*
- È tuttavia necessario procedere **caso per caso** al fine di trovare soluzioni in grado di favorire la trasparenza, la non discriminazione e l'effettiva concorrenza nel mercato.

Per l'affidamento di forniture e servizi infungibili

TENIAMO PRESENTE LA LINEA GUIDA N. 8 ANAC CHE AFFERMA CHE PRIORITARIAMENTE LA PA

- ✓ deve acquisire tutte le informazioni disponibili
- ✓ Osservare il comportamento di acquisto tenuto da altre P.a., che hanno soddisfatto analoghi interessi pubblici, verificando se hanno svolto procedure a evidenza pubblica e i risultati ottenuti.
- ✓ Procedere anche alla consultazione dei cataloghi elettronici del mercato delle altre P.a. nonché di altri di fornitori esistenti.
- ✓ Se tale analisi non è soddisfacente, è necessario rivolgersi al mercato, attraverso adeguate consultazioni preliminari, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare l'interesse pubblico per il quale si procede.

Nella delibera a contrarre da riscontro degli esiti che conducono a ritenere infungibile la fornitura o il servizio

Differenze indagini di mercato/consultazioni preliminari

Le indagini di mercato servono a conoscere gli OSEE

(ad es. quelle preliminari allo svolgimento delle procedure negoziate senza bando)

- ✓ l'assetto del mercato
- ✓ i potenziali concorrenti e interessati
- ✓ le relative caratteristiche soggettive
- ✓ le soluzioni tecniche disponibili
- ✓ le condizioni economiche praticate

allegato II.1

Costituiscono procedimenti finalizzati a selezionare gli operatori economici da invitare alla gara

Le Consultazioni Preliminari di mercato sono finalizzate

- alla predisposizione degli atti di gara;
- calibrare obiettivi e fabbisogni
- fornire info agli OE sulle procedure e i requisiti
- avviare un dialogo informale con gli OSEE di settore per acquisire le informazioni per lo svolgimento della gara

Art. 77

Non è una procedura di affidamento di un contratto pubblico e non può costituire condizione di accesso alla gara

Estensioni contrattuali

LE PROROGHE E I RINNOVI

Le modalità per estendere la validità dei contratti pubblici sono **la proroga** ed **il rinnovo**

anche se in realtà vige il principio che la

PA **una volta scaduto il contratto, deve effettuare una nuova gara** qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni

LA PROROGA

- E' possibile solo se prevista nei documenti di gara
- La **proroga** del termine finale di un appalto *sposta in avanti* la scadenza di efficacia del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria.
- È limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle gara per l'individuazione di un nuovo contraente ed avviene agli stessi **prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante**
- Rimedio di natura eccezionale per impedire situazioni di pericolo o grave danno all'interesse pubblico
- Il provvedimento che dispone la proroga deve intervenire **prima della scadenza del contratto** originario, altrimenti si avrebbe l' affidamento con **PROCEDURA NEGOZIATA**

IL RINNOVO

Consiste in una **nuova negoziazione** tra le medesime parti per l'instaurazione di un **nuovo rapporto giuridico**, anche di contenuto analogo al precedente

Presenta **elementi e/o caratteristiche differenti** dal contratto in essere
anche se può alla fine concludersi con una ripetizione del vecchio accordo



Commissione giudicatrice (93)


- Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
- Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
- Nominata numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti
- Su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
- Dipendenti della s.a. o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali, può farne parte il RUP.
- In mancanza di adeguate professionalità in organico, anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
- Può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
- Opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
- Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo o costo, può essere nominato un seggio di gara



COMMISSIONE GIUDICATRICE (dallo Schema Bando tipo)

- La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. ... [min. 3 max 5] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere **cause ostative** alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita **dichiarazione**.
- La **composizione** della commissione giudicatrice e i **curricula** dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
- La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione **delle offerte tecniche** ed **economiche** dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
- **[Facoltativo]** Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice **ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.**

Art. 101 – la verifica dei requisiti ed il soccorso istruttorio



Il Soccorso Istruttorio

E' un istituto che Ha origine comunitaria risalente nel tempo (Direttiva 71/305/CEE) e trova applicazione in qualunque procedimento amministrativo in virtù dell'art. **6 della L. n. 241/90** che codifica il potere del RUP di adottare detto strumento al fine di colmare lacune documentali, rettificare dichiarazioni o correggere errori che dovessero emergere in fase istruttoria

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Soccorso istruttorio sulla «BUSTA A»

E' UN SUB-PROCEDIMENTO NEL PROCEDIMENTO DI GARA
la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a
cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione c.d. busta A
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione di c.d. busta A

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara

Soccorso istruttorio **NOVITA**

Chiarimenti e correzioni sulle «BUSTE B e C»'!

- La s.a. può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta **tecnica** e dell'offerta **economica** e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. **I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.**
- **Fino** al giorno fissato per la loro **apertura**, l'o.e., con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la **rettifica di un errore materiale** contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto **dopo la scadenza del termine per la loro presentazione** a condizione che la rettifica **non comporti la presentazione di una nuova offerta**, o comunque la sua **modifica sostanziale**, e **che resti comunque assicurato l'anonimato (ad es: nei concorsi di progettazione).**



Impegni dell'operatore economico (102)

Gli atti di gara possono prevedere impegni (c.d. clausole sociali) per l'aggiudicatario:

- a) garantire la **stabilità occupazionale** del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei **contratti collettivi nazionali** e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i **lavoratori in subappalto** rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare
- c) garantire le **pari opportunità** generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

A tali fini, **l'offerta** dell'o.e. **deve indicare** le modalità di adempimento per i suddetti impegni, verificati dalla stazione appaltante con qualsiasi adeguato mezzo,




Avvalimento (104)

Istituto di matrice comunitaria

L'articolo 104 definisce il contratto e l'oggetto dell'avvalimento, la documentazione necessaria per la partecipazione, le esclusioni e le sostituzioni previste per l'impresa ausiliaria, e le relative incompatibilità.

La relazione illustrativa fa notare che “Nella disciplina dell'avvalimento si è cercato di procedere ad un vero e proprio cambio di impostazione, incentrando la disciplina sul contratto di avvalimento piuttosto che sul mero sistema del prestito dei requisiti”

L'Avvalimento Premiale **NOVITA'**! – art. 104 c.4 e 12



.L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione



Il contratto di avvalimento

Contratto **SCRITTO** con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a **mettere a disposizione** di un operatore economico che concorre in una procedura di gara **dotazioni tecniche** e **risorse umane e strumentali** per **tutta la durata dell'appalto, con** indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico, normalmente oneroso, salvo un interesse dell'impresa ausiliaria, concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.



L'Impresa ausiliaria in possesso di

- dotazioni tecniche e risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.
- autorizzazione o altro **titolo abilitativo** richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione, o di **titoli di studio o professionali** necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto,

...esegue direttamente i lavori o i servizi.



L'operatore economico allega alla domanda

- il **contratto** di avvalimento in originale o copia autentica,
- specificando [con **dichiarazione**] se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta
- allega, nel caso di cui al comma 2, la **certificazione** rilasciata dalla SOA o dall'ANAC



L'impresa ausiliaria deve dichiarare

- a) di essere in possesso dei **requisiti di ordine generale**;
- b) di essere in possesso dei requisiti speciali per i servizi e le forniture;
- c) di **impegnarsi** verso l'operatore economico e verso la stessa s.a. a **mettere a disposizione** per **tutta la durata** dell'appalto le **risorse** oggetto del contratto di avvalimento
- e **trasmette** la propria **attestazione** di qualificazione



La stazione appaltante

- **verifica** se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati
- **consente** all'operatore economico di **sostituire** i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione
- **in corso d'esecuzione** effettua le **verifiche** sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.



Divieto nell'avvalimento

per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all' articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le s.a possono prevedere nei documenti di gara che **taluni compiti essenziali**, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di **notevole contenuto tecnologico** o di rilevante **complessità tecnica**, quali strutture, impianti e opere speciali, siano **direttamente svolti dall'offerente** o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, **da un partecipante al raggruppamento**.

12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia **finalizzato a migliorare l'offerta (DUNQUE NON PER REQUISITI DI AMMISSIONE)**, non è consentito che **partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse** da essa messe a disposizione.



Verifica dei requisiti (99)

- Fascicolo virtuale (art. 24) + docc allegati dall'OE + piattaforma nazionale dati + banche dati delle PA
- non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni



Rapporti di prova, certificazioni, ecc. (105)

- possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto
- Ammessi certificati equivalenti
- Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.
- Indicazione dei dati che è possibile richiedere



La selezione delle offerte

- 107. Principi generali in materia di selezione.
- 108. Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
- 109. Reputazione dell'impresa
- 110. Offerte anormalmente basse
- 111. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
- 112. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti



Principi generali in materia di selezione (107)

1. **Presupposti** di valutazione dell'offerta: conformità dell'offerta alla lex specialis e non esclusione dell'offerente
2. **Facoltà** (non obbligo) delle ss.aa. Di non aggiudicare se l'offerta non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro (cfr all X dir. 2014/24/UE)
3. Nelle procedure aperte, le ss.aa. possono **invertire l'ordine procedimentale**, iniziando con la valutazione delle offerte, **facoltà** (non obbligo) esercitabile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e garantendo una verifica dell'idoneità imparziale e trasparente



Presupposti

- a) l'**offerta** è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara: ai **requisiti**, alle **condizioni** e ai **criteri** indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, nonché nei documenti di gara
- b) l'offerta proviene da un **offerente** che **non è escluso** ai sensi del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i requisiti di ordine speciale (100) e, se del caso, a quelli di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo (103).



Allegato X alla dir. 2014/24/UE - Elenco delle convenzioni internazionali in **materia sociale e ambientale**

- Convenzione OIL 87 sulla **libertà d'associazione** e la tutela del **diritto di organizzazione**;
- Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di **negoziato collettivo**;
- Convenzione OIL 29 sul **lavoro forzato**;
- Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
- Convenzione OIL 138 **sull'età minima**;
- Convenzione OIL 111 sulla **discriminazione** nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
- Convenzione OIL 100 sulla **parità di retribuzione**;
- Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di **lavoro infantile**;
- Convenzione di Vienna per la **protezione dello strato di ozono** e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;
- Convenzione di Basilea sul controllo dei **movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento** (Convenzione di Basilea);
- Convenzione di Stoccolma sugli **inquinanti organici persistenti**;
- Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni **prodotti chimici e pesticidi** pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali.



Inversione procedimentale

- E' diretta a **generalizzare e stabilizzare** l'istituto dell'inversione procedimentale, introdotto in coerenza con il criterio della delega della riduzione dei tempi.
- L'istituto, previsto dalla direttiva 2014/24/UE, era già stato introdotto nel d.lgs. 50-2016 in via sperimentale anche nel settore degli appalti ordinari dallo «sblocca cantieri», come estensione della disciplina ivi prevista nei soli settori speciali.
- La previsione, oltre ad essere coerente con il divieto di *gold plating*, introduce a regime una semplificazione procedimentale, che determina una riduzione dei tempi di durata delle procedure di aggiudicazione e agevola le attività delle stazioni appaltanti. È espressamente prevista in diversi Stati membri (quali Germania e Francia).



Divieto di Gold Plating

- Il divieto di *gold plating* è il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie.
- Non è un principio di diritto comunitario. Il termine *gold plating* compare nella comunicazione della Commissione europea dell'8 ottobre 2010 «*Smart regulation in the European Union*», adottata con lo scopo di promuovere una legislazione “intelligente”, sia a livello europeo che degli Stati membri, in grado di ridurre gli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese.
- Il divieto di *gold plating* comporta che non si possano stabilire oneri a carico degli operatori economici ulteriori rispetto a quelli previsti dalle direttive europee (Consiglio di Stato Sez. III del 19.1.2018)



Inversione procedimentale (..dallo schema di bando tipo)

- [Facoltativo] la s.a. ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale [o, in alternativa] la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti:

- poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara
- [in alternativa] poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria
- [in alternativa] poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture (108)

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al **prezzo** di **determinate forniture** o alla remunerazione di **servizi specifici** (si tratta di una eccezione rispetto alla regola:...)

La regola è: aggiudicazione sulla base del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto **qualità/prezzo** o sulla base dell'elemento **prezzo** o del **costo**, seguendo un **criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita**, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.



La relazione del Consiglio di Stato

I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata, garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte.



Esclusivamente su qualità/prezzo (108 c.2):

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato;
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.



Costo del ciclo vita (all. II.8, par. III)

Le ss.aa. indicano nei documenti di gara i **dati** che gli operatori economici devono fornire e il **metodo** che sarà impiegato. I **dati** sono costi (1)relativi **all'acquisizione**; (2) connessi all'utilizzo, quali consumo di **energia** e altre **risorse**; (3) di **manutenzione**; (4) relativi al **fine vita** (raccolta, smaltimento e riciclaggio); (5) imputati a **esternalità ambientali** legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

Il **metodo** utilizzato per la valutazione dei costi imputati alle **esternalità ambientali** deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere basato su **criteri oggettivi**, **verificabili** e non **discriminatori**. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- b) essere **accessibile** a tutte le parti interessate;
- c) i dati richiesti devono poter essere forniti con **ragionevole sforzo** da **operatori economici normalmente diligenti**,



Criterio del minor prezzo (108 c.3)

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 [costo della manodopera è pari o superiore al 50 % dell'importo complessivo dei corrispettivi].

La relazione del CDS spiega che il comma 3 introduce ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono utilizzare il criterio del minor prezzo, anche tenendo conto di quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa",



criteri di aggiudicazione (108 c.4)

Pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

In particolare, l'o.e.p.v. individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

La s.a, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

[rispetto all'art 95 del d.lgs 50, sono state eliminate l'elencazione esemplificativa dei criteri utilizzati, che appaiono da inserire eventualmente in una normativa attuativa di carattere secondario e la limitazione dell'elemento prezzo ad un massimo del 30% ex 10 bis, salvo alcuni casi specifici: contratti infirmatici di interesse nazionale (10%) e alta intensità di manodopera (30%)]

Schema di Bando Tipo 1 -ANAC 2023



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	... [indicare punteggio]
Offerta economica	... [indicare punteggio]
TOTALE	100

N.B.: Ai sensi dell'articolo 108 comma 4 quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento.

Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento%



Beni e servizi informatici

Le ss.aa., incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo tengono sempre in considerazione gli elementi di **cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo** nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.

Quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli **interessi nazionali strategici**, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il **punteggio economico** entro il **limite del 10 per cento**.



Alcuni criteri...

- L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un **prezzo o costo fisso** sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi (c.5)
- I criteri di aggiudicazione sono considerati **connessi** all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, sia nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio degli stessi, sia in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale (c.6).
- I documenti di gara indicano i singoli **criteri** di valutazione e la relativa **ponderazione**, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti **sub-criteri** e **sub-pesi** o **sub-punteggi** (c.7).



La valorizzazione delle p.m.i. e della prossimità

Le ss.aa. possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, **criteri premiali** atti a favorire la partecipazione delle **piccole e medie imprese** nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di **prossimità** per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa **nell'ambito territoriale di riferimento ...** compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. **(c.7)**.



La premialità per la parità di genere

Al fine di promuovere la parità di genere, le ss.aa. prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il **maggior punteggio** da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all' articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 . La stazione appaltante verifica l'attendibilità dell'autocertificazione dell'aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo.

[sembra un obbligo ma non viene specificata la «quantità» di miglior punteggio]



Ponderazione non possibile, ordine dei criteri, unico parametro numerico (108 c.8)

Le stazioni appaltanti, quando ritengono la **ponderazione non possibile** per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, **l'ordine decrescente di importanza dei criteri**.

Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

Schema Bando Tipo 1 – ANAC 2023

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX			SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	... [indicare criterio]	...		1.1	... [indicare sub-criterio]
				1.2	... [indicare sub-criterio]
2	... [indicare criterio]	...		2.1	... [indicare sub-criterio]
				2.2	... [indicare sub-criterio]
	Totale	100						

N.B: nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica la stazione appaltante:



Oneri a pena di esclusione (108 c.9)

Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

[presente anche nel decreto legislativo n. 50 del 2016 ed oggetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale diretto a descrivere l'omissione in questione quale causa di esclusione, è stato espressamente inserito l'inciso "a pena di esclusione" per dare maggiore certezza agli operatori giuridici derivanti dalla citata omissione dichiarativa]



Alcune regole di ingaggio...

- **Facoltà di non aggiudicare** se nessuna offerta è conveniente o idonea, prevista nella *lex specialis*, esercitabile entro 30 gg. (c. 10)
- Le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di **opere aggiuntive** rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta (c.11)
- Ogni **variazione** [leggasi **esclusione** di uno o più concorrenti dalle procedure] che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente **al provvedimento di aggiudicazione**, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, **non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte**, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e **non produce conseguenze** sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara (c.12)



Reputazione dell'impresa

Registro di competenza ANAC basato su di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili (affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale). Attuabile entro 18 mesi.

L'introduzione di questo sistema reputazionale è stato vivamente caldeggiato soprattutto dagli economisti che hanno partecipato fattivamente alla redazione della proposta di Codice, in considerazione dell'esito positivo che esso ha mostrato nell'affidamento degli appalti pubblici soprattutto negli Stati Uniti. Deve tuttavia evidenziarsi che il funzionamento di un simile sistema deve coordinarsi con il principio di libera circolazione e con il principio di concorrenza, ben potendo il requisito reputazionale sconfinare altrimenti in una sorta di ostacolo all'ingresso nel mercato di nuovi operatori economici ovvero creare indebite situazioni di vantaggio per operatori commerciali di dimensioni maggiori e capaci pertanto anche di ottenere valutazioni prestazionali positive.



OFFERTA TECNICA

- ***[In caso di criteri qualitativi]*** A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo ... [indicare il metodo ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.].
- ***[In caso di criteri quantitativi]*** A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo [indicare il metodo prescelto -- ad esempio: interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti, etc.].
- ***[In caso di criteri tabellari]*** Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.



PER I CRETERI DISCREZIONALI

Ove la stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (per esempio: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato (per esempio: "la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo").

I LIVELLI DI VALUTAZIONE è BENE SIANO «MOTIVATI» GIA' NELLA LEX SPECIALIS, ONDE CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DI LAVORARE SPEDITAMENTE SENZA DOVER MOTIVARE OGNI VALUTAZIONE.



La giurisprudenza sulla motivazione delle valutazioni

...pur in mancanza della individuazione di sub criteri per l'attribuzione del punteggio, “la limitazione della discrezionalità è assicurata dal fatto che la valutazione affidata ad ogni commissario è ancorata all'attribuzione di un coefficiente variabile da 0 a 1 e che è la media di tale coefficiente a costituire il parametro per l'attribuzione del punteggio” (...). Pertanto, la modalità espressiva del voto dei singoli commissari rende superflua anche una (ulteriore) motivazione discorsiva.

Inoltre, l'amministrazione appaltante non è nemmeno tenuta a prefissare dei criteri (e sub-criteri) oggettivi e a contenuto vincolato, dato che può riservarsi un margine di discrezionalità nell'assegnazione dei punteggi al fine della individuazione della miglior offerta possibile, apprezzamento che non può che essere riservato alla commissione di gara [Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 15 luglio 2019, n. 4965; TAR Cagliari, 14.11.2019 n. 839]

La Valutazione delle Offerte Tecniche

- Deve svolgersi in un'unica seduta o, con ragionevole celerità in pochi giorni consecutivi (principio di continuità)
- Secondo l'orientamento prevalente, **il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell'ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione**, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola la P.A. da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale
(Cons. Stato, Sez. V 14.10.2009 n. 6311)

PUNTEGGI E PESI

Il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o elementi premianti deve essere limitato ad esempio a non più

di 10 punti

sul totale considerato che tali elementi non riguardano il contenuto dell'offerta quanto la natura dell'offerente.

Tuttavia per alcuni servizi è alta l'interrelazione tra capacità dell'offerente e qualità dell'offerta (es. ingegneria e architettura) è possibile un punteggio più alto

La Valutazione Avviene

Su elementi assenti o presenti

(es: possesso certificazione qualità, rating di legalità)

Su elementi qualitativi

(valutazione “discrezionale”)

Su elementi quantitativi

(prezzo, tempo esecuzione lavori, rendimento durata concessione, livello tariffe)

Soprattutto per forniture e taluni servizi ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione soggettiva è possibile attribuire un punteggio anche su base tabellare o punteggio assoluto

La presenza o meno dell'elemento determinerà il punteggio, crescente all'offerta che presenta il requisito richiesto con intensità maggiore.

Esempio rating di legalità



tre punti



due punti



un punto

Prima Fase: Trasformare i Contenuti di Ogni Offerta in Coefficienti Variabili tra Zero e Uno

Per i criteri di valutazione **aventi natura qualitativa** (*qualità progetto, qualità servizi, qualità convenzione ecc.*) la trasformazione va effettuata con una delle procedure (*da specificare nei documenti di gara*) scelta fra quelle indicate nella Linea guida n. 2:

- a. procedura dei **confronti a coppie** delle offerte;
- b. attribuzione discrezionale

Per i criteri di valutazione **aventi natura quantitativa** (*ribasso, prezzo, tariffa, durata concessione ecc.*) la trasformazione va effettuata mediante **formule matematiche** (*da specificare nei documenti di gara*):

- a. coefficiente pari ad uno all'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione;
- b. coefficiente pari a zero all'offerta pari al valore posto a base di gara;
- c. coefficienti variabili da zero ad uno per le diverse offerte determinati per interpolazione lineare fra i due valori (*offerta più vantaggiosa e valore posto a base di gara*)

Al fine di una corretta determinazione dei coefficienti i documenti di gara devono indicare i criteri motivazionali in base ai quali si determinano i coefficienti (*secondo la giurisprudenza devono essere più dettagliati nel caso in cui i coefficienti sono determinati in via discrezionale*).

Attribuzione discrezionale di
un coefficiente

Confronto a coppie

Attribuzione Discrezionale di Un Coefficiente

Qualora la determinazione dei coefficienti variabili tra 0,00 ed 1,00 avvenga con valutazioni discrezionali espresse dai singoli componenti la commissione, essi devono essere previsti in modo dettagliato

Quindi, per ogni criterio o sub criterio, occorre predisporre una griglia di caratteristiche che lo contraddistinguono, ad ognuna delle quali, qualora si a presente nell'offerta, si farà corrispondere un prefissato valore del coefficiente stabilito tra 0,00 ed 1,00.

Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente a ciascun offerta in conformità del bando di gara.

Poi viene calcolata la media dei coefficienti e alla migliore offerta viene attribuito il valore di 1,00 con gli altri riparametrati

GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE	COEFFICIENTE (CI)
Ottimo	1,00
Buono	0,80
Sufficiente	0,60
Mediocre	0,40
Scarso	0,00

Confronto a Coppie

1° COMMISSARIO				
Off.	B	C	D	E
A	A4	C2	A3	A-E
	B	B5	D4	B3
		C	C5	C2
			D	D6

Pref. massima 6
Pref. grande 5
Pref. media 4
Pref. piccola 3
Pref. minima 2
Parità 1

Confronto a Coppie

1° COMMISSARIO				
Off.	B	C	D	E
A	A4	C2	A3	A-E
	B	B5	D4	B3
		C	C5	C2
			D	D6

2° COMMISSARIO				
Off.	B	C	D	E
A	A3	C2	A5	E2
	B	C2	D4	E2
		C	C2	C3
			D	D3

3° COMMISSARIO				
Off.	B	C	D	E
A	B2	C3	A5	A2
	B	C2	D3	E3
		C	C3	C5
			D	D2

1° commissario
valori
A=8
B=8
C=9
D=10
E=1

2° commissario
valori
A=8
B=0
C=9
D=7
E=4

3° commissario
valori
A=5
B=2
C=12
D=5
E=3

- 1) La media dei coefficienti, tra 0 e 1, calcolati da ciascun commissario
- 2) La trasformazione in coefficienti, tra 0 e 1, della somma dei valori assegnati da ciascun commissario.

Confronto a Coppie

PRIMO METODO COEFFICIENTI

1° commissario	
valori	coeff.
A=8	0,8
B=8	0,8
C=9	0,9
D=10	1
E=1	0,1

2° commissario	
valori	coeff.
A=8	0,89
B=0	0
C=9	1
D=7	0,78
E=4	0,44

3° commissario	
valori	coeff.
A=5	0,42
B=2	0,17
C=12	1
D=5	0,42
E=3	0,25

$$A = (0,8 + 0,89 + 0,42) / 3 = 0,703$$

media coeff.	coeff. definitivi
A=0,703	0,728
B=0,323	0,334
C=0,966	1
D=0,733	0,759
E=0,296	0,306

Coeff. def. (A)
0,703 / 0,966

P = Coeff. Definitivo * Punteggio Parametro

Confronto a Coppie

SECONDO METODO PUNTEGGI

1° commissario
valori
A=8
B=8
C=9
D=10
E=1

2° commissario
valori
A=8
B=0
C=9
D=7
E=4

3° commissario
valori
A=5
B=2
C=12
D=5
E=3

$$A = 8 + 8 + 5 = 21$$

totale valori	coeff. definitivi
A=21	0,700
B=10	0,333
C=30	1
D=22	0,733
E= 8	0,266

Coeff. def. (A)
21 / 30

P = Coeff. Definitivo * Punteggio Parametro

Elementi Quantitativi

Formule interdipendenti

1) Interpolazione lineare

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente a non effettua alcuno sconto R_a assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto V_{ai} assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Tale metodo di calcolo presenta l'inconveniente, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto; accentua inoltre la concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive

Elementi Quantitativi

Formule interdipendenti

2) Interpolazione bilineare

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right]$$

dove

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo

A_i = **valore** dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = **0,80** oppure **0,85** oppure **0,90**

A_{max} = **valore** dell'offerta (ribasso) più conveniente

Il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio con la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato.

Il vantaggio della formula bilineare è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l'inconveniente del metodo dell'interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio è la limitazione di una concorrenza basata sul prezzo.

Elementi Quantitativi

Formule interdipendenti

3) Quadrica

È possibile utilizzare altresì formule non lineari quale:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i -simo

R_{\max} = ribasso dell'offerta più conveniente


α = coefficiente > 0

È essenziale la scelta del coefficiente α , in relazione all'obiettivo perseguito:

- per valori di α compresi tra 0 e 1, la formula fornisce curve concave verso il basso, scoraggiando i ribassi più elevati;
- per valori di $\alpha > 1$ curve concave verso l'alto (o convesse), premiando i ribassi più alti e creando maggiore concorrenza sul prezzo;
- la medesima formula con $\alpha = 1$ restituisce i medesimi risultati di una formula lineare.



Le tre formule a confronto





Seconda Fase Formazione Della Graduatoria

Occorre fare riferimento a uno dei metodi multi-criteri o- multi-obiettivi proposti dalla letteratura, quali l'aggregativo compensatore, l'Electre, il metodo AHP, il Topsis. Nessun metodo è in assoluto il migliore.

La stazione appaltante può applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta ritenuto più opportuno, purché tale criterio rispetti i seguenti principi:

- a) avere basi scientifiche;
- b) essere proporzionale con l'oggetto dell'appalto;
- c) essere non discriminatorio, ovvero far sì che se un'offerta presenta valori migliori per ciascun coefficiente rispetto ad un'altra anche il punteggio finale deve riflettere queste preferenze;
- d) essere accuratamente descritto nel bando di gara.

[cfr. *Linee guida 2 ANAC su o.e.p.v.*]

Seconda Fase Formazione Della Graduatoria

Aggregativo compensatore

L'inconveniente di compensare i punteggi attribuiti ai diversi elementi e di colmare, nell'ambito del punteggio finale, eventuali profili carenti dell'offerta con quelli più completi.

Tale metodo inoltre è particolarmente sensibile alle distorsioni descritte per i criteri economici, specie quando si utilizza l'interpolazione lineare.

Questo problema viene meno quando si utilizza il criterio del prezzo o costo fisso, poiché non vi è più l'offerta economica da valutare

Topsis

Il metodo parte dalla matrice con la valutazione dei commissari che viene normalizzata utilizzando una formula. In base a questa matrice viene individuata la soluzione ideale e la soluzione NON-ideale. Si calcola la distanza euclidea di ciascun impresa su ogni criterio dalle due soluzioni. Si individua così la soluzione che migliore.

Electre

Consente di superare gli inconvenienti del metodo aggregativo compensatore, in quanto non permette la compensazione delle risposte carenti per determinati criteri di valutazione. E' un metodo di aiuto alle decisioni fondato sul principio del surclassamento, che si prefigge di essere fedele alla realtà.

La Verbalizzazione

- La **verbalizzazione** è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa e rappresenta l'essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti;
- Opera anche sul piano della “**prova**” e rappresenta una tutela anche per la P.A. rispetto a chi intenda contestare come non avvenuti un fatto, un atto o un'operazione, salvo l'esperimento vittorioso della querela di falso.
- Il verbale della gara di appalto è dotato, sul piano probatorio, di una forza privilegiata tale che esso fa piena prova, fino a querela di falso, oltre che della sua provenienza e delle dichiarazioni delle parti, degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;

(Cons. Stato, Sez. VI 2 maggio 2011 n. 2579)

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA (...da schema bando tipo)

La prima sessione ha luogo il giorno ... [indicare il giorno], alle ore ... [indicare l'ora].

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche. [Facoltativo] Inversione procedimentale.

- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
- VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Offerte Anomale (110) «sopra soglia»

- Discrezionalità della s.a.
- No esclusione automatica
- Obbligo di contraddittorio con gli O.E.

Offerte Anomale (110) «sopra soglia»

Le s.a. valutano la congruità, la **serietà**, la **sostenibilità** e la **realizzabilità** della **migliore offerta**, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.


In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le **spiegazioni sul prezzo o sui costi** proposti, assegnando a tal fine un **termine non superiore a quindici giorni**.

3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del **processo di fabbricazione** dei prodotti, dei **servizi prestati** o del **metodo di costruzione**;
- b) le **soluzioni tecniche prescelte** o le **condizioni eccezionalmente favorevoli** di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) **l'originalità** dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

4. **Non sono ammesse giustificazioni:**

- a) in relazione a trattamenti **salariali minimi** inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri **di sicurezza** di cui alla normativa vigente.



ALLEGATO II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte nelle procedure «SOTTO SOGLIA»

Prevede tre metodologie di calcolo dell'anomalia:

Metodo A: A.1 criterio del prezzo più basso alla presenza di offerte pari o superiore alle 15; A.2 criterio del prezzo più basso alla presenza di offerte inferiori alle 15

Metodo B: Taglio delle ali a prescindere dal numero dei partecipanti.

Metodo C: la stazione appaltante indica nel bando di gara o nell'invito di partecipazione lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti.



Es. METODO A n.1)

1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

offerta	Prezzo %	
Castagno	1,00	
Ginepro	2,00	
		Somma ribassi media lett. a)
Olmo	3,00	3,00
Ulivo	4,00	4,00
Vite	5,00	5,00
Pesco	6,00	6,00
Ciliegio	7,00	7,00
Palma	8,00	8,00
Agrifoglio	9,99	9,99
Quercia	10,00	10,00
Pino	11,00	11,00
Cipresso	12,00	12,00
Leccio	13,00	13,00
Rosa	14,00	88,99
Magnolia	15,00	8,09

Media scarti b)
$9,99 - 8,09 = 1,9$
$10,00 - 8,09 = 1,91$
$11,00 - 8,09 = 2,91$
$12,00 - 8,09 = 3,91$
$13,00 - 8,09 = 4,91$
$15,54 = 3,108$

Esempio di calcolo
Metodo A n.1

11,198

la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore % pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)

$3,108 \times 99\% = 3,07692$

$11,198 \times -3,07692\% = -0,344553502$

Soglia
10,85

Es. METODO A n.2)

2-Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Rapporto b/a inferiore al 0,15%									
Nome DITTA	Ammessa / Taglio Ali	RIBASSI		Media ribassi (a)	Scarto medio (b)	Rapp. b/a < al 0,15%	Incremento 20% della media a)	media a) incrementata del	
Pero	Taglio ALI	1,000	43,800	5,475	0,458	0,084	1,095	6,570	
Melo	Ammessa	5,000							
Albicocco	Ammessa	5,100							
Susino	Ammessa	5,200							
Cocomero	Ammessa	5,300							
Rosmarino	Ammessa	5,400							
Salvia	Ammessa	5,500		0,025					
Orchidea	Ammessa	5,600		0,125					
Nespolo	Ammessa	6,700		1,225					
Cavolo	Taglio Ali	14,000		1,375					
Orchidea è la migliore offerta non anomala									
Rapporto b/a superiore al 0,15									
Nome DITTA	Ammessa / Taglio Ali	RIBASSI		Media ribassi (a)	Scarto medio (b)	superiore al 0,15%	Soglia anomalia (a+b)		
Pero	Taglio ALI	1,000	44,000	5,500	2,00	0,363636364	7,500		
Melo	Ammessa	2,000							
Albicocco	Ammessa	3,000							
Susino	Ammessa	4,000							
Cocomero	Ammessa	5,000							
Rosmarino	Ammessa	6,000		0,5					
Salvia	Ammessa	7,000		1,5					
Orchidea	Ammessa	8,000		2,5					
Nespolo	Ammessa	9,000		3,5					
Cavolo	Taglio Ali	10,000		8					
Salvia è la migliore offerta non anomala									

Cattura rettangolare

Articolo 11: Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore

Principio: Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione.

Obbligo 1: le s.a. e gli e.c. indicano nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile

Libertà di impresa: Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Obblighi 2: le s.a. e gli e. c.

- Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, acquisiscono la **dichiarazione** con la quale l'operatore economico individuato **si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale** per tutta la durata del contratto, ovvero la **dichiarazione di equivalenza delle tutele**.
 - **assicurano**, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai **lavoratori in subappalto**.
 - **trattengono** in caso di **inadempienza contributiva** risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a **personale** dipendente dell'affidatario o del **subappaltatore** o dei soggetti titolari di **subappalti e cottimi**, impiegato nell'esecuzione del contratto, dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- in caso di **ritardo** nel pagamento delle **retribuzioni** dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto



Articolo 11: Applicazione dei contratti collettivi nazionali di Settore (in di fase di gara)

Principio: Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione.

Obbligo 1: le s.a. e gli e.c. indicano nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile

Libertà di impresa: Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Obblighi 2: le s.a. e gli e. c.

- Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, acquisiscono la **dichiarazione** con la quale l'operatore economico individuato **si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale** per tutta la durata del contratto, ovvero la **dichiarazione di equivalenza delle tutele**.



Articolo 11: Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (fase di esecuzione)

Obblighi in fase di esecuzione: le s.a. e gli e. c.

- **assicurano**, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai **lavoratori in subappalto**.
- **trattengono** in caso di **inadempienza contributiva** risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a **personale** dipendente dell'affidatario o del **subappaltatore** o dei soggetti titolari di **subappalti e cottimi**, impiegato nell'esecuzione del contratto, dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- in caso di **ritardo** nel pagamento delle **retribuzioni** dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto

Verifica Anomalia



Il termine non può essere superiore a 15 giorni.



- Non sono ammesse giustificazioni in relazione a **trattamenti salariali minimi** inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- Non sono, altresì, **ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza**, che ormai sono inseriti nelle tabelle ministeriali e/o nei CCNL



Verifica dei requisiti (99)

- Fascicolo virtuale (art. 24) + docc allegati dall'OE + piattaforma nazionale dati + banche dati delle PA
- non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni



Rapporti di prova, certificazioni, ecc. (105)

- possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto
- Ammessi certificati equivalenti
- Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.
- Indicazione dei dati che è possibile richiedere

Quindi



Proposta
di aggiudicazione



Aggiudicazione Definitiva



Il contratto e la sua stipulazione (18)

Forma scritta (ex allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), obbligatoria a pena di nullità.

- con **atto pubblico** in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante notarile informatico
- oppure mediante **scrittura privata**.
- in caso di **procedura negoziata** oppure per gli **affidamenti diretti**, mediante **corrispondenza** secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito **scambio di lettere**, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

I **capitolati** e il **computo metrico estimativo**, richiamati nel bando o nell'invito, fanno **parte integrante del contratto**.



Il contratto e la sua stipulazione (18)

Stipula del contratto ha luogo **entro sessanta giorni** dalla efficacia dell'aggiudicazione anche in pendenza di contenzioso.

Eccezioni:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 18 [*stand still* processuale per domanda cautelare] e dall'articolo 55, comma 2 [*affidamenti sotto soglia*];
- b) nel caso di un **diverso termine previsto** nel bando o nell'invito a offrire;
- c) nell'ipotesi di **differimento concordato** con l'aggiudicatario e **motivato in base all'interesse della** s.a. o dell'e.c., compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.



Il contratto e la sua stipulazione

Termine dilatorio c.d. Stand-Still (18)


Il contratto non può essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa **una sola offerta** e **non** sono state tempestivamente proposte **impugnazioni** del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un **accordo quadro**;
- c) di appalti specifici basati su un **sistema dinamico di acquisizione**;
- d) di contratti **sotto-soglia**



Il contratto e la sua stipulazione – *stand still processuale*

Se è proposto **ricorso** avverso l'aggiudicazione con contestuale **domanda cautelare**, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado [TAR] o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del **merito** senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.



Ritardi di stipulazione e condizione risolutiva in caso di necessaria approvazione

- Se la stipula del contratto non avviene nel termine per **fatto della stazione appaltante** o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
- La mancata stipula del contratto nel termine fissato **per fatto dell'aggiudicatario** può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui alle ipotesi precedenti costituisce **violazione del dovere di buona fede**, anche in pendenza di contenzioso.

Eventuale approvazione del contratto. Il contratto è sottoposto alla **condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula.** Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.



Il contratto e la sua stipulazione

Altri adempimenti

Facoltà per s.a. e e.c. di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Con la tabella di cui all'allegato l.4* al codice Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (Art. 18, comma 10) è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ,in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.

La revisione dei prezzi (Art. 60, prec. Art. 106)

Costituisce espressione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, codificato nell'Art. 9 del nuovo codice (*«se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali»*).

È **obbligatorio inserire la clausola di revisione prezzi**, dotata delle seguenti caratteristiche:

- La clausola non apporta modifiche che alteri la natura generale del contratto o dell'accordo quadro
- La clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva determinano *una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa*

Differenze con la previgente disciplina

Il previgente Art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 prevedeva condizioni molto più restrittive per ottenere la revisione del prezzo del contratto; in particolare, ciò poteva avvenire:

- solo se autorizzata dal RUP per contratti in corso di validità (i)
- in presenza di clausola chiara, precise, inequivocabili in tal senso (ii),
- che fissino la portata e la natura di eventuali modifiche (iii), nonché
- le condizioni alle quali possono essere impiegate, facendo riferimento alla variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definite (iv)

Calcolo dei costi di lavori, servizi e forniture e della relativa variazione

- costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni dei contratti relativi a lavori: determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni, come definiti nell'Allegato I.14
- costo del lavoro dei contratti di lavori, servizi e forniture: determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Ai sensi dell'Art. 11 comma 1 del codice, infatti, *«al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente»*

Il calcolo della variazione dei costi e dei prezzi è invece effettuato sulla base degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- Per i contratti di lavori, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione;
- Con riguardo ai contratti di servizi e forniture, si ricorre agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie

CHI PAGA I MAGGIORI ONERI della revisione prezzi'?

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla **revisione prezzi** di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) **nel limite del 50 per cento**, le risorse **appositamente accantonate** per **imprevisti** nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da **ribassi d'asta**, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi **collaudi** o emessi i **certificati di regolare esecuzione**, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della **residua spesa autorizzata disponibile**.

Alcune pronunce giurisprudenziali in materia di revisione prezzi


La giurisprudenza amministrativa configura la richiesta dell'appaltatore di ottenere la revisione del prezzo del contratto come una situazione di interesse legittimo, non come un diritto soggettivo;

Ne consegue che la pretesa dell'appaltatore andrà bilanciata con l'esigenza di tutelare le finanze pubbliche da esposizioni eccessive.

Secondo la giurisprudenza, pertanto, prima è necessario procedere all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, poi procedere alla verifica del *quantum debeatur*, sul presupposto che ciò che viene in rilievo è la circostanza per cui la ratio della revisione prezzi si rinviene «*nell'esigenza di coniugare l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle Amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione*» (Cons. St., V Sez., n. 7756/2022)

Dunque «*la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell'istruttoria, in presenza di una facoltà discrezionale riconosciuta alla Stazione appaltante che deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato*» (TAR Lazio, sede di Roma, III Sez., n. 12806/2022)

ANAC – BANDO TIPO N.1



3.2. REVISIONE PREZZI Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ... *[indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice]*

FASE ESECUTIVA

SOMMARIO

Fase Esecutiva

Consegna lavori e avvio esecuzione

Subappalto

Modifica dei contratti,

Varianti,

Successioni,

Rinnovi e proroghe,

Sospensione

Recesso,

Risoluzione

Verifiche e certificazioni

Collaudi

IL RUP – IL DL/DEC

❖ IL RUP

Dirige l'esecuzione dei contratti e controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Coordina DL/DEC, CSE e COLLAUDATORE

❖ IL D.L./D.E.C.

Nominato prima dell'avvio della procedura selettiva tra i dipendenti delle PP.AA.

Per servizi e forniture di norma le funzioni di DEC sono assunte dal RUP, salvi i casi indicati dall'allegato II.14 (che sostituisce il dm. N. 49/2018).

Preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento

Fino a 1 mil/€ (salvo lavori complessi e rischi di interferenze) svolge anche il ruolo di CSE se ne ha i requisiti professionali; altrimenti, le funzioni di CSE sono assunte da un direttore operativo, che deve essere obbligatoriamente nominato

Le funzioni specifiche sono regolate dall'allegato II.14

AVVIO DELL' ESECUZIONE CONTRATTUALE (ARTT. 3 e 31 All.II.14)

IL RUP dopo che il contratto è divenuto efficace, **autorizza** il D.L./DEC a dare avvio all'esecuzione

il DEC **comunica** le direttive e le istruzioni all'appaltatore

il D.L./DEC **redige** il verbale di consegna/avvio dell'esecuzione

La Contabilità dei lavori

art. 12 All. II.14

Trova disciplina analitica nelle legge e si articola in

- Giornale dei lavori
- Libretti di misura
- Registro di contabilità (in via eventuale: sommario del registro di contabilità)
- Stato di avanzamento dei lavori
- Conto finale dei lavori

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato. Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'ANAC, e comunque deve essere limitato al tempo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante.

CONTABILITÀ NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE

(ART. 31 ALL. II.14)

**Durante
l'esecuzione
e del
contratto il
DEC
provvede**

alla tenuta della contabilità secondo un principio di progressione, precisione e tempestività e, soprattutto, in conformità a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto

alla verifica della prestazione contrattuale eseguita, compreso l'accertamento dell'esatta consistenza ai fini della liquidazione del corrispettivo da parte degli organi pagatori, nel rispetto dell'impegno di spesa previsto per il contratto

Pagamenti (art. 125)

ANTICIPAZIONE 20% (elevabile al 30%) importo contrattuale **entro 15 gg. effettivo avvio** prestazioni e previa costituzione garanzia fideiussoria (salvo che per forniture e servizi ad esecuzione immediata, a consumo ovvero servizi per prestazioni intellettuali)

SAL (che non valgono quale accettazione parziale dell'opera) emessi da DL al raggiungimento delle condizioni previste in contratto (intervallo temporale o avanzamento contabile)

CERTIFICATI DI PAGAMENTO (che non valgono quale accettazione parziale dell'opera) sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori o all'esito del collaudo finale e comunque **entro un termine non superiore a sette giorni** dall'adozione dei detti atti (SAL o collaudo), previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori.

PAGAMENTI vanno effettuati nel termine di **trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL** o dall'emissione del certificato di collaudo, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In caso di **ritardo** si applica il saggio d'interesse del principale strumento di finanziamento della BCE maggiorato di 8 punti percentuali (art. 5 D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231).

Quanto sopra si applica ai **servizi e forniture che con caratteristiche di periodicità**, che prevedono il pagamento per acconti

Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo (Art.. 125)

(1) **anticipazione del prezzo** pari al 20%, con facoltà per la s.a. di portarla al 30%, previa garanzia.

Esclusa per i contratti per prestazioni di **forniture e di servizi a esecuzione immediata** o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del **reale consumo**, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni **intellettuali** o che **non** necessitano della predisposizione di **attrezzature o di materiali** (cfr. art.33 all. II.14)

(2) Lavori - ma anche servizi e forniture ove previsto da s.a. (c.6): i pagamenti relativi agli **acconti** del corrispettivo sono effettuati nel termine di **trenta giorni** decorrenti dall'adozione di ogni s.a.l., salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a **sessanta** giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche

(5) I **certificati di pagamento** relativi agli **acconti** del corrispettivo sono emessi dal **RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni**. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento

(7) All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il **certificato di pagamento relativo alla rata di saldo**

...dalla relazione al codice, le novità della disciplina pagamenti

- anticipazione del corrispettivo: al comma 1 si è prevista l'estensione discrezionale dell'anticipazione per le stazioni appaltanti fino al 30% e la disciplina dell'anticipazione per i contratti di servizi e forniture pluriennali;
- pagamento acconti: si sono recepite, ai commi 3, 4 e 5, le modifiche apportate dalla legge n. 238 del 2021, ma sono state coordinate con l'intera disposizione; si è ritenuto di collegare l'emissione della fattura a quella del certificato di pagamento, piuttosto che all'emissione del s.a.l. (considerato che quest'ultimo è un documento contabile, di per sé non idoneo a quantificare con esattezza l'importo via via dovuto dalla stazione appaltante); per contenere il rischio di ritardi ingiustificati nell'emissione dei certificati di pagamento si è introdotto l'ultimo periodo del comma 5, che ne fa oggetto di valutazione del RUP ai fini della liquidazione dell'incentivo; il comma 6 estende le previsioni dei commi precedenti ai contratti di servizi e forniture a carattere periodico o continuativo;
- pagamento rata saldo: il comma 7 riproduce l'attuale disciplina dell'art. 113-bis, comma 2; così come il comma 8 riproduce il richiamo all'art. 4, comma 6 del decreto legislativo n. 231 del 2002 contenuto nel comma 3 dell'art. 13-bis;
- è stato poi aggiunto un comma 9 per meglio coordinare la disposizione con le previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2002 in tema di interessi di mora nel caso di ritardo nei pagamenti.

L'intervento sostitutivo contributivo (art. 11)

Se il RUP ottiene un DURC che segnala un'inadempienza contributiva effettua il pagamento del dovuto direttamente presso gli Enti previdenziali e assicurativi

In ogni caso sull'importo netto dovuto il RUP opera una ritenuta dello 0,50 % che verrà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Interventi sostitutivi della stazione appaltante in favore dei lavoratori dipendenti

Se il RUP riceve una **segnalazione di inadempienza retributiva** da parte dell'appaltatore o del subappaltatore ovvero acquisisce un **DURC che segnala un'inadempienza contributiva** nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore

INVITA



Per iscritto il soggetto inadempiente a **provvedervi entro 15 giorni**
E SE
il termine assegnato decorre **senza esito**

PAGA



direttamente le retribuzioni o le contribuzioni arretrate attingendo al corrispettivo di appalto

RISERVE

IL PRESUPPOSTO DELLE RISERVE

• Con il contratto di appalto una parte si obbliga, con propria organizzazione e gestione a proprio rischio, a realizzare un'opera in un tempo stabilito, in cambio di un corrispettivo in denaro.

1) oggetto (progetto e specifiche tecniche);

2) corrispettivo (importo e modalità di pagamento);

3) tempo di esecuzione (sospensione, proroga, penali).

• Il contratto di appalto è un contratto commutativo: NON è “una scommessa” dell'appaltatore (contratto aleatorio) e deve esserci sempre equilibrio fra le due prestazioni

LE RISERVE DELL' APPALTATORE

• In riferimento a tre elementi fondamentali del contratto (oggetto, corrispettivo e tempo) l'appaltatore ha interessi e diritti da tutelare:

ottenere il pagamento di tutte le opere eseguite;

non sopportare costi maggiori di quelli previsti;

produrre secondo le previsioni del programma;

ottimizzare l'uso dei propri mezzi e del personale;

conseguire l'utile programmato nei tempi previsti;

non subire la penale per cause a lui non imputabili

LE RISERVE DELL' APPALTATORE: FORMA E CONTENUTO

A pena di decadenza le riserve devono avere i seguenti requisiti:

- tempestività;
- ritualità della formulazione;
- chiarezza di esposizione delle cause e degli effetti;
- quantificazione dettagliata delle richieste.

Tali requisiti consentono alla S.A. di:

- conoscere tempestivamente le doglianze dell'appaltatore;
- fronteggiare eventuali anomalie denunciate dall'appaltatore;
- contenere ogni possibile aggravio di costi;
- provvedere alla eventuale integrazione dei mezzi finanziari.

LE RISERVE: FORMA E CONTENUTO

all.to ll.14

- 1.- L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL/DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni
- 2.- Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
- 3.- In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

segue

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto (*salvo che per riserve da danni continuativi*).

segue

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica la riserva, a pena di decadenza, nel termine indicato dal CSA.

Il D.L./D.E.C., nel successivo termine indicato dal CSA, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

LE RISERVE DELL' APPALTATORE: TIPOLOGIE DI RISERVE

Circostanze di carattere continuativo

si tratta di fatti che non si verificano in un dato momento ma che producono effetti dannosi nel tempo.

in passato si è sostenuto che non vi era un onere di immediata iscrizione della riserva perché le circostanze denunciate erano comunque accertabili, non essendo cessate le cause.

oggi (art. 7, comma 2, lett. a) all. II.14) che l'appaltatore deve comunque iscrivere riserva non appena ha la percezione del danno, ma può aggiornare la quantificazione nei SAL successivi.

LE RISERVE DELL' APPALTATORE: TIPOLOGIE DI RISERVE

Consegna dei lavori

stato dei luoghi diverso da quello previsto;
indisponibilità parziale delle aree necessarie per i lavori;
ritardo consegna (se non è stata accolta l'istanza di recesso).

Tali riserve devono essere iscritte in occasione della sottoscrizione del verbale (di consegna, di sospensione o di ripresa), solo la quantificazione precisa del danno può essere fatta con le modalità previste per le altre riserve (registro di contabilità)

LE RISERVE DELL' APPALTATORE: TIPOLOGIE DI RISERVE

Contabilità dei lavori

Le riserve possono riguardare la mancata contabilizzazione, l'errata misurazione delle quantità, l'applicazione dei prezzi.

L'appaltatore ha l'onere di iscrivere riserva tempestivamente specificando: quantità, prezzi ed ubicazione lavorazioni.

Se la riserva attiene strettamente problemi di misure deve essere firmato con riserva anche il Libretto delle misure.

In caso di partite provvisorie, l'appaltatore può precisare le quantità in riserva successivamente.

LE RISERVE DELL' APPALTATORE: TIPOLOGIE DI RISERVE

Perizie di Variante

Il committente ha diritto di imporre varianti entro il 20% in aumento o diminuzione.

La riserva può riguardare le variazioni, le motivazioni, le quantità, i prezzi, l'equo indennizzo ed il tempo assegnato.

Se l'appaltatore sottoscrive lo schema di atto di sottomissione accetta le variazioni e le condizioni riportate nella perizia. (l'impresa non può firmare con riserva lo schema di atto di sott.)

Se la perizia rientra nei limiti previsti e viene approvata ed imposta all'impresa, questa può fare “atto di reclamo” e iscrivere riserva sul registro.

LE RISERVE DELL' APPALTATORE: TIPOLOGIE DI RISERVE

Concordamento nuovi prezzi

I nuovi prezzi vanno concordati tra i contraenti, se non si raggiunge un accordo la D.L. può imporli.

Se l'appaltatore sottoscrive il verbale di concordamento o non iscrive riserva negli atti contabili i prezzi si intendono definitivamente accettati.

La riserva sui prezzi può riguardare il costo delle forniture, la valutazione dei tempi e dei magisteri per la posa in opera ed il costo dei trasporti e dei noli. La riserva deve essere dettagliata

LE RISERVE DELL' APPALTATORE: TIPOLOGIE DI RISERVE

Ordini di servizio

Mediante ordini di servizio vengono impartite tutte le disposizioni all'appaltatore.

L'appaltatore restituisce l'ordine firmato per conoscenza l'Ordine di Servizio.

L'O.d.S. in precedenza non era sede per iscrizione di riserve, oggi invece sì.

LE RISERVE DELL' APPALTATORE: TIPOLOGIE DI RISERVE

Certificato di ultimazione

Le riserve sul certificato di ultimazione riguardano:

- il mancato accoglimento di una proroga;
- le ragioni che hanno causato il mancato rispetto dei tempi;
- eventuali modifiche richieste tardivamente;
- il tardivo accertamento dell'ultimazione da parte della D.L.

La riserva con la quale si richiede la disapplicazione della penale deve essere iscritta anche sul conto finale.

LE RISERVE DELL' APPALTATORE: TIPOLOGIE DI RISERVE

Conto finale

L'appaltatore, a pena di decadenza, deve confermare tutte le riserve sul Conto Finale.

L'appaltatore non può aggiungere riserve se non quelle:

relative ad eventuali decurtazioni contabili;

relative alla penale;

relative al ritardo nella emissione del conto finale.

LE RISERVE DELL' APPALTATORE: TIPOLOGIE DI RISERVE

Collaudo

In occasione del collaudo l'appaltatore può aggiungere riserve relative a:
circostanze inerenti il collaudo;
detrazioni o deprezzamenti contabili
conferma della penale;
ritardo nella emissione del collaudo (custodia, manutenzione, spese generali, polizze, ritardato pagamento della rata di saldo).

II SUBAPPALTO

LA DEFINIZIONE E I CASI DEI CONTRATTI EQUIPARATI AL

SUBAPPALTO

Il subappalto (art. 119)

- I. **Definizione:** contratto con cui appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni affidategli **con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore**, ivi compreso **qualsiasi contratto** avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
- II. **Eccezione:** rispetto al principio secondo cui i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, servizi, le forniture compresi nel contratto.
- III. **No subappalto:**
 - II. a) Affidamento di attività secondarie, accessorie e sussidiarie a lavoratori autonomi, **per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;**
 - b) subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) servizi < 20k €/anno a imprenditori agricoli nei Comuni classificati "totalmente montani";
 - d) prestazioni secondarie accessorie e sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. **I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.**

Il Lavoro Autonomo

La giurisprudenza ha individuato un serie di elementi distintivi rispetto al subappalto:

- 1) la mancanza di un organizzazione imprenditoriale
- 2) la non assunzione del rischio da parte del prestatore
- 3) la prevalenza del lavoro personale rispetto ad apporti e contributi di terzi.

Il subappalto: limiti e condizioni

Gli appaltatori possono affidare in subappalto tutte indistintamente le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto e per le quali nel bando di gara la stazione appaltante **non abbia previsto uno specifico e motivato divieto** di subappalto, **previa autorizzazione** della stazione appaltante – **da rilasciarsi entro 30 gg. (15 gg. per subappalti < € 100.000/2%) dalla richiesta (vale silenzio assenso cfr. comma 16)- purché:**

Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e per l'importo del subappalto non versi in una delle cause di esclusione»

all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare (**non vi sono limiti predefiniti per legge**);

Occorre **nuova autorizzazione** quando l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Gli adempimenti preliminari rispetto all'esecuzione del subappalto

L'affidatario **trasmette il contratto di subappalto** alla stazione appaltante almeno **20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni**.

Il **contratto di subappalto**, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, **indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici**.

Contestualmente all'invio del contratto di subappalto l'affidatario (o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione) trasmette la **certificazione** attestante il possesso da parte del subappaltatore dei **requisiti di qualificazione** in relazione alla prestazione subappaltata, la **dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione**, la **dichiarazione** circa forme di **collegamento o controllo** tra appaltatore e subappaltatore (in caso di appaltatore che sia un RTI, con tutti i componenti) la **documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali**, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché **copia del POS**.

Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore

➤ IN CASO DI SUBAPPALTO il D.L./D.E.C.

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese appaltatrici e subappaltatrici autorizzate nonché dei subcontraenti.
- b) controlla che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

I SUBCONTRATTI DIVERSI DAL SUBAPPALTO

- **Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti – ivi comprese le sub-forniture di cui alla legge 192/1998** - l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- Sono comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche di uno o più di tali elementi che sopravvengano nel corso del sub-contratto.

L'appaltatore risponde «di tutto»

ART. 119, COMMA 6

Appaltatore e subappaltatore sono responsabili in **solido nei confronti della stazione appaltante** in relazione alle **prestazioni oggetto del contratto di subappalto**.

L'appaltatore è responsabile in **solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi, normativi e contributivi** (anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), fatta eccezione per le ipotesi in cui per legge o su richiesta del subappaltatore, il committente debba procedere al pagamento diretto di quest'ultimo (*cf*r comma 11, lett. a) e c)

IL SUBAPPALTATORE DIVENTA CREDITORE DEL COMMITTENTE

La «regola» è il **pagamento diretto** del subappaltatore:

sempre: quando micro e piccola impresa

sempre: quando non viene pagato dall'appaltatore

a richiesta: se il contratto lo consente.

Necessario coordinamento con comma 12 (vedi slide successiva)

Non c'è limite al ribasso nei confronti del subappaltatore ma.....

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e **riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale**. Il subappaltatore è tenuto **ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale**, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. **L'affidatario (ovvero la stazione appaltante in caso di pagamento diretto) corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso**; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

LE CONSEGUENZE PRATICHE: AZIONE DIRETTA DEI DIPENDENTI DI APPALTATORI E SUBAPPALTATORI VERSO IL COMMITTENTE

Negli **appalti pubblici**, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni o dei contributi dovuti al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, i lavoratori dispongono delle **speciali tutele apprestate dal comma 6 dell'art. 11** ovvero, **in via residuale, della tutela di cui all'art. 1676 c.c.**, che è applicabile anche agli appalti pubblici.

(cfr. Cass. civ., sez. lav., 07-07-2014, n. 15432).

L' "azione diretta" sopravvive al fallimento dell'appaltatore dovendosi escludere che "il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocimento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 cost. (letto in corrispondenza del principio della par condicio creditorum), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri".
(cfr. Cass. civ., sez. lav., 05-03-2019, n. 6333)

IL CREDITO DEL SUBAPPALTATORE INSODDISFATTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Secondo la tesi prevalente, con il fallimento dell'appaltatore ed il conseguente scioglimento del contratto il subappaltatore **PERDE** il diritto al pagamento diretto

VICEVERSA l' "azione diretta" degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente, prevista dall'art. 1676 c.c. **SOPRAVVIVE** al fallimento dell'appaltatore

Il subappalto «a cascata»

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Varianti oggettive, soggettive e temporali

(articolo 120 d.lgs. n. 36/2023)

Fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per procedere alle modifiche

Propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione.

IL D.L. /D.E.C.

Se non vi è altro progettista incaricato, procede alla stima e alla progettazione delle varianti, se del caso determinando anche nuovi prezzi.

Risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

IL RUP

**AUTORIZZA
TUTTE LE
VARIANTI**

**TRANNE:
QUELLE SULLA RINEGOZIAZIONE
E QUELLE COMPENSATIVE O IN
DIMINUZIONE**

Varianti previste nel contratto *(varianti convenzionali)*

Tali clausole devono essere chiare, precise ed inequivocabili al fine di definire la portata, la natura, nonché le condizioni alle quali è possibile ricorrervi, anche facendo riferimento alle varianti dei prezzi e dei costi standard ove definiti.

Le modifiche non devono alterare la natura generale del contratto.

La revisione prezzi esula dalla disciplina delle varianti convenzionali – che sono per definizione facoltative – in quanto va prevista obbligatoriamente nei contratti (cfr. art. 60)

PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI COMPRESSE NEL 50% DEL VALORE INIZIALE DEL CONTRATTO

Si può procedere ad affidamento al contraente originario di **prestazioni supplementari** quando il cambiamento di contraente non sia possibile:

- ❖ **a causa di motivi economici o tecnici (ad es.: per la necessità di rispettare i requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale)**
- ❖ **comporti per la stazione appaltante notevoli disguidi o un consistente aumento di costi.**

la modifica dovuta all'affidamento di lavori, servizi o forniture supplementari non può superare il 50% dell'importo originario del contratto (**limite divenuto applicabile anche ai settori speciali**).

Possono esservi più modifiche successive e, in tal caso, il detto limite del 50% deve applicarsi al valore di ciascuna modifica.

Le dette varianti vanno comunicate all'ANAC entro 30 gg. dalla loro approvazione

VARIANTI PER CIRCOSTANZE IMPREVISTE NON IMPUTABILI AL COMMITTENTE

Circostanze OGGETTIVE, ivi comprese MODIFICHE NORMATIVE, non previste e non prevedibili da parte della stazione appaltante giustificano l'introduzione di varianti al contratto originario a condizione che non alterino la natura generale del contratto.

.anche non può essere superato il limite quantitativo rappresentato dal 50% dell'importo originario del contratto

VARIANTI NON SOSTANZIALI «TIPICHE»

I contratti possono essere modificati **senza necessità di una nuova procedura**, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

le **soglie di rilevanza comunitaria**;

il **10 per cento** del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

SONO INOLTRE CONSIDERATE **NON SOSTANZIALI**

Varianti **in diminuzione** o **compensative** SE:

assicurino **risparmi**, rispetto alle previsioni iniziali, **da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni**;

realizzino **soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera**.

«VARIANTI NON **SOSTANZIALI** «ATIPICHE »

sono SEMPRE (!!) consentite, a prescindere dal loro valore,
le modifiche non sostanziali.

La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere **candidati diversi** da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica **cambia l'equilibrio economico** del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica **estende notevolmente l'ambito** di applicazione del contratto;
- d) un **nuovo contraente** sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto **in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).**

VARIANTI CONVENZIONALI PER ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali (art. 9) .

Il diritto alla rinegoziazione, che discende dalla legge, **può tuttavia essere convenzionalmente escluso ovvero limitato, ovvero ancora regolato**, da apposite clausole contrattuali.

Nel silenzio del contratto, la parte svantaggiata conserva il diritto alla rinegoziazione e, nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, può **agire in giudizio** per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

IL QUINTO D'OBBLIGO

Per ciascuna delle ipotesi indicate nelle *slides* precedenti l'appaltatore rimane soggetto alle determinazioni della stazione appaltante fino a concorrenza del QUINTO dell'importo del contratto **SOLO SE PREVISTO NEI DOCUMENTI DI GARA (cfr. comma 9)**.

Entro tale limite, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto

VARIANTI SOGGETTIVE

➤ POSSIBILI SE (presupposti alternativi tra loro)

1. previste convenzionalmente;
2. all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di **morte o per contratto**, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
3. nel caso in cui **l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore** assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

VARIANTI TEMPORALI

La durata del contratto può essere modificata solo ed esclusivamente quando **sia stata inserita nei documenti di gara un'opzione di proroga.**

Il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni per il periodo di proroga, agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previste ovvero a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

Al di fuori di tali ipotesi la proroga è consentita per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di gara

COMUNICAZIONI e PUBBLICITA' DELLE VARIANTI

Appalti o concessioni sotto soglia:

Varianti in corso d'opera sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Pubblicazione di un avviso in ordine alle varianti per lavori o prestazioni supplementari o per ragioni di forza maggiore

Appalti o concessioni pari o superiori a soglia comunitaria:

Varianti in corso d'opera di importo superiore al 10% dell'importo originario sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante .

Varianti di importo inferiore o uguale al 10% vanno comunicate all'Osservatorio.

Pubblicazione di un avviso nella GUUE delle varianti per lavori o prestazioni supplementari o per ragioni di forza maggiore

Le sospensioni

PRESUPPOSTI E LIMITI

I. Sospensione legittima per ragioni tecniche

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione compilando il relativo verbale – che invia entro 5gg. Al RUP - previo PARERE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO SE COSTITUITO PER APPALTI SOPRA SOGLIA. Nel disaccordo delle Parti interviene il Collegio Consultivo Tecnico (art. 216, comma 4).

II. Sospensione legittima per ragioni NON tecniche

La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse

Sospensione illegittima

quando la sospensione legittima si protrae oltre il quarto del termine contrattuale o comunque oltre 6 mesi, o quando è disposta per ragioni diverse dalle due precedenti che siano comunque imputabili al committente.

LA SOSPENSIONE PARZIALE

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre “si provvede” alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Per appalti sopra soglia va acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico.

Al contrario della sospensione totale, la sospensione parziale è giustificata solo da cause oggettive, imprevedibili o di forza maggiore

FORME E MODALITA'

- **Il D.L.** compila, se possibile con l'intervento dell'appaltatore, il verbale di sospensione, ove indica:
 - ✓ le ragioni della sospensione;
 - ✓ lo stato di avanzamento dei lavori;
 - ✓ le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano proseguire ed essere ultimati senza eccessivi oneri;
 - ✓ la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
- Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione
- La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.
- Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la **RIPRESA** dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
- Le contestazioni dell'appaltatore vanno formulate sui verbali di sospensione e di ripresa A PENA DI DECADENZA
- SOSPENSIONE SUPERIORE AD 1/4 : Il RUP dà avviso all'ANAC (in mancanza, sanzione amministrativa alla S.A. da 500 a 5000 euro)

LA SOSPENSIONE: I RIFLESSI ECONOMICI

- I. Sospensione legittima
- II. Non dà diritto all'appaltatore ad alcun compenso e/o indennizzo
- III. Sospensione legittima, ma divenuta illegittima per eccessiva durata

[riserva solo su verbale di ripresa]

L'esecutore **può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone**, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti

Sospensione illegittima [riserva su verbali di sospensione e ripresa]

l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento dei lavori determinati secondo i criteri indicati dall'allegato II.14

PROROGA DEI LAVORI PER IL RALLENTAMENTO DELLE ATTIVITÀ (art. 121, comma 8)

Il RUP, su richiesta motivata dell'esecutore, sentito il D.L (anche CCT sopra soglia) accorda entro 30 gg. la PROROGA:

Cause non imputabili all'esecutore
Impossibilità di rispettare i termini
Richiesta con congruo anticipo
Non pregiudizio dei diritti dell'esecutore ove l'impossibilità di rispettare il termine sia imputabile al committente.
Ultimazione nei nuovi termini

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato

IL FATTORE TEMPO

PENALI e PREMI DI ACCELERAZIONE

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. **POSSONO** essere previsti premi di accelerazione

La fase terminale del contratto

L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI O DELLA PRESTAZIONE

L'esecutore comunica al D.L./D.E.C. l'ultimazione delle prestazioni



Il D.L./D.E.C. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore



Il D.L./D.E.C. emette (entro 5 gg. per servizi e forniture) il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

(ART. 116)

Il RUP e il DL/DEC provvedono a controllare l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e costituiscono l'interfaccia del verificatore ai fini dell'espletamento delle sue funzioni.

I contratti aventi ad oggetto:

lavori → sono soggetti a collaudo o certificato di regolare esecuzione

servizi e forniture → sono sottoposti a verifica di conformità.

Il collaudo e la verifica di conformità servono per certificare che in termini di prestazioni, di obiettivi e di caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento e che non sia stata superata la spesa prevista dal contratto e da eventuali varianti approvate

COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ (ART. 116 c. 7 e All. II.14)

Per i contratti pubblici **sotto soglia il certificato di collaudo** può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione (art. 50, comma 7).

➤ Il **certificato di regolare esecuzione** viene rilasciato **NON OLTRE 3 MESI DA ULTIMAZIONE :**

- per i lavori dal direttore dei lavori;
- per i servizi e le forniture dal responsabile unico del procedimento, su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (NEI LAVORI) art. 28 all. II.14

. Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:

a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:

- 1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
- 2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- 3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
- 4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;
- 5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (IN SERVIZI E FORNITURE) art. 38 all. II.14

1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del codice, **non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità,** il certificato di verifica di conformità è sostituito dal **certificato di regolare esecuzione** emesso **dal direttore dell'esecuzione** e confermato dal RUP.

TERMINI ED EFFETTI DEL COLLAUDO

Il collaudo finale o la verifica di conformità devono essere effettuati:

- non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, nella generalità dei casi;
- entro un anno dall'ultimazione, per casi di particolare complessità del contratto da collaudare, da individuarsi con apposito decreto (non ancora emanato).

I documenti hanno:

- **carattere provvisorio** al momento dell'emissione
- **carattere definitivo** decorsi due anni dall'emissione.

Dopo due anni dall'emissione il certificato di collaudo o di verifica di conformità si intendono tacitamente approvati ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'appaltatore (salvo quanto disposto art. 1669 c.c.) risponde per vizi e difformità dell'opera se questi:
siano occulti o siano anche riconoscibili al momento dell'emissione del certificato;
sono stati denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

I REQUISITI DEL COLLAUDATORE (ART. 116)

Per effettuare l'**attività di collaudo** sull'esecuzione di contratti pubblici le Stazioni Appaltanti nominano, tra i propri dipendenti, da uno a tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto.

Requisiti collaudatori:

- moralità
- competenza
- professionalità

Modalità di esercizio delle funzioni

- Indipendenza ed imparzialità

LE PATOLOGIE

RISOLUZIONE FACOLTATIVA DEL CONTRATTO

(Art. 122)

A

modifica sostanziale del contratto

B

aumento di prezzo di oltre il 50 % ovvero superamento dei limiti quantitativi delle varianti non sostanziali «tipiche»

C

l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di esclusione e avrebbe quindi dovuto essere escluso (NORMA DUBBIA, VISTO CHE IL CONTRATTO NON E' STATO ANCORA STIPULATO)

D

l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE. In tali ipotesi, non si applicano i termini di cui all'art. 21 nonies, l. 241/1990 (18 mesi).

RISOLUZIONE OBBLIGATORIA (DI DIRITTO) DEL CONTRATTO

Presupposti della risoluzione obbligatoria:

nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la **decadenza dell'attestazione di qualificazione** per aver prodotto **falsa documentazione o dichiarazioni mendaci**;

nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un **provvedimento definitivo** che dispone l'applicazione di una o più **misure di prevenzione** di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta **sentenza di condanna passata in giudicato** per i reati di cui di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II

RISOLUZIONE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

nei casi di grave inadempimento o di ritardo, il D.L. /D.E.C. contesta all'appaltatore le sue mancanze assegnando 15 gg di tempo per rimediare/replicare – 10 gg. nel caso di «semplice» ritardo - e invia relazione al RUP;

la stazione appaltante, se l'inadempimento persiste o le giustificazioni non sono adeguate - sentito il RUP – risolve il contratto con propria determinazione (nella quale sono definite le modalità – nel rispetto del principio del contraddittorio - di presa in consegna, constatazione e collaudazione delle prestazioni eseguite);

In tutti i casi di risoluzione – salvo che per quelli che trovino causa nell'inadempimento del committente - l'appaltatore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, sottratti gli oneri necessari al nuovo affidamento del contratto.

IL RECESSO DEL COMMITTENTE (ART. 123)

Obbligatorio

per sopraggiungere di comunicazione interdittiva antimafia
Fallimento capogruppo RTI (v. art. 48, c. 17)

Discrezionale (diritto potestativo)

comunicata all'appaltatore con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture, effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità di quanto eseguito fino al momento del recesso.

Pagamento:

Delle prestazioni correttamente eseguite

Del valore dei materiali esistenti in magazzino (o cantiere) precedentemente accettati dal D.L./D.E.C.

Del 10% della prestazione non eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti

GESTIONE DEI SINISTRI

IL D.L./D.E.C.

➤ SINISTRI NON INDENNIZZABILI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. La relazione è trasmessa al RUP.

Restano a carico dell'impresa affidataria, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

➤ SINISTRI INDENNIZZABILI

L'impresa affidataria può pretendere compensi per danni in casi di forza maggiore o di caso fortuito e nei limiti consentiti dal contratto.

In questi ultimi casi, l'esecutore ne fa **denuncia al DEC** nei termini stabiliti dal **capitolato speciale o** in difetto, **entro cinque giorni** da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di indennizzo.

Determinazione dell'indennizzo

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al DEC redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo accertando:

lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

l'eventuale negligenza indicandone il responsabile;

l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;

l'eventuale omissione delle cautele necessarie per prevenire i danni

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.